



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in
Amministrazione, finanza e controllo
Ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

L'informativa non finanziaria e il decreto legislativo 254/2016

Relatore

Ch. Prof. Maria Silvia Avi

Laureanda

Roberta Faccini

Matricola 844750

Anno Accademico

2017 / 2018

INDICE

L'informativa non finanziaria e il decreto legislativo 254/2016

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 L'INFORMATIVA NON FINANZIARIA CONTENUTA IN DOCUMENTI DIVERSI DAL BILANCIO D'ESERCIZIO E DALLE RELAZIONI A SUO CORREDO E LA SUA EVOLUZIONE.....	5
§ 1.1 Dal bilancio sociale al report di sostenibilità	5
§ 1.1.1 La nascita del bilancio sociale: fine XX secolo.....	5
§ 1.1.2 L'introduzione degli standard di rendicontazione socio-ambientale: ultimi anni XX secolo e inizio XXI secolo	20
§ 1.1.3 Verso il report integrato: i limiti del "sistema di bilancio" e del report di sostenibilità.....	75
§ 1.2 Il report integrato	79
CAPITOLO 2 L'INFORMATIVA NON FINANZIARIA CONTENUTA NEL BILANCIO D'ESERCIZIO E NELLE RELAZIONI A SUO CORREDO: FOCUS SUL DECRETO LEGISLATIVO 254/2016.....	90
CAPITOLO 3 POSSIBILI IMPATTI POSITIVI SULL'AMBIENTE E SULLA COLLETTIVITÀ IN GENERALE CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DELLA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN TEMA DI INFORMATIVA NON FINANZIARIA DI BILANCIO (D.LGS. 254/2016)	157
BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA.....	161
SITOGRAFIA	167

INTRODUZIONE

Scopo del presente elaborato è la disamina della tematica inerente all’informativa non finanziaria trasmessa dalle organizzazioni cui le informazioni non finanziarie si riferiscono ai terzi esterni ad esse, e, più di preciso, ai propri stakeholder esterni.

Al fine di rispondere a tale scopo nel miglior modo possibile, ho ritenuto opportuno strutturare l’elaborato nel seguente modo:

- Il primo capitolo tratterà a proposito della tematica riguardante l’informativa non finanziaria – trasmessa da parte delle organizzazioni ai propri stakeholder esterni – *contenuta in documenti diversi dal bilancio d’esercizio e dalle relazioni a suo corredo* (proponendosi altresì di illustrarne l’evoluzione);
- I capitoli secondo e terzo si focalizzeranno invece sul tema inerente all’informativa non finanziaria – trasmessa da parte delle organizzazioni ai propri stakeholder esterni – *contenuta nel bilancio d’esercizio e nelle relazioni a suo corredo* (altrimenti definita, in modo più sintetico, “informativa non finanziaria *di bilancio*” - informativa non finanziaria *di bilancio* = informativa non finanziaria *contenuta nel bilancio d’esercizio e nelle relazioni a suo corredo* -): più precisamente, il secondo capitolo conterrà un’analisi piuttosto dettagliata (corredata da miei personali commenti e osservazioni) della normativa attualmente in vigore in tema di informativa non finanziaria di bilancio (decreto legislativo 254/2016 – decreto legislativo attuativo della direttiva 2014/95/UE -), mentre il terzo capitolo discuterà a proposito dei possibili impatti positivi sull’ambiente e sulla collettività in generale conseguenti all’introduzione di tale normativa (decreto legislativo 254/2016).

Come si può facilmente notare sfogliando le pagine del presente scritto, quest’ultimo non contiene una sezione esclusivamente dedicata alle cosiddette *conclusioni*, e ciò in ragione del fatto che esse sono già contenute nei capitoli due e tre. Tali capitoli, infatti, essendo entrambi dedicati al recente decreto legislativo 254/2016, trattano a proposito delle *ultime innovazioni* in tema di informativa non finanziaria trasmessa dalle organizzazioni ai propri stakeholder esterni.

Osservazione: attenzione al fatto che abbiamo scritto “ultime innovazioni in tema di informativa non finanziaria” in generale, riferendoci quindi sia a quella contenuta nel bilancio d’esercizio e nelle

relazioni a suo corredo, ma anche a quella contenuta in documenti diversi dal bilancio d'esercizio e dalle relazioni a suo corredo; ma perché, nonostante il decreto legislativo 254/2016 riguardi esclusivamente l'informativa non finanziaria contenuta nel bilancio d'esercizio e nelle relazioni a suo corredo, abbiamo scritto "ultime innovazioni in tema di informativa non finanziaria" in generale e non invece "ultime innovazioni in tema di informativa non finanziaria di bilancio" ? Ciò si spiega alla luce del fatto che, a seguito dell'emanazione e successiva entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016 in materia di informativa non finanziaria di bilancio, non è stata emanata alcun'altra normativa né con riguardo al tema inerente all'informativa non finanziaria contenuta nel bilancio d'esercizio e nelle relazioni a suo corredo, ma neanche con riguardo al tema inerente all'informativa non finanziaria contenuta in documenti diversi dal bilancio d'esercizio e dalle relazioni a suo corredo.

CAPITOLO 1 L'INFORMATIVA NON FINANZIARIA CONTENUTA IN DOCUMENTI DIVERSI DAL BILANCIO D'ESERCIZIO E DALLE RELAZIONI A SUO CORREDO E LA SUA EVOLUZIONE

§ 1.1 Dal bilancio sociale al report di sostenibilità

§ 1.1.1 La nascita del bilancio sociale: fine XX secolo

Essendo la tematica oggetto di questo elaborato l'informativa non finanziaria che le aziende, a seconda dei casi (aspetto meglio che verrà ampiamente chiarito nel corso dell'elaborato), possono o devono fornire ai propri stakeholder, ritengo opportuno introdurre l'argomento fornendo una spiegazione di che cosa si intende con questa locuzione (A), per passare, subito dopo, ad illustrare tale tematica fin dalle sue origini (si è sempre parlato di "informativa non finanziaria"? Da quando si parla di "informativa non finanziaria"? (B).

(A) Che cosa si intende per "informativa non finanziaria"?

Come è ben noto, le aziende forniscono periodicamente ai propri stakeholder tutta una serie di informazioni a loro riguardo. Ma di che informazioni si tratta? Molteplici e diverse sono le informazioni fornite dalle imprese ai propri stakeholder.

Sicuramente le più conosciute sono le informazioni che le aziende inseriscono nel proprio bilancio d'esercizio: si tratta, in questo caso, di informazioni avente quasi esclusivamente carattere economico- finanziario, che vanno quindi ad informare gli stakeholder in generale, ma soprattutto gli investitori e/o i potenziali investitori dell'azienda, circa lo stato di salute e l'andamento economico- finanziario della stessa.

Altrettanto note e importanti sono le informazioni che le imprese riportano nelle relazioni a corredo del bilancio d'esercizio, tra le quali rientrano ad esempio la relazione sulla gestione e l'innovativa dichiarazione non finanziaria DNF ex D.Lgs. 254/2016¹ (di cui parleremo assai

¹ Come vedremo, in realtà, le due relazioni (relazione sulla gestione e DNF) sono tra loro correlate: l'articolo 5 del D.Lgs. 254/2016 al comma 1 recita infatti "1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può: a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata; b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di

ampiamente nel prosieguo di tale scritto): tra le varie relazioni che fanno da cornice al bilancio d'esercizio, cito proprio queste in quanto, rispettivamente, la relazione sulla gestione, come avremo modo di vedere approfonditamente nel prosieguo di tale trattazione, pur contenendo prevalentemente informazioni aventi natura economico-finanziaria, può tuttavia contenere anche informazioni aventi carattere non finanziario che possono riguardare, ad esempio, il personale dell'azienda e/o gli impatti che l'attività aziendale ha sull'ambiente², mentre la DNF, come si evince dal nome stesso, include sostanzialmente solo informazioni non finanziarie, ed infatti i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del D.lgs. 254/2016 recitano "1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario ... copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno ...; 2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti: a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche; b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l'impatto, ..., sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire

amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed e' oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione."

² Ed infatti:

(Normativa nazionale) l'articolo 2428 del Codice Civile sulla relazione sulla gestione recita "...e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale...";

(Principi contabili internazionali IAS/IFRS) il principio contabile internazionale 1.13 sulla relazione degli amministratori recita "... tale relazione può includere un'analisi in merito a: (a) i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, *inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l'entità opera, la risposta dell'entità a questi cambiamenti e il loro effetto ...*"

atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori; f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati”.

Di rilevanza minore in quanto, diversamente dagli altri precedentemente citati³, stilato su base volontaria e non soggetto ad alcuna normativa stringente, ma assai importante ai fini del presente elaborato visto il suo esclusivo riferimento all’informativa non finanziaria è il cosiddetto bilancio sociale: come anticipato, l’informativa non finanziaria (altrimenti detta discolorure non finanziaria) è l’oggetto, o meglio, l’esclusivo oggetto di tale documento, il quale infatti contiene informazioni attinenti all’ambiente, al personale, al rispetto dei diritti umani, agli impatti dell’attività aziendale sulla società in generale, ecc. (la lista potrebbe essere pressoché infinita in quanto, come diremo meglio in seguito, questo documento, oltre ad essere redatto su base volontaria, non possiede neppure un contenuto minimo obbligatorio – come vedremo esistono dei modelli di rendicontazione che le aziende possono seguire, ma si tratta di una facoltà, non di un’imposizione-, di conseguenza le aziende possono inserire in esso qualsiasi tipo di informazione che vogliono divulgare all’esterno e che reputino rientrare nella cerchia delle informazioni non finanziarie).

Quindi, in sintesi, riunendo quanto detto accennando alla relazione sulla gestione, alla DNF e al bilancio sociale, con la locuzione “informazioni non finanziarie” si intende fare genericamente riferimento a tutte quelle informazioni che riguardano il legame tra impresa e ambiente, impresa e società, impresa e personale, impresa e rispetto dei diritti umani, ecc.

Prima di addentrarci nel profondo della materia, è fondamentale fare fin da subito una precisazione. Come si può cogliere anche da un’attenta lettura dell’indice dello scritto in questione, il tema dell’informativa non finanziaria si divide sostanzialmente in due sotto-tematiche: abbiamo da un lato l’informativa non finanziaria fornita dalle aziende in documenti diversi dal bilancio d’esercizio e dalle relazioni a corredo di quest’ultimo (vedi bilancio sociale),

³ In realtà, come vedremo meglio in seguito:

- Per le aziende che redigono il bilancio d’esercizio e le relazioni a suo corredo seguendo le istruzioni impartite dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, anche la relazione sulla gestione non ha carattere obbligatorio. (Rimane invece assodato che per le imprese che seguono i principi contabili nazionali la relazione sulla gestione è obbligatoria ex articolo 2428 del Codice Civile).
- La DNF ex D.Lgs. 254/2016 rappresenta un documento obbligatorio solo per alcune particolari tipologie di organizzazioni, mentre rimane un documento a carattere volontario per tutte le altre.

e dall'altro l'informativa non finanziaria fornita dalle aziende nel bilancio d'esercizio e nelle relazioni a suo corredo (vedi relazione sulla gestione e DNF). In questo primo capitolo ci soffermeremo esclusivamente sulla prima delle due tematiche, per poi passare alla disamina della seconda nel secondo capitolo.

(B) Fatta questa premessa e spiegato, in linea generale, a che cosa ci si riferisce quando si parla di "disclosure non finanziaria", possiamo ora entrare nel vivo della tematica, cercando di fornirne un quadro il più completo possibile.

Proprio per ragioni di completezza e chiarezza, ritengo opportuno iniziare la disamina di tale argomento partendo fin dalle sue origini: si è sempre parlato di "informativa non finanziaria"? Da quando si parla di "informativa non finanziaria"?

Mentre le aziende hanno pressoché sempre prestato molta attenzione e speso molte energie con riferimento alla tematica inerente alla disclosure economico-finanziaria, diversamente non si è sempre parlato di informativa non finanziaria, tematica quest'ultima che, quindi, può essere considerata recente rispetto a quella dell'informativa economico-finanziaria.

Assodato che non si è sempre parlato di **informativa non finanziaria**, viene allora spontaneo porsi una domanda: da quando se ne parla? Quali sono stati i fattori che hanno determinato la nascita di questo tema?

Per rispondere a queste domande, è necessario preliminarmente introdurre il tema della cosiddetta "Corporate Social Responsibility, CSR", altrimenti detta "Responsabilità Sociale d'Impresa, RSI".

Iniziamo dando una definizione di CSR.

Così come riportato dalla Commissione delle Comunità Europee nel Libro Verde, "la maggior parte delle definizioni della responsabilità sociale descrivono questo concetto come

l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate"⁴.

Pur fornendoci una qualche idea sul che cosa sia la CSR, tuttavia questa definizione può apparire molto vaga. Al fine di fornire una visione più ampia e quindi più chiara sulla CSR, può essere utile vederla come l'insieme, e quindi l'applicazione, di diversi principi:

- “Sostenibilità: uso consapevole ed efficiente delle risorse ambientali in quanto beni comuni, capacità di valorizzare le risorse umane e contribuire allo sviluppo della comunità locale in cui l'azienda opera, capacità di mantenere uno sviluppo economico dell'impresa nel tempo.
- Volontarietà: come azioni svolte oltre gli obblighi di legge.
- Trasparenza: ascolto e dialogo con i vari portatori di interesse diretti e indiretti d'impresa.
- Qualità: in termini di prodotti e processi produttivi.
- Integrazione: visione e azione coordinata delle varie attività di ogni direzione e reparto, a livello orizzontale e verticale, su obiettivi e valori condivisi”⁵.

Chiarito il concetto di CSR, è ora fondamentale rispondere ad un'ulteriore domanda sempre in merito a tale concetto: in che periodo temporale si iniziò a parlare di Corporate Social Responsibility?

Fu negli anni ricoprenti l'arco temporale 1950-1980 che si iniziò a sentir parlare a proposito della tematica inerente alla Responsabilità Sociale d'Impresa. Già nel 1953, infatti, Bowen “definiva la Responsabilità Sociale dell'Impresa come «il dovere di perseguire quelle politiche, di prendere quelle decisioni, di seguire quelle linee di azione che sono desiderabili in funzione

⁴ Tratto da: pagina 7 del “Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” stilato dalla Commissione delle Comunità Europee

⁵ Tratta dal seguente sito web: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/la-responsabilita-sociale-d-impresa/@@reset-optout?came_from=http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/la-responsabilita-sociale-d-impresa

degli obiettivi e dei valori riconosciuti dalla società»⁶, tuttavia fu sostanzialmente nel periodo post-fordista (e quindi intorno agli anni '80) che la tematica della CSR esplose iniziando ad essere uno degli argomenti maggiormente discussi dell'epoca: infatti, mentre nel periodo fordista l'unica preoccupazione delle aziende risiedeva nella massimizzazione del proprio profitto a qualsiasi costo, diversamente nel periodo post fordista le aziende, anche su spinta, sotto la pressione e quindi su richiesta dei propri stakeholder, iniziarono a dare rilievo, oltre alle tematiche strettamente economico-finanziarie, anche ad altre tematiche quali ad esempio quelle attinenti all'ambiente e alla società in generale. Fu quindi sostanzialmente intorno agli anni '80 che le aziende iniziarono a preoccuparsi, oltre che delle conseguenze economico-finanziarie (profitto), anche di quelle socio- ambientali derivanti dalle loro attività.

Ma quali sono stati i fattori che hanno spinto la collettività (e quindi i vari stakeholder aziendali), nonché le aziende stesse, a preoccuparsi relativamente a questi temi?

Come affermano G. De Santis e A.M. Ventrella, "all'origine di questa profonda modificazione della tradizionale posizione dell'impresa sono indubbiamente i processi di sviluppo economico e sociale registrati nei Paesi Industrializzati dell'Occidente ed in particolare l'innalzarsi dei livelli di istruzione"⁷: "i processi di sviluppo economico e sociale ... ed in particolare l'innalzarsi dei livelli di istruzione" hanno indotto la collettività, e quindi i molteplici stakeholder aziendali, nonché le imprese stesse, a prestare attenzione, ad interessarsi e, di conseguenza, preoccuparsi a proposito di tematiche quali quelle ambientali e sociali prima invece non prese in considerazione; avendo le attività aziendali impatto su fattori quali ambiente e società, è ovvio che diretta conseguenza di questo incremento del livello di istruzione e conseguente interessamento in merito a tali tematiche è stata la nascita della tematica della Corporate Social Responsibility.

Assodato che di CSR si iniziò a parlare negli anni 1950- 1980 (esplosione massima intorno agli anni '80) e che i fattori che condussero alla sua nascita sono da ricercare nello sviluppo economico e sociale (in cui un ruolo importante è rivestito dall'innalzarsi del livello di

⁶ Tratto da: pagina 120, libro "La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi", il cui autore è Adalberto Perulli.

⁷ Tratto da pagina 9 del libro "Il bilancio sociale dell'impresa" di G. De Santis e A.M. Ventrella.

scolarizzazione) che contraddistinse quegli anni, è ora venuto il momento di rispondere ad un altro quesito: da quando si parla di *rendicontazione della CSR* e, quindi, di *informativa non finanziaria*?

Importante è sottolineare che non si è parlato fin da subito (1950) di *rendicontazione della CSR*, argomento questo di cui si iniziò a parlare intorno agli anni '70 del 900⁸. Come afferma Fabrizio Panozzo⁹, infatti, “ai suoi albori la CSR non era ... una tecnica manageriale o di comunicazione d’impresa. Essa si configurava piuttosto come riflessione sociale sulle problematiche del lavoro e sul ruolo politico dell’impresa”¹⁰, ed infatti rappresentava uno degli argomenti su cui si incentravano i dibattiti dell’epoca, dibattiti che, con riferimento al tema della CSR, erano sempre caratterizzati “da un equilibrio instabile tra riflessione filosofica, critica sociale e pragmatismo d’impresa”¹¹. Solo più tardi, intorno agli anni '70 del secolo scorso, si iniziò a prendere in considerazione il problema della comunicazione agli esterni delle informazioni non finanziarie relative alle aziende, ed infatti è a questi anni che risalgono le prime formulazioni teoriche in merito alla rendicontazione socio-ambientale.

Quindi, da semplice riflessione sociale spunto di “instabili” dibattiti quale era ai suoi albori, con il tempo la CSR iniziò a diventare oggetto di una vera e propria rendicontazione formale¹².

⁸ “Il sustainability report, ovvero quel documento che fornisce informazioni (per lo più di tipo non financial) sulla performance sociale ed ambientale delle aziende, nasce negli anni '70 del secolo scorso, nell’ambito dello sviluppo della dottrina sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility)”.

Tratto dalla pagina 20 del libro “L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study” curato da Marco Fasan e Stefano Bianchi.

⁹ Fabrizio Panozzo è l’autore del capitolo del libro cui si riferisce la citazione di cui a breve.

¹⁰ Tratto da: pagina 122, libro “La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi”, il cui autore è Adalberto Perulli.

¹¹ Tratto da pagina 119 del libro “La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi” di Adalberto Perulli. L’autore del capitolo in cui è inserita la frase citata è il poc’anzi nominato Fabrizio Panozzo.

¹² “Il bisogno di ragionare sulla Responsabilità Sociale dell’Impresa capitalistica nasce, infatti, dall’incrocio e dalla fertilizzazione reciproca tra considerazioni etico-filosofiche, spinte sociali ed analisi manageriali. La sfida del condurre una riflessione al confine tra campi del sapere e linguaggi specialistici ha, originariamente, dato vita ad un dibattito caratterizzato da un equilibrio instabile tra riflessione filosofica, critica sociale e pragmatismo d’impresa.

Ma qual è stato l'elemento, il fattore che ha determinato questo cambio di rotta (da riflessione sociale ad oggetto di una rendicontazione formale)? Come già detto, lo sviluppo economico-sociale ed il conseguente innalzamento del livello di scolarizzazione hanno indotto la collettività, e quindi i molteplici stakeholder aziendali, a prestare attenzione alle tematiche riguardanti ambiente e società e, conseguentemente, avendo le attività aziendali impatti su di esse, ad interessarsi a proposito della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR). Non essendo la rendicontazione economico-finanziaria tradizionalmente sufficiente a mostrare la portata degli impatti sociali dell'attività delle imprese¹³ ed essendo questi ultimi (mi riferisco agli impatti sociali dell'attività delle imprese) invece diventati oggetto d'interesse dei vari stakeholder aziendali, fu naturale la richiesta alle imprese da parte di questi soggetti di informazioni a tal riguardo, e fu dunque spontaneo il passaggio dalla CSR quale semplice spunto di riflessione sociale a CSR quale oggetto di una vera e propria rendicontazione formale¹⁴.

Come affermano gli stessi G. De Santis e A.M. Ventrella, una prima risposta a questa sentita esigenza di rendicontazione sociale la si ebbe con la formulazione del cosiddetto "bilancio

Nel tempo questa creativa e fertile instabilità è notevolmente diminuita a favore di una progressiva codificazione della CSR dentro a schemi formali che hanno forzatamente privilegiato gli aspetti più facilmente misurabili e verificabili a scapito delle dimensioni più soggette ad un giudizio contingente e soggettivo".

Si assistette quindi ad una "progressiva formalizzazione" della CSR e dunque ad una "crescente rilevanza ... della strumentazione tecnico-formale elaborata al fine di rilevare, misurare, rendicontare ed anche programmare la CSR", strumentazione tecnico-formale che divenne infine "assoluta centralità" (si finì con il non parlare praticamente più di CSR in generale, concentrando invece l'attenzione sostanzialmente su solo uno degli aspetti della CSR, ossia sulla rendicontazione socio-ambientale).

(Tutte le citazioni riferite alla nota in questione sono tratte da pagina 119 del libro "La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi" di Adalberto Perulli.

¹³ Informazione tratta da pagina 130 del libro "La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi" di Adalberto Perulli.

¹⁴ "Se si accetta, sia pure con i limiti e le incertezze a cui si è accennato, l'esistenza di un ruolo sociale e di una connessa responsabilità dell'impresa, ne discende immediatamente la necessità di elaborare strumenti con i quali l'azienda dà conto del suo operato in questo campo, in misura analoga a quanto fa nei confronti della sua responsabilità economica". Tratto da: pagina 14 del libro "Il bilancio sociale dell'impresa" i cui autori sono G. De Santis e A.M. Ventrella.

sociale”, inteso quale “metodo di conoscenza che consenta di cogliere, in tutta la sua complessità, l’impatto che l’attività dell’impresa ha sulla società”^{15,16}

Da mettere fin da subito in evidenza è il fatto che il bilancio sociale non rientra tra i documenti componenti il “sistema di bilancio”, ma è un documento separato e a sé stante (indipendente rispetto ai documenti componenti il “sistema di bilancio”), oltre che assolutamente volontario. Solo più tardi infatti¹⁷ si iniziò a parlare di “informativa non finanziaria di bilancio”, intendendo con essa l’informativa non finanziaria fornita attraverso documenti componenti e quindi facenti parte del “sistema di bilancio”.¹⁸

¹⁵ Tratto da pagina 14 del libro “Il bilancio sociale dell’impresa” di G. De Santis e A.M. Ventrella.

¹⁶ La stessa Maria Silvia Avi nel suo libro “Il bilancio come strumento di informazione verso l’esterno” (e precisamente a pagina 374) scrive “se si accetta [...] l’esistenza di un ruolo sociale e di una connessa responsabilità dell’impresa, è naturale si percepisca anche la esigenza di elaborare una serie di strumenti mediante i quali l’azienda possa dare conto all’esterno dell’operato svolto in questo specifico campo. Una risposta a questa necessità si può avere mediante la redazione del c.d. bilancio sociale, [...]”.

¹⁷ Quando di preciso?

- 2007 per normativa nazionale;
- In realtà, per i principi contabili internazionali non è stato possibile recuperare i documenti di prima emissione e quelli subito successivi*, circostanza questa che ci rende impossibile datare con precisione l’inserimento dell’obbligo circa la comunicazione socio ambientale – comunicazione delle informazioni non finanziarie - nella relazione degli amministratori.

*Non si è riusciti a recuperare né alcun testo cartaceo né alcuna fonte online (i principi presenti nel sito IASB contengono le modifiche di ogni principio solo con riferimento alla versione immediatamente precedente - per quanto riguarda lo IAS 1, non si notano differenze rispetto alla versione precedente e ciò anche con riferimento alla parte relativa alla relazione degli amministratori -) relativi alle prime versioni dei principi contabili internazionali.

¹⁸Dunque, ogni azienda, per divulgare tali informazioni non finanziarie, usava metodi e strumenti diversi definiti genericamente **bilancio sociale**, infatti, i documenti che compongono il classico e famoso “*sistema di bilancio* (con questa espressione intendendo i seguenti documenti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione semestrale, relazione dei sindaci, relazione della società di revisione, bilanci straordinari” * e, dal 2015 -D.Lgs. 139/2015 attuativo della Direttiva UE 34/2013-, rendiconto finanziario) **, vista la loro composizione e i loro contenuti sanciti dalle norme di quell’epoca, non si rivelarono **inizialmente** adatti a questo tipo di comunicazione.

Attenzione, che abbiamo affermato che i documenti che compongono il sistema di bilancio non si rivelarono **inizialmente** adatti a questo tipo di comunicazione, ed infatti, come scritto poc’anzi, più tardi si iniziò a parlare di “informativa non finanziaria di bilancio”.

*(Tratto da pag. 60 del libro “Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance” scritto da Patrizia Riva).

Prima di addentrarci nella disamina del documento “bilancio sociale”, che ricordiamo essere il principale oggetto di studio di questo paragrafo (1.1), ritengo opportuno, ai fini di una chiarezza espositiva, riportare una sintesi delle risposte riferite alle due domande da cui siamo partiti. Ci eravamo infatti chiesti: 1- Quali sono stati i fattori che hanno determinato la nascita del tema inerente all’informativa non finanziaria? Sintetizzando, potremmo rispondere affermando che due sono le ragioni principali alla base della nascita di questo tema, ragioni che tra l’altro sono fra loro complementari: lo sviluppo economico-sociale (incremento del livello medio di scolarizzazione) che caratterizzò la seconda metà del XX secolo unitamente all’inadeguatezza dei documenti quali il bilancio d’esercizio e le relazioni a suo corredo (in sintesi, documenti componenti il “sistema di bilancio”) a comunicare all’esterno informazioni non finanziarie rappresentano due tra i principali fattori che condussero alla nascita della problematica inerente alla rendicontazione sociale e, quindi, che condussero alla nascita del bilancio sociale (che ricordiamo essere una delle prime soluzioni alla problematica cui abbiamo accennato poc’anzi). 2- Da quando si parla di disclosure non finanziaria? Come detto, mentre di CSR si iniziò a parlare già intorno agli anni ’50 del secolo scorso (anche se il tema entrò in voga con più tenacia solo nel più tardo periodo post fordista), diversamente di rendicontazione della CSR si iniziò a discutere solo negli anni ’70 dello stesso secolo.

Detto ciò, possiamo ora iniziare a parlare più approfonditamente del bilancio sociale, illustrandone in qualche modo problematiche e conseguente evoluzione.

Come precedentemente anticipato, il bilancio sociale è stato definito da G. De Santis e A.M. Ventrella quale **metodo di conoscenza** e, aggiungerei, **strumento di rendicontazione**, che

** (Da sottolineare è la differenza tra i documenti che compongono il *sistema di bilancio* e i documenti che compongono il *bilancio d’esercizio*: i documenti che compongono il sistema di bilancio sono stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione semestrale, relazione dei sindaci, relazione della società di revisione, bilanci straordinari e (dal 2015 - D.Lgs. 139/2015 attuativo della Direttiva UE 34/2013 -) rendiconto finanziario; i documenti che compongono il bilancio d’esercizio sono invece stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, e (dal 2015 - D.Lgs. 139/2015 attuativo della Direttiva UE 34/2013 -) rendiconto finanziario. Da notare è il fatto che il sistema di bilancio comprende anche documenti che invece non fanno parte del sistema di documenti che compongono il bilancio d’esercizio, ma che sono semplici relazioni di corredo a quest’ultimo, tra cui di grande importanza, soprattutto ai fini del presente elaborato, è la relazione sulla gestione).

consente di cogliere, e quindi comunicare all'esterno l'impatto che l'attività d'impresa ha sulla società e, aggiungerei, sull'ambiente.¹⁹

Importante è chiarire fin da subito che si tratta di uno strumento di rendicontazione che le aziende possono decidere di adottare o meno; in altri termini, si tratta di un documento redatto dalle imprese su base volontaria.

Quindi, volendo riassumere in poche righe i tratti fondamentali e peculiari che caratterizzano il bilancio sociale possiamo scrivere che "il bilancio sociale è uno strumento di adozione volontaria per valutare i risultati dell'attività aziendale nella loro dimensione sociale, ambientale ed etica e per renderne conto pubblicamente"²⁰.

Numerosi furono i problemi che sorsero congiuntamente e conseguentemente alla nascita di questo nuovo strumento di rendicontazione.

Un primo problema che si rilevò fin da subito consistette nella *non omogeneità* con riferimento a forma e contenuto dei vari bilanci sociali redatti dalle varie imprese che decisero di stilare tale documento; non omogeneità la quale ovviamente, a sua volta, implicò il problema relativo alla *non comparabilità* tra questi documenti.

Ma perché si ebbe a che fare con questa questione relativa alla non omogeneità di forma e contenuto dei diversi bilanci sociali (e, conseguentemente, con il problema della non comparabilità tra bilanci sociali redatti da diverse aziende)?

- Sicuramente, una prima ragione risiede nel fatto che, trattandosi di un nuovo documento di cui prima non si era pressoché sostanzialmente mai sentito parlare²¹, di conseguenza è ovvio che in principio non poteva di certo esistere una

¹⁹ Tratto da pagina 14 del libro "Il bilancio sociale dell'impresa" di G. De Santis e A.M. Ventrella.

²⁰ Tratto dal seguente sito web: http://www.profilereports.com/socialpedia_category/strumenti/strumenti-di-rendicontazione/bilancio-sociale/

²¹ "Sebbene le origini concettuali della «rendicontazione sociale» possano essere rinvenute addirittura nella letteratura nordamericana degli anni '40, le prime formulazioni teoriche sono state elaborate intorno agli anni '70 del Novecento". Tratto da: pagina 129, libro "La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi", il cui autore è Adalberto Perulli.

qualche forma di regolamentazione o comunque di indicazione circa contenuto e forma di tale documento²².

- Ma la motivazione principale alla base di questo problema deriva a sua volta da un'altra problematica di fondo, ossia dall'esistenza di una pluralità di obiettivi generali che un'azienda può voler perseguire stilando il bilancio sociale, infatti l'obiettivo generale di un bilancio sociale "può essere semplicemente quello di offrire alle varie controparti sociali dell'impresa, e soprattutto al suo personale, una informazione sintetica sulla impresa, per quanto è possibile "obiettiva", o quello di avviare con esso un processo di comunicazione, di dialogo con questa o quella parte sociale, o anche di realizzare un vero e proprio strumento di gestione del sociale"²³. Capiamo quindi che, mentre una certa specifica impresa può redigere il bilancio sociale con il fine di raggiungere un determinato obiettivo, un'altra e diversa azienda può invece stilare tale documento con lo scopo di raggiungere un obiettivo completamente diverso. Ma perché diciamo che la questione relativa alla non omogeneità di contenuto e forma dei vari bilanci sociali (e conseguente problematica della non comparabilità tra bilanci sociali) discende dall'esistenza di molteplici obiettivi generali che un'azienda può voler perseguire stilando il bilancio sociale? La ragione per cui affermiamo ciò è di facile intuizione: come è ovvio "contenuti e forma del bilancio saranno strettamente connessi all'obiettivo generale"²⁴, di conseguenza, se molteplici e diversi possono essere gli obiettivi generali perseguiti dalle aziende attraverso la redazione dei loro relativi

²² Come vedremo approfonditamente nel prosieguo di tale elaborato, dopo qualche anno e quindi con il passare del tempo (fine XX secolo e inizio XXI secolo) sorsero le prime indicazioni in merito al contenuto di tale documento (indicazioni che chiameremo "standard di rendicontazione socio-ambientale"); tuttavia, come vedremo, si tratta di sole e semplici indicazioni che le aziende possono seguire nella stesura del bilancio sociale come anche non seguire (in quest'ultimo caso le imprese stilano tale documento dando esso la forma e il contenuto che vogliono), infatti non è mai stato emanato e tutt'ora non esiste alcun regolamento che obblighi le imprese che scelgono di redigere e che quindi redigono il bilancio sociale a dar esso una determinata forma ed un determinato contenuto.

²³ Tratto da: pagina 14, libro "Il bilancio sociale dell'impresa", i cui autori sono G. De Santis e A.M. Ventrella.

²⁴ Tratto dalle pagine 14 e 15 del libro "Il bilancio sociale dell'impresa" scritto da G. De Santis e A.M. Ventrella.

bilanci sociali, allora molteplici e diversi potranno essere anche gli stessi contenuto e forma di questi documenti.

- Infine, un'ulteriore ragione per cui è difficile definire un contenuto e una forma standard relativamente al bilancio sociale consta nella circostanza secondo la quale, oltre che poter rispondere a diversi e molteplici obiettivi, il bilancio sociale può ricoprire anche uno spettro di tematiche molto ampio (numerose tematiche) che, seppur in qualche modo assoggettate tutte allo stesso comun denominatore (la CSR), spaziano comunque tutte in ambiti diversi tra loro (si passa dall'ambiente, ai diritti umani, ecc.). Come è facile intuire un'azienda che decida di redigere tale documento, non essendo a priori stata obbligata alla sua redazione (che ricordiamo essere puramente volontaria), a maggior ragione non sarà obbligata ad affrontare in esso tutte le tematiche rientranti sotto il cappello della CSR. Capiamo quindi che, a seconda di quali tra le tante tematiche rientranti sotto il cappello della CSR l'impresa decide di dedicare il proprio bilancio sociale, diverso sarà il contenuto, e conseguentemente anche la forma, di questo documento.

In aggiunta alla questione della probabile non omogeneità e conseguente non confrontabilità tra bilanci sociali redatti da diverse aziende, una seconda problematica che venne a galla con la nascita del bilancio sociale risiede nel *pericolo di inconsistenza* delle informazioni -non finanziarie- in esso riportate, infatti "grazie all'asimmetria informativa di cui godono, le imprese hanno spesso amplificato i contenuti socio-ambientali relativi ad aree di interesse di particolari stakeholder e contemporaneamente minimizzato la trasparenza del loro reale comportamento. Quindi più che di completezza informativa e di trasparenza, si è trattato di parzialità informativa e di opacità d'azione"²⁵. Con "pericolo di inconsistenza" intendo quindi riferirmi al pericolo che ciò che le imprese riportano nel proprio bilancio sociale non sia aderente al vero o comunque sia fuorviante. A ben vedere, quindi, il pericolo di inconsistenza si articola in due sotto-pericoli:

1. Pericolo che ciò che le aziende comunicano agli esterni attraverso il bilancio sociale non sia corrispondente al vero → In questo caso ciò che le imprese riportano nel

²⁵ Tratto da: pagina 15, libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale", scritto da Luca Bisio.

proprio bilancio sociale non corrisponde a ciò che esse effettivamente fanno nella realtà; di conseguenza, l'immagine aziendale che deriva dalla sola lettura del bilancio sociale non è aderente al vero e quindi non rispecchia l'effettiva realtà aziendale.

2. Pericolo che ciò che le aziende comunicano agli esterni sia fuorviante → Spieghiamo. Come anticipato illustrando la problematica inerente alla non omogeneità e conseguente non comparabilità tra bilanci sociali, le imprese che decidono di redigere il bilancio sociale non sono obbligate ad affrontare in esso tutte le tematiche rientranti sotto il cappello della CSR, ma possono scegliere quali trattare e quali no. Inoltre, una volta deciso quali temi trattare nel bilancio sociale, le aziende non sono sottoposte ad un contenuto minimo obbligatorio in merito a queste tematiche, ma possono decidere cosa dire e cosa non dire in merito ad ognuna di esse nel bilancio sociale. È facile quindi intuire che le imprese che decidano di stilare tale documento potrebbero essere tentate a riportare in esso solo le informazioni -non finanziarie- che vanno a proprio vantaggio e non anche quelle che remerebbero loro contro. In questo caso, diversamente dal caso precedente (1.), ciò che le aziende comunicano all'esterno attraverso il proprio bilancio sociale è sì corrispondente al vero, ma pur sempre incompleto e quindi fuorviante, di conseguenza possiamo dire che anche in questo caso, come nel precedente (1.), l'immagine aziendale che emerge dall'esclusiva lettura del bilancio sociale non è aderente al vero e, quindi, non rispecchia l'effettiva realtà aziendale.

È proprio con riferimento a tale pericolo che è stato introdotto il concetto di "implementation likelihood", ossia di "probabilità di attuazione/di implementazione" (le aziende hanno realmente implementato quanto comunicato attraverso il bilancio sociale? In altri termini, le parole riflettono le azioni?): uno dei metri con cui è possibile giudicare e quindi valutare il documento bilancio sociale consta nella probabilità che le informazioni (non finanziarie) in esso contenute siano effettivamente e realmente state attuate e implementate dall'impresa cui il bilancio sociale si riferisce²⁶.

²⁶ "A crucial issue in this regard is whether companies have really implemented (and internalised) the things they include in their report, or, to put it differently, do the words reflect their deeds? ... Comparable to what other research on corporate codes of conduct has designated as 'compliance likelihood', the concept of 'implementation likelihood' is introduced for this purpose. A sustainability report can be judged for the likelihood that its contents have indeed been implemented within an organisation".

Quelli appena esposti²⁷ furono due tra i più rilevanti problemi che sorsero contestualmente e conseguentemente alla nascita del bilancio sociale.

Come precedentemente anticipato, possiamo in qualche modo affermare che furono proprio tali problematiche a scatenare e quindi scandire l'evoluzione di tale documento. Infatti, fu proprio anche per rimediare ad esse che negli ultimi anni del XX secolo e all'inizio del XXI secolo sorsero i primi cosiddetti *standard (o modelli) di rendicontazione socio-ambientale* che possiamo dire essere stati un primo tentativo²⁸ di soluzione ai problemi (1) della non omogeneità e conseguente non comparabilità tra i vari bilanci sociali e (2) del pericolo di inconsistenza delle informazioni non finanziarie contenute nel bilancio sociale e dunque comunicate dalle aziende all'esterno attraverso tale documento²⁹.

Tratto dalla pagina 59 dell'articolo "A decade of sustainability reporting: developments and significance" scritto da Ans Kolk e contenuto all'interno della rivista "International Journal of Environment and Sustainable Development" (vol. 3, no.1, 2004).

²⁷ Ci stiamo riferendo al problema della non omogeneità e conseguente non confrontabilità tra bilanci sociali e al problema del pericolo di inconsistenza delle informazioni non finanziarie contenute in questo documento.

²⁸ Da mettere in evidenza è il fatto che parliamo di "tentativo di soluzione". Spieghiamo: come vedremo, l'introduzione di tali standard di rendicontazione extra-economica risolse solo *parzialmente* le due problematiche esaminate poc'anzi, le quali, infatti, seppur in maniera più contenuta, rimasero anche a seguito dell'introduzione di tali modelli.

²⁹ Focalizzandoci un attimo sul solo problema relativo al *pericolo di inconsistenza* delle informazioni - non finanziarie- contenute nel bilancio sociale, possiamo affermare quanto segue. Il fatto che l'introduzione di questi standard di rendicontazione socio-ambientale sia da considerare anche come un tentativo di soluzione a tale problematica è dimostrato anche da quanto riportato in queste poche righe (tratte dalla pagina 59 dell'articolo "A decade of sustainability reporting: developments and significance" scritto da Ans Kolk e contenuto all'interno della rivista "International Journal of Environment and Sustainable Development" -vol. 3, no.1, 2004-): "a crucial issue in this regard is whether companies have really implemented (and internalised) the things they include in their report, or, to put it differently, do the words reflect their deeds? **The whole quest for appropriate (standardised) performance indicators and the request for external verification originate from this question.** ... Comparable to what other research on corporate codes of conduct has designated as 'compliance likelihood', the concept of 'implementation likelihood' is introduced for this purpose. A sustainability report can be judged for the likelihood that its contents have indeed been implemented within an organisation. **In the past few years, different attempts have been made to increase this implementation likelihood of reports, although implicitly or unconsciously, by building and spreading knowledge about performance measurement, by standardisation of reporting and accounting, and external verification.** A major impetus has been the work of the Global Reporting Initiative (GRI), ..." (traduzione approssimativa: le aziende hanno davvero implementato (e interiorizzato) le cose che hanno incluso nel loro bilancio sociale? In altri termini, le loro parole riflettono le loro azioni? **È proprio da questa domanda che hanno origine l'intera ricerca di appropriati (standardizzati) indicatori di performance e la richiesta di verifica esterna.** ... Paragonabile a quello

Di questo parleremo approfonditamente nel successivo paragrafo di questo elaborato (1.1.2).

§ 1.1.2 L'introduzione degli standard di rendicontazione socio-ambientale: ultimi anni XX secolo e inizio XXI secolo

Prima di addentrarci nello studio della tematica inerente agli *standard di rendicontazione socio-ambientale*, è di fondamentale importanza fare la seguente precisazione. Quello che noi fino ad ora abbiamo chiamato "bilancio sociale" in realtà, con lo scorrere del tempo, ha assunto molteplici e diverse denominazioni, e ciò anche in ragione del fatto che, essendo uno strumento di natura volontaria, non essendo il suo contenuto soggetto ad alcuna regolamentazione stringente³⁰, e ricoprendo tematiche che spaziano dal rispetto dei diritti umani alla salvaguardia dell'ambiente (ecc.), di conseguenza le aziende stesse che nel tempo lo hanno stilato e che tutt'oggi decidono di stilarlo (così come i molteplici studiosi che nel

che altre ricerche sui codici di condotta aziendali hanno designato come "probabilità di conformità", viene introdotto il concetto di "probabilità di attuazione". Un bilancio sociale può essere valutato per la probabilità che il suo contenuto sia effettivamente stato implementato all'interno di un'organizzazione. **Negli ultimi anni, sebbene implicitamente o inconsciamente, diversi tentativi sono stati fatti per aumentare questa probabilità di attuazione di quanto riportato dalle aziende in questo documento (bilancio sociale) attraverso la costruzione e la diffusione di conoscenze sulla misurazione della performance, attraverso la standardizzazione della rendicontazione e della contabilità e la verifica esterna. Un importante impulso è stato il lavoro della Global Reporting Initiative (GRI).**

Osservazione. A ben vedere, in aggiunta nonché ad integrazione e completamento dell'introduzione degli standard di rendicontazione extra-economica, anche altri sono stati i tentativi fatti per cercare di risolvere questo problema relativo al pericolo di inconsistenza delle informazioni –non finanziarie– contenute nel bilancio sociale e quindi per cercare di aumentare la cosiddetta "implementation likelihood" di quanto riportato dalle imprese in questo documento: la ricerca di appropriati, nonché standardizzati, indicatori di performance; la costruzione e la diffusione di conoscenze sulla misurazione della performance; l'introduzione della verifica esterna. Quindi, riassumendo, i diversi e tra loro complementari tentativi di risoluzione alla problematica in questione sono i seguenti: 1. Ricerca di appropriati, nonché standardizzati, indicatori di performance 2. Costruzione e diffusione di conoscenze sulla misurazione della performance, 3. Introduzione della verifica esterna, 4. Introduzione degli standard di rendicontazione extra-economica.

³⁰ Come già detto, non è mai stato emanato e tutt'ora non esiste alcun regolamento che obblighi le imprese che scelgono di redigere e che quindi redigono il bilancio sociale a dar esso una determinata forma e un determinato contenuto (gli standard di rendicontazione extra-economica oggetto di questo paragrafo forniscono infatti sole e semplici indicazioni che le aziende possono seguire nella stesura del bilancio sociale come anche non seguire).

tempo si sono occupati dello studio di tale documento) lo hanno denominato e continuano a denominarlo in diversi modi a seconda del contenuto: bilancio ambientale, bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, bilancio di responsabilità, ecc. (ad esempio, un'impresa focalizzata maggiormente sulle tematiche ambientali può facilmente essere indotta a chiamare tale documento "bilancio ambientale", mentre un'altra impresa che nella stesura del documento si è focalizzata in misura maggiore sulle tematiche sociali può essere indotta a chiamare tale documento "bilancio sociale"). Una delle denominazioni più recenti e maggiormente utilizzate è "report di sostenibilità", di conseguenza d'ora in avanti, per ragioni di chiarezza espositiva, ci riferiremo a tale documento chiamandolo più o meno sempre in tal modo, tenendo però a mente che in realtà tutt'oggi le aziende che decidono di stilare tale documento possono chiamarlo come vogliono (report sociale, report ambientale, report di sostenibilità, report di responsabilità, ecc.).

Fatta quest'importante precisazione, torniamo a noi e quindi al tema oggetto di studio di questo paragrafo (1.1.2): gli standard di rendicontazione socio-ambientale.

Come anticipato nel precedente paragrafo, numerosi furono i problemi che sorsero contestualmente alla nascita del report di sostenibilità. Due tra i più, a mio parere, rilevati furono il problema della non omogeneità e conseguente non comparabilità tra report di sostenibilità redatti da diverse aziende e il problema del pericolo di inconsistenza delle informazioni –non finanziarie- contenute in tale documento, problemi questi che, ovviamente, indussero i vari stakeholder aziendali a richiedere alle singole imprese -che decidevano di redigere il report di sostenibilità- di fornire informazioni –non finanziarie- più chiare e trasparenti (questione inerente al pericolo di inconsistenza) e a queste stesse imprese ma considerate nel loro complesso (e non singolarmente) di redigere report di sostenibilità che fossero maggiormente omogenei e quindi maggiormente confrontabili tra loro (questione inerente alla non omogeneità e conseguente con comparabilità). Le aziende che decidevano di stilare il report di sostenibilità si sono dunque trovate di fronte:

- Da un lato, ad una domanda di informazioni il più chiare e trasparenti possibili, oltre che approfondite;

- Dall'altro, ad una domanda di una maggiore comparabilità tra i diversi report di sostenibilità redatti da aziende simili tra loro (per dimensione, struttura di governance, settori e mercati di riferimento, ecc.).³¹

Furono proprio da un lato questa domanda di chiarezza e trasparenza (questione inerente al pericolo di inconsistenza) e dall'altro questa domanda di maggiore confrontabilità (questione inerente alla non omogeneità e conseguente con comparabilità) riferite al documento report di sostenibilità ad implicare la nascita, intorno alla fine degli anni '90, dei primi standard di rendicontazione socio-ambientale, standard che, con il passare del tempo, si sono moltiplicati, ed infatti, ad oggi, le aziende che decidono di redigere il report di sostenibilità possono vantare di numerosi e diversi modelli di rendicontazione cui, se vogliono, possono riferirsi.

Da chiarire fin da subito è il fatto che, nonostante questi modelli di rendicontazione extra-economica siano nati e quindi siano stati introdotti anche in risposta alle domande di cui sopra e, quindi, come tentativi di soluzione ai problemi della non omogeneità e conseguente non confrontabilità tra report di sostenibilità e del pericolo di inconsistenza delle informazioni – non finanziarie- contenute in questo documento, tuttavia, come anticipato nel paragrafo 1.1.1, la loro introduzione risolse solo parzialmente tali questioni, ed infatti ancora oggi, seppur in maniera più contenuta, il documento report di sostenibilità è caratterizzato e dunque permeato da queste problematiche.

Diverse sono le ragioni per cui neppure l'introduzione di questi standard di rendicontazione extra-economica è riuscito a risolvere del tutto i problemi della non omogeneità e conseguente non comparabilità tra report di sostenibilità e del pericolo di inconsistenza delle informazioni contenute in tale documento, ma tre sono, a mio parere, i motivi maggiormente rilevanti:

1. Applicazione su base volontaria (i modelli di rendicontazione socio-ambientale vengono applicati solo da quelle aziende che volontariamente decidono di far riferimento ad essi);
2. Esistenza di tanti e tra loro diversi standard di rendicontazione socio-ambientale;

³¹ Tratto da: pagine 16, libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale", di Luca Bisio.

3. Non tutti gli standard di rendicontazione extra-economica sono sottoposti a verifica esterna o a certificazione esterna.

Focalizziamo la nostra attenzione sul problema della non omogeneità e conseguente non comparabilità tra report di sostenibilità: perché neppure l'introduzione degli standard di rendicontazione extra-economica è riuscito a risolvere del tutto tale questione?

Il fatto che si tratti di modelli di rendicontazione cui le aziende -che decidono di stilare il report di sostenibilità- se vogliono possono riferirsi, ma cui non sono obbligate riferirsi, implica che i report di sostenibilità stilati da quelle organizzazioni che per la loro stesura non hanno fatto riferimento ad alcuno standard di rendicontazione saranno con molta probabilità assai diversi dagli altri report di sostenibilità redatti da altre imprese. Inoltre, se si considera la circostanza secondo la quale esistono numerosi standard di rendicontazione extra-economica che sono tutti molto diversi tra loro, si intuisce subito come anche i report di sostenibilità stilati da aziende che, per la loro redazione, hanno seguito le linee guida impartite da uno dei vari standard possono comunque essere molto diversi tra loro a seconda di quale tra i diversi standard l'azienda si è riferita.

Focalizziamo ora invece la nostra attenzione sul problema del pericolo di inconsistenza delle informazioni contenute nel report di sostenibilità: perché neppure l'introduzione degli standard di rendicontazione extra-economica è riuscito a risolvere del tutto tale questione?

Come anticipato poc'anzi, esistono numerosi modelli di rendicontazione socio-ambientale che sono l'uno diverso dall'altro. I tratti distintivi sono molti e di varia natura, e uno di questi risiede nel diverso livello di garanzia fornito agli stakeholder aziendali in merito all'attendibilità delle informazioni –non finanziarie- riportate nel report di sostenibilità redatto in ottemperanza a quanto indicato dallo standard stesso. Esistono infatti modelli di rendicontazione che, tra le varie cose, prevedono anche la *possibilità*³² di poter contare sull'ausilio di un soggetto terzo indipendente³³ che verifichi il rispetto delle linee guida

³² Da sottolineare è il fatto che si tratta di una *possibilità*.

³³ "Sono qualificabili come *assurance provider* esterni: le società di revisione (ad esempio Deloitte, Ernst&Young, KPMG, PwC), le società di certificazione (ad esempio, DNV GL, SGS ecc.), le società di consulenza e *assurance* sulla CSR (ad esempio, The Reassurance Network, Solstice ecc.), singoli professionisti, *opinion* e ONG *leader* (si pensi ad esempio a John Elkington e Julia Hailes fondatori di Sustainability o a Jonathon Porritt cofondatore e direttore del Forum for The Future ecc.), *stakeholder panel*, organizzazioni della società civile (ad esempio, WWF, Rainforest Alliance ecc.), istituzioni accademiche". Tratto da pagina 93 del libro "*Corporate responsibility reporting e assurance* esterna. Profili teorici, criticità e prospettive" di Lara Tarquinio.

impartite dallo standard stesso (verifica esterna), modelli che prevedono addirittura la *possibilità*³⁴ che a questa verifica esterna possa conseguire il rilascio di una certificazione che attesti “la rispondenza dell’operato aziendale allo standard scelto”³⁵ (certificazione esterna), ma esistono anche modelli che non prevedono la *possibilità* di alcuna verifica esterna e quindi tantomeno di alcuna certificazione esterna (né verifica esterna né certificazione esterna)³⁶. Ovviamente, nel caso in cui un’azienda decida di redigere il report di sostenibilità e decida di redigerlo o seguendo le linee guida impartite da uno degli standard di rendicontazione tra quelli rientranti nella prima o nella seconda categoria ma senza avvalersi della possibilità rispettivamente della verifica esterna o della certificazione esterna oppure seguendo le linee guida impartite da uno degli standard di rendicontazione tra quelli rientranti nella terza categoria (né verifica esterna né certificazione esterna), il pericolo e quindi il dubbio che quanto riportato in tale documento non sia corrispondente al vero o comunque sia fuorviante rimane. Così come il problema rimane aperto nel caso in cui il report di sostenibilità sia stato stilato o in ottemperanza alle linee guida impartite da uno di quegli standard che prevedono sì la possibilità di una verifica esterna o di una verifica esterna seguita da una certificazione esterna ma senza avvalersi di tale possibilità oppure in ottemperanza alle linee guida impartite da uno di quegli standard che non prevedono la possibilità né della verifica esterna né tantomeno della certificazione esterna, allo stesso modo e a maggior ragione ovviamente il problema permea anche i report di sostenibilità di quelle aziende che hanno deciso di stilarlo senza far riferimento ad alcuno standard di rendicontazione socio-ambientale.

Fatta questa premessa di carattere generale, entriamo ora nel dettaglio andando ad esaminare approfonditamente che cosa intendiamo effettivamente quando parliamo di *standard (o modelli) di rendicontazione socio-ambientale*.

³⁴ Da sottolineare è il fatto che si tratta di una *possibilità*.

³⁵ Tratto dal seguente sito web: <http://wisesociety.it/economia-e-impresa/certificazioni-cosa-sono-a-chi-servono-come-si-ottengono/>

³⁶ La circostanza secondo la quale esistono modelli di rendicontazione socio-ambientale che prevedono la verifica esterna, altri che prevedono addirittura la certificazione esterna, mentre altri ancora che, invece, non prevedono né la verifica esterna né tantomeno la certificazione esterna, è un’informazione tratta dal libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio (pagina 64).

Gli standard di rendicontazione socio-ambientale, “nati in risposta ad una domanda più o meno latente di rendicontazione della CSR”³⁷, sono sostanzialmente delle linee guida (degli standard), “creati da organismi privati, consorzi di imprese ed istituti di ricerca con l’obiettivo di migliorare gli strumenti gestionali e di comunicazione dell’azienda e di diffondere le pratiche di CSR”,³⁸ che le aziende che decidono di redigere il report di sostenibilità possono scegliere di seguire per la stesura di questo documento.

Da sottolineare è il fatto che l’applicazione di tali standard di rendicontazione è puramente volontaria. Sofferamoci un attimo su questa affermazione. Gli *standard di rendicontazione socio ambientale* non devono essere utilizzati obbligatoriamente dalle imprese (che scelgono di redigere il report di sostenibilità) nella e per la stesura del report di sostenibilità: si tratta di sole e semplici indicazioni che le imprese che decidono di stilare tale report possono decidere di seguire nella sua stesura come anche di non seguire. Nel caso in cui decidano di non riferirsi ad alcuno di questi standard, le aziende che decidono di stilare tale documento possono dar esso la forma e il contenuto che vogliono. Non sono infatti mai stati emanati, e tutt’ora non esistono, regolamenti stringenti che obblighino le imprese che decidono di redigere il report di sostenibilità a stilarlo dando esso una determinata forma e un determinato contenuto. È dunque possibile affermare che un’azienda che dovesse decidere di redigere il report di sostenibilità, potrebbe decidere di redigerlo seguendo le indicazioni fornite –in merito a forma e contenuto- da uno degli standard di rendicontazione socio ambientale che sono stati ideati nel tempo oppure potrebbe decidere di redigerlo senza senza fare riferimento ad alcuno standard di rendicontazione dando quindi a tale documento la forma e il contenuto che essa stessa ritiene più opportuno (a ben vedere, in quest’ultimo caso possiamo far rientrare, oltre alla semplice circostanza in cui l’azienda redige il report di sostenibilità totalmente ed esclusivamente su propria iniziativa, anche quelle circostanze nelle quali l’azienda o prende solo spunto da uno degli standard -in questo caso l’azienda segue solo alcune delle indicazioni fornite da esso stilando invece su propria iniziativa la restante parte del documento- oppure

³⁷ Tratto da: pagina 131, libro “La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi”, di Adalberto Perulli.

³⁸ Tratto dal seguente sito web: http://www.profilereports.com/socialpedia_category/dottrine-teorie-concetti/scienze-naturali-fisica-matematica/standard-di-rendicontazione-sociale-ambientale/

prende spunto da più di uno standard di rendicontazione integrandoli tra loro -in questo caso l'azienda va quindi sostanzialmente ad integrare le indicazioni fornite da più standard di rendicontazione-).

Sintetizzando, possiamo quindi dire che, non solo il report di sostenibilità è un documento redatto su base volontaria, ma anche gli stessi standard di rendicontazione socio ambientali - che sono stati introdotti per fornire una qualche linea guida/indicazione di massima alle aziende che dovessero decidere di stilare tale documento- sono utilizzati su base volontaria.

Abbiamo già più volte ribadito che, ad oggi, esistono numerosi standard di rendicontazione extra economica che sono l'uno diverso dall'altro.

Una delle ragioni alla base di questa diversità è da ricercarsi nel diverso paese d'origine: standard di rendicontazione nati e sviluppati in paesi diversi è molto probabile assumano caratteristiche e connotazioni diverse e ciò anche in ragione del fatto che realtà d'impresa e rapporto impresa-stakeholders sono due aspetti che possono cambiare, anche notevolmente, da paese a paese³⁹.

Come anticipato, tra i molti e di varia natura tratti che distinguono i vari modelli di rendicontazione extra-economica, uno è da ricercarsi nel diverso livello di garanzia fornito agli stakeholder aziendali in merito all'attendibilità delle informazioni –non finanziarie- riportate nel report di sostenibilità stilato in ottemperanza a quanto indicato dai modelli di rendicontazione stessi. Esistono infatti:

- Standard di rendicontazione socio-ambientale che prevedono la *possibilità*⁴⁰ di una verifica esterna (ad esempio: GRI, AA1000);
- Standard di rendicontazione socio-ambientale che prevedono la *possibilità*⁴¹, a seguito della verifica esterna, di una certificazione esterna (ad esempio: SA 8000);

³⁹ Tratto da pagina 131 del libro “La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi” il cui autore è Adalberto Perulli.

⁴⁰ Da mettere in evidenza è il fatto che si tratta di una *possibilità*.

⁴¹ Da mettere in evidenza è il fatto che si tratta di una *possibilità*.

- Standard di rendicontazione socio-ambientale che non prevedono la *possibilità* né di una verifica esterna né tantomeno di una certificazione esterna (ad esempio: ISO 26000).

Quella appena illustrata è solo una delle possibili classificazioni dei vari standard di rendicontazione socio-ambientale, e non è neanche la più importante e conosciuta.

Più famosa è infatti la classificazione che distingue tra:

- *Standard di rendicontazione extra-economica con enfasi sul contenuto – o, alternativamente, con enfasi sul documento*⁴²

“I modelli con enfasi sul documento mirano a individuare gli elementi essenziali che dovranno essere presenti nel documento e a definire i principi per poterlo redigere. Seguendo questa impostazione ci si concentra molto sulla stesura del report perdendo di vista la vera valenza dell’introduzione della responsabilità sociale, che porta al ri-orientamento dell’intera struttura”⁴³.

- *Standard di rendicontazione extra-economica con enfasi sul processo*⁴⁴

“I modelli con enfasi sul processo ritengono la stesura del report l’ultimo passo di ri-orientamento dell’impresa, il report completa il processo attraverso la sua funzione di comunicazione all’esterno dei risultati raggiunti”^{45, 46}.

⁴² Più sinteticamente: standard di rendicontazione extra-economica di contenuto.

⁴³ Tratto da: pagina 132, libro “La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi” il cui autore è Adalberto Perulli.

⁴⁴ Più sinteticamente: standard di rendicontazione extra-economica di processo.

⁴⁵ Tratto da: pagina 132, libro “La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi” il cui autore è Adalberto Perulli.

⁴⁶ Un po’ come, e lo vedremo nel prosieguo di tale elaborato, il report integrato (di cui parleremo in seguito) è da considerare come il solo *risultato finale* del più complesso processo di reporting integrato (per supportare il quale è necessario un “pensare integrato” - “integrated thinking” -). Ed infatti, gli stessi Andrea Gasperini e Federica Doni nel loro articolo intitolato “Integrated thinking e bilancio integrato” scrivono “il pensare integrato è la chiave per la definizione di un processo di reporting integrato di successo mentre il bilancio integrato ne rappresenta il *prodotto finale*” (tratto dalla pagina 25 dell’articolo “Integrated thinking e bilancio integrato” scritto da Andrea Gasperini e Federica Doni e pubblicato nella rivista “Amministrazione & Finanza” – n.9/2015-).

Ed è proprio a questa classificazione che noi faremo riferimento quando, tra poco, andremo ad analizzare alcuni tra i tanti modelli di rendicontazione esistenti.

Come vedremo in tale sede, in realtà esiste un modello di rendicontazione che non rientra in nessuna delle due macro-categorie, ma si posiziona invece a cavallo tra esse: si tratta del modello di rendicontazione socio-ambientale ISO 26000, definito *standard di rendicontazione metodologico*. Lo stesso Luca Bisio nel suo libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” afferma che lo standard di rendicontazione socio-ambientale ISO 26000 può “essere definito come una norma metodologica che si pone a monte sia del processo che del “prodotto” rendiconto sociale”⁴⁷.

Dunque, in realtà, a ben vedere, volendo essere precisi, è possibile distinguere tra:

- Standard di rendicontazione extra economica di contenuto;
- Standard di rendicontazione extra economica di processo;
- Standard di rendicontazione extra economica metodologico.

Pur essendo tra loro molto diversi, tuttavia è comunque possibile rintracciarne degli elementi comuni. È infatti possibile:

1. Delineare un denominatore comune a pressoché tutti i modelli di rendicontazione socio-ambientali esistenti: lo scopo cui tendono.
2. Rintracciare due tendenze di fondo che caratterizzano l’evoluzione di pressoché tutti gli standard di rendicontazione extra economica.

Soffermiamoci sul punto 1: lo scopo cui tendono pressoché tutti i modelli di rendicontazione socio-ambientali.

Nonostante assumano connotazioni molto diverse tra loro, tuttavia è comunque possibile rintracciare un elemento che accomuna pressoché tutti gli standard di rendicontazione extra economica, vale a dire lo scopo cui tendono.

Viene allora spontaneo porsi una domanda: in che cosa consiste questo scopo “comune”? Come si articola?

In realtà, a ben vedere, non si tratta di un solo scopo “comune”, infatti sono sostanzialmente tre gli obiettivi che contraddistinguono pressoché tutti gli standard di rendicontazione extra economica:

⁴⁷Tratto dal libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio (pagina 62).

- a. “Offrire agli stakeholder informazioni adeguate, attendibili e controllabili, tali da consentire loro di formarsi un giudizio motivato sul comportamento complessivo dell’organizzazione;
- b. Sviluppare un dialogo tra organizzazione e portatori di interesse, promuovendo il miglioramento continuo dei rapporti;
- c. Promuovere, all’interno dell’organizzazione, un senso diffuso di responsabilità sociale.”⁴⁸.

Detto ciò, è però, a mio parere, importante sottolineare il fatto che, nonostante questi tre obiettivi caratterizzino sostanzialmente tutti i modelli di rendicontazione extra economica, tuttavia non tutti i modelli riescono a soddisfare tutti questi obiettivi in egual misura: ci saranno standard che soddisfano meglio di altri l’obiettivo a, così come invece ci saranno altri standard che soddisfano meglio di altri l’obiettivo c, e via così. Volendo calarci nel concreto, è possibile fare i seguenti esempi: esempio 1) gli standard di rendicontazione socio-ambientale che prevedono una verifica esterna o, a maggior ragione, gli standard di rendicontazione socio-ambientale che prevedono addirittura una certificazione esterna soddisferanno sicuramente in misura maggiore l’obiettivo a rispetto a quegli standard di rendicontazione che, invece, non prevedono né una verifica esterna né tantomeno una certificazione esterna; esempio 2) gli standard di rendicontazione extra economica con enfasi sul processo è molto probabile soddisfino maggiormente gli obiettivi b e c rispetto agli standard di rendicontazione con enfasi sul documento.

Passiamo ora invece ad analizzare il punto 2: le due tendenze di fondo che caratterizzano l’evoluzione di pressoché tutti gli standard di rendicontazione extra economica.

Come detto, un secondo elemento che accomuna sostanzialmente tutti gli standard di rendicontazione extra economica lo si può trovare analizzando l’evoluzione di questi modelli. Esistono infatti due tendenze di fondo che contraddistinguono l’evoluzione di pressoché tutti questi standard⁴⁹:

⁴⁸ Tratto da pagina 16 del libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” il cui autore è Luca Bisio.

⁴⁹ Le informazioni che seguono sono state tratte da due fonti:

- Libro “La responsabilità sociale dell’impresa: idee e prassi” di Adalberto Perulli (pagine 131-132);
- Libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio (pagine 16 e 17).

- Una prima tendenza vede il passaggio da standard di rendicontazione che, concentrandosi, tra tutti gli aspetti rientranti sotto il cappello della CSR, solo su alcuni (ad esempio: la pubblicazione del bilancio sociale, la valutazione etica degli investimenti, ecc.), di conseguenza si rivelano utili al fine di stilare report di sostenibilità indirizzati a singoli e determinati stakeholder (ad esempio: i lavoratori) a standard di rendicontazione che, invece, includendo e quindi disciplinando molteplici aspetti tra tutti quelli rientranti sotto il cappello della CSR (per non dire la globalità di questi aspetti), al contrario si rivelano utili al fine di stilare report di sostenibilità indirizzati alla globalità degli stakeholder. Dunque, a ben vedere, in realtà questa prima tendenza è così scomponibile e quindi articolabile: passaggio da standard di rendicontazione che si focalizzano su singoli aspetti della CSR a standard di rendicontazione che disciplinano pressoché tutti gli aspetti della CSR; passaggio da standard di rendicontazione utili alla stesura di report di sostenibilità indirizzati a singole e specifiche categorie di stakeholder a standard di rendicontazione utili alla stesura di report di sostenibilità indirizzati a pressoché tutte le categorie di stakeholder.
- Una seconda tendenza vede il passaggio da standard di rendicontazione utili alla stesura del report di sostenibilità di qualsiasi tipo d'impresa e, quindi, da standard di rendicontazione indirizzati alla globalità delle imprese, a standard di rendicontazione più specifici in quanto ognuno utile alla stesura dei report di sostenibilità di imprese appartenenti ad una determinata categoria e, quindi, a modelli di rendicontazione indirizzati ognuno ad una determinata categoria di imprese (ci saranno modelli di rendicontazione rivolti ad una specifica e determinata categoria di imprese e modelli di rendicontazione che, invece saranno rivolti ad un'altra e diversa tipologia di imprese), dove "determinata categoria di imprese" è da intendere come "imprese rientranti in un determinato settore", "imprese rientranti in un determinato comparto", "imprese di una determinata dimensione", ecc.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, passiamo ora ad analizzare nel dettaglio alcuni di questi modelli di rendicontazione socio-ambientale.

Come preannunciato, effettueremo questa disamina distinguendo tra *standard di rendicontazione con enfasi sul contenuto* e *standard di rendicontazione con enfasi sul*

processo. Più precisamente, con riferimento alla prima di queste due macro-categorie (*standard di contenuto*) analizzeremo il modello “SR⁵⁰ Guidelines G4 (GRI)”, mentre con riferimento alla seconda (*standard di processo*) analizzeremo i modelli “SA 8000⁵¹” e “AA1000⁵²”. Esamineremo inoltre anche il modello ISO 26000, che, come già detto, non appartiene a nessuna delle due macro-categorie appena citate, ma si posiziona a cavallo tra esse e viene definito *standard di rendicontazione metodologico*.

Standard di rendicontazione socio-ambientale con enfasi sul contenuto

GRI Sustainability Reporting Guidelines G4

Le GRI Sustainability Reporting Guidelines G4 rappresentano uno dei molteplici e variegati standard di rendicontazione socio ambientale esistenti. Più precisamente, si tratta dell’ultima versione di linee guida per la rendicontazione extra economica emanate dal Global Reporting Initiative (GRI).

Il Global Reporting Initiative è un ente no profit nato nel 1997 grazie e in seguito ad un’iniziativa promossa dalla Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)⁵³ congiuntamente alla United Nations Environment Programme (UNEP)⁵⁴ “con il fine di creare

⁵⁰ Acronimo di “Sustainability Reporting”.

⁵¹ Acronimo di “Social Accountability 8000”.

⁵² Acronimo di “Accountability 1000”.

⁵³ La Coalition for Environmentally Responsible Economies, il cui acronimo è appunto CERES, è un’organizzazione no profit statunitense (situata precisamente a Boston) istituita nel 1989 con lo scopo di difendere in qualche modo tutto ciò che rientra sotto il cappello della sostenibilità: l’organizzazione, infatti, riunisce le molteplici e diverse parti interessate (investitori, aziende e gruppi di interesse pubblico) al fine di accelerare ed espandere l’adozione di pratiche e soluzioni commerciali sostenibili per costruire una sana economia globale (non a caso l’organizzazione stessa indica come sua missione quella di “mobilitare la leadership degli investitori e degli affari per costruire un’economia globale prospera e sostenibile”).

Tratto da: [https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_\(organization\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(organization)) (e precisamente da questo pezzo di scritto: “Ceres is a non-profit sustainability advocacy organization based in Boston, Massachusetts. Founded in 1989, Ceres' mission is to "mobilize investor and business leadership to build a thriving, sustainable global economy". Ceres brings together disparate stakeholders - investors, companies and public interest groups - to accelerate and expand the adoption of sustainable business practices and solutions to build a healthy global economy.”)

⁵⁴ La United Nations Environment Programme, il cui acronimo è appunto UNEP, è un’organizzazione internazionale situata a Nairobi e fondata nel 1972 che opera al fine di tutelare l’ambiente (tra le varie

un supporto utile al rendiconto della performance sostenibile di organizzazioni di qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e Paese del mondo”⁵⁵, ossia, in altre parole, “al fine di accrescere l’efficacia e la qualità della rendicontazione di sostenibilità”⁵⁶.

Come detto, le GRI Sustainability Reporting Guidelines G4 rappresentano l’ultima versione di linee guida per la rendicontazione extra economica emanate dal Global Reporting Initiative. Diverse e molteplici sono state, infatti, le edizioni di linee guida per la rendicontazione socio ambientale (*GRI Sustainability Reporting Guidelines*⁵⁷) emanate nel corso del tempo da parte di questo ente⁵⁸: la prima edizione risale al 2000, la seconda (G2) al 2002, la terza (G3) al 2006, ed infine l’ultima nonché quarta edizione (G4) è stata pubblicata nel 2013 (precisamente nel mese di maggio)⁵⁹. Di tutte queste versioni, noi analizzeremo solo l’ultima, ossia l’edizione G4 (GRI Sustainability Reporting Guidelines G4).

cose che fa con questo scopo, una è quella di incoraggiare e quindi spingere verso un uso più sostenibile delle risorse naturali). Infatti, così come riportato nel sito web http://www.treccani.it/enciclopedia/unep_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/, l’UNEP “è un organo istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) con compiti specifici sui temi della tutela ambientale e dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Fa parte dell’articolato insieme di agenzie, fondi, commissioni e programmi specializzati su singoli temi che costituiscono il ‘Sistema Nazioni Unite’ e affiancano il funzionamento dell’Assemblea generale e del Consiglio economico-sociale”.

⁵⁵ Tratto dal seguente sito web: https://it.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative.

⁵⁶ Tratto da: pagina 2, articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

⁵⁷ In sintesi, GRI SR Guidelines.

⁵⁸ Le informazioni che seguono sono tratte dalle pagine 2 e 3 dell’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

⁵⁹ In realtà, quello intercorrente tra la terza e la quarta generazione non è stato un periodo di stallo:

- “Alle SR Guidelines G3 sono seguiti una serie di supplementi di settore, che hanno favorito la possibilità di un’applicazione congiunta delle stesse con altre linee guida di sustainability reporting, in particolare, con le previsioni del progetto Global Compact delle Nazioni Unite e con le ISO 26000 ...” (citazione tratta da pagine 2 e 3 dell’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti));
- Inoltre, “...successivamente il GRI ha pubblicato l’aggiornamento G3.1 delle SR Guidelines del 2006 ...” (citazione tratta da pagina 3 dell’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e

Prima di passare alla disamina di tale edizione delle GRI SR⁶⁰ Guidelines, ritengo fondamentale sottolineare il fatto che le linee guida emanate dal GRI⁶¹ rientrano tra quelle la cui diffusione e il cui utilizzo da parte delle aziende che decidono di stilare il report di sostenibilità è maggiore⁶², ed anzi, se ci basiamo su quanto scritto dallo stesso Lorenzo Magrassi nel suo articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*”⁶³, possiamo addirittura arrivare ad affermare che si tratta delle linee guida che, tra tutte, sono quelle in assoluto più diffuse ed utilizzate da tali aziende.

Quanto appena affermato è stato dimostrato, e quindi confermato, da uno studio illustrato da Lorenzo Magrassi nel suo articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*”.

IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti). Come si evince dalla lettura dell’articolo “Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria. Definizioni e criticità anche ai fini della compliance alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, sulla rendicontazione non finanziaria” (autori: Lorenzo Magrassi e Elisa Raoli; pagina: 26; appartenente agli articoli pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili), tale aggiornamento è stato emanato dal GRI nell’anno 2011.

⁶⁰ Acronimo di “Sustainability Reporting”.

⁶¹ Attenzione: sto facendo riferimento in generale alle linee guida emanate dal GRI, e non solo all’ultima edizione (G4) di tali linee guida. Come vedremo a breve, infatti, già antecedentemente al 2013 (che ricordiamo essere stato l’anno di emanazione delle SR Guidelines nella loro edizione G4) le linee guida pubblicate dal GRI rientravano tra le linee guida per la rendicontazione socio ambientale maggiormente diffuse e utilizzate (vedi grafico figura 1).

⁶² Ed infatti è lo stesso Marco Fasan ad affermare che “uno dei modelli di rendicontazione per il sustainability reporting più utilizzati e diffusi è il framework proposto da Global Reporting Initiative (GRI)”.

Citazione tratta da pagina 21 del libro “L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study”, i cui autori sono Marco Fasan e Stefano Bianchi.

⁶³ Ed infatti Lorenzo Magarssi nel suo articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” (pubblicato nel settembre 2015 e rientrante tra gli articoli scritti da soggetti facenti parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti), e precisamente a pagina 3, parla delle Sustainability Reporting Guidelines emanate dal GRI come dello “... standard maggiormente adottato nei processi di sustainability reporting ...”.

Da tale studio emerge come sin dai loro albori (e quindi sin dall'anno 2000⁶⁴) le linee guida emanate dal GRI abbiano riscontrato un ampio successo tra le aziende che decidevano di stilare il report di sostenibilità: come si può notare osservando il grafico riportato nella figura 1, già nel 2001⁶⁵ la quota di imprese che faceva riferimento ad esse per la stesura del proprio report di sostenibilità era salita al 2% (dall'ovvio 0 % iniziale), per poi continuare a salire incessantemente di anno in anno fino ad arrivare ad essere pari al 42% nel 2011⁶⁶.

I dati appena riportati sono riferiti ad un determinato campione di report di sostenibilità chiamato sinteticamente Co.Re.Di.⁶⁷. Volendo essere maggiormente certi che l'affermazione secondo la quale la diffusione delle linee guida pubblicate dal GRI continuò ad aumentare nel corso del tempo sia veritiera, è possibile verificare ciò considerando un maggior numero di campioni, e precisamente il campione Co.Re.Di., il campione G250⁶⁸, ed infine il campione

⁶⁴ Anno di pubblicazione della prima edizione delle GRI SR Guidelines.

⁶⁵ Anno in cui le GRI SR Guidelines cui le aziende –che sceglievano di redigere il report di sostenibilità– potevano riferirsi erano le GRI SR Guidelines nella loro prima edizione.

⁶⁶ Anno in cui le GRI SR Guidelines cui le aziende –che sceglievano di redigere il report di sostenibilità– potevano riferirsi erano le GRI SR Guidelines nella loro edizione G3.1.

⁶⁷ CorporateRegister.com Directory: il Co.Re.Di. è il più grande elenco online al mondo di report di sostenibilità emessi da aziende e altre organizzazioni (“the CorporateRegister.com CR Report Directory is the world's largest online directory of corporate responsibility (CR) reports issued by companies and other organisations” tratto dal seguente sito web <http://www.corporateregister.com/aboutreports.html>).


⁶⁸ Fortune Global 250. Di che cosa si tratta?

Come riportato nel “Journal of public policy & marketing : JPP&M : an annual publication of the Division of Research, Graduate School of Business Administration, the University of Michigan”, il Fortune Global 250 (G250) comprende le “top 250 companies of the Global Fortune 500” (tratto da: pagina 8, del “Journal of public policy & marketing : JPP&M : an annual publication of the Division of Research, Graduate School of Business Administration, the University of Michigan”, Volume 29, Edizione 1), ossia comprende le prime 250 aziende del Fortune Global 500.

Dunque, per meglio comprendere a che cosa ci riferiamo parlando di “Fortune Global 250”, dobbiamo prima dare una definizione almeno approssimativa del cosiddetto Fortune Global 500. La Fortune Global 500 è, molto sinteticamente, una classifica in cui sono elencati “i primi 500 gruppi economici mondiali” (tratto da: https://it.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500) in termini di fatturato.

È facile quindi intuire che la Fortune Global 250, includendo i primi 250 gruppi economici mondiali elencati nella classifica Fortune Global 500, altro non è che quella classifica che elenca i primi 250 gruppi economici mondiali in termini di fatturato, ed infatti gli stessi Gloria Fiorani, Roberto Jannelli, e Marco Meneguzzo nel loro libro “CSR 2.0 proattiva e sostenibile. Tra mercati globali e gestione della crisi”, parlando a proposito del G250, affermano che esso include “le 250 società più grandi al mondo per fatturato” (pagina 218 –nota 23-).

N100⁶⁹: “osservando insieme i dati di Co.Re.Di., G250 e N100, rilevati nel 2008, nel 2011 e nel 2013, salta subito all’occhio la crescita nell’adozione delle [GRI] SR Guidelines in tutti e tre i campioni”⁷⁰ (vedi figura 2).




Fonte: immagine tratta dall’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting” di Lorenzo Magrassi.⁷¹

⁶⁹ National 100: “N100 è il campione che include o le 100 maggiori aziende/gruppi di uno Stato per fatturato prodotto di 41 Paesi o l’aggregato delle aziende/gruppi di tutti i Paesi considerati (4100 società in totale nel 2013); il fatturato è in questo caso rilevato sulla base di classifiche stilate da fonti nazionali riconosciute o, laddove tali classifiche siano indisponibili, in base alla capitalizzazione di mercato o ad altre misurazioni di settore. N100 può quindi includere sia società quotate (di proprietà pubblica o privata) sia altre tipologie di aziende” (tratto da pagina 4 –nota numero 3 – dell’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti)).

⁷⁰ Tratto da pagina 4 dell’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

⁷¹ Immagine tratta da pagina 4 dell’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

Figura 2: Società e aziende con report CR redatti con le GRI SR Guidelines in G250, N100 e Co.Re.Di. negli anni 2008, 2011 e 2013



Fonte: rielaborazione dati KPMG International, "The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013", dicembre 2013 e CorporateRegister.com, "CR Perspectives 2013", novembre 2013.

Fonte: immagine tratta dall'articolo "GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting" di Lorenzo Magrassi.⁷²

Questa grande e repentina diffusione di tali standard di rendicontazione socio-ambientale li ha portati presto ad essere uno tra i modelli di rendicontazione extra-economica maggiormente diffusi e, dunque, maggiormente utilizzati da parte di quelle imprese che nel corso del tempo hanno deciso e che tutt'ora decidono di stilare il documento report di sostenibilità.

Ciò è facilmente dimostrabile se si confrontano la quota di organizzazioni che, nel tempo, per la stesura del report di sostenibilità ha fatto riferimento alle linee guida pubblicate dal GRI con la quota di organizzazioni che, invece, negli stessi anni, ha fatto riferimento ad altri standard di rendicontazione socio ambientale. È possibile effettuare tale confronto considerando la figura 1: come si può vedere, già nel 2005 le SR Guidelines emanate dal GRI⁷³ avevano raggiunto e accalappiato una così ampia fetta di aziende (precisamente, nell'anno 2005, il 25% delle aziende che scelsero di stilare il report di sostenibilità, scelsero di stilarlo seguendo le

⁷² Immagine tratta da pagina 5 dell'articolo "GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting" scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

⁷³ Nel 2005 le linee guida GRI di riferimento erano le GRI SR Guidelines nella loro edizione G2.

GRI SR Guidelines nella loro edizione G2) tale da poterle far rientrare tra le SR Guidelines⁷⁴ più diffuse e utilizzate; dal 2005 in poi, il numero di imprese che, per la stesura del proprio report di sostenibilità, optarono per le linee guida pubblicate dal GRI continuò a crescere⁷⁵ (con riferimento all'anno 2011, la quota di aziende che, per la stesura del report di sostenibilità, ha fatto riferimento alle linee guida pubblicate dal GRI arrivò ad essere pari al 42%), di conseguenza l'affermazione secondo la quale i modelli di rendicontazione extra-economica emanati dal GRI rientrano tra i modelli di rendicontazione extra-economica maggiormente diffusi e utilizzati rimase e tutt'ora rimane veritiera (c.v.d).

Ma a cos' è dovuta questa ampia e repentina diffusione delle linee guida emanate dal GRI? A cos' è da imputare il fatto che tali linee guida rientrino tra quelle maggiormente utilizzate, per non dire il fatto che siano in assoluto le più utilizzate?

Molteplici possono essere le ragioni alla base di questo loro successo, ma, a mio parere, una tra le più importanti risiede nella circostanza secondo la quale le linee guida emanate e pubblicate dal GRI siano pressoché sempre state in qualche modo un passo avanti a molte altre linee guida di rendicontazione socio ambientale. Perché scriviamo che le GRI SR Guidelines sono pressoché sempre state *un passo avanti* a molte altre linee guida di rendicontazione extra economica? Affermo ciò in considerazione del fatto che tali linee guida hanno pressoché sempre cercato di guidare le aziende alla redazione di report di sostenibilità che trattassero non solo a proposito di temi rientranti sotto il cappello della CSR (ambiente, società, ecc.), ma anche a proposito di tematiche maggiormente legate alla dimensione

⁷⁴ N.B: quando uso la locuzione "SR Guidelines" intendo riferirmi alla genericità degli standard di rendicontazione socio-ambientale, e non agli specifici standard di rendicontazione socio-ambientale emanati dal GRI; nel caso in cui io voglia riferirmi esclusivamente a questi ultimi, userò la locuzione "GRI SR Guidelines" o "SR Guidelines emanati dal GRI", ecc.

⁷⁵ Ed infatti, già considerando le GRI SR Guidelines nella loro edizione G3 (che ricordiamo essere state pubblicate nel 2006), è possibile affermare che tali linee guida furono, con riferimento alla loro epoca, uno tra i due standard di rendicontazione socio ambientale maggiormente utilizzati da parte di quelle aziende che, in quegli anni, decisero di redigere il report di sostenibilità (l'altro modello di rendicontazione extra economico che rappresentava, assieme alle GRI SR Guidelines G3, uno dei due standard di rendicontazione socio ambientale maggiormente utilizzati era il United Nations Global Compact Communication on Progress -UNGC COP-). *Informazione tratta da: pagina 24 dello studio intitolato "The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union" (2011), i cui autori sono: Katelijne van Wensen (CREM), Wijnand Broer (CREM), Johanna Klein (adelphi Consult), e Jutta Knopf (adelphi Consult), e i cui co-autori sono: Marjon van Opijnen (CREM) e Leo Verstappen (CREM).*

economica dell'azienda stessa⁷⁶, di conseguenza capiamo che i report di sostenibilità redatti dalle aziende in ottemperanza a quanto indicato dalle GRI SR Guidelines possono in qualche modo essere considerati delle sorte di ***“precursori del più moderno report integrato”*** (documento di cui parleremo approfonditamente nel paragrafo 1.2 di tale elaborato).

Abbiamo scritto che le GRI SR Guidelines sono *pressoché sempre* state un passo avanti a molte altre linee guida di rendicontazione extra economica, di conseguenza capiamo che questa caratteristica delle linee guida emanate dal GRI di considerare, oltre alle tematiche rientranti sotto il cappello della CSR, anche quelle legate alla sfera più strettamente economica dell'azienda ha contraddistinto pressoché tutte le edizioni delle GRI SR Guidelines, che, dunque, possono in qualche modo essere tutte considerate come delle sorte di *“precursori del report integrato”*.

Tuttavia, nonostante sostanzialmente tutte le versioni di standard di rendicontazione socio ambientale emanate nel corso del tempo dal GRI possano in qualche modo essere viste come dei *“precursori del report integrato”*, la quarta versione (GRI SR Guidelines G4) può a maggior

⁷⁶ Ed infatti *“l'assunto che sta alla base del GRI è quello che un'economia globale sostenibile dovrebbe combinare la redditività a lungo termine [dimensione economica] con un comportamento etico, la giustizia sociale e il rispetto per l'ambiente [tematiche legate alla CSR]. Questo comporta che le organizzazioni GRI friendly debbano considerare gli impatti economici, ambientali, sociali e di governance delle loro operazioni.”*

(Tratto da pagina 18 del libro *“Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale”* di Luca Bisio).

A tal proposito, è fondamentale fare almeno un accenno ad un importante concetto riferito alla CSR. Mi sto riferendo al concetto, o meglio, all'approccio cosiddetto *“Triple Bottom Line”*. Che cosa sottende questo approccio? Di che cosa si tratta?

Possiamo sinteticamente dire che *“the Triple Bottom Line is a young concept indicating a firm's success is not only determined by following the traditional bottom line, but comprises also other performance measurements”* (tratto da pagina 58 del libro *“Corporate Social Responsibility as an International Strategy”* di Christina Keinert), ed infatti, secondo tale approccio *“le imprese dovrebbero sviluppare investimenti sostenibili e decisioni societarie partendo dalla base (bottom), perseguendo simultaneamente tre obiettivi (triple-line): l'equità sociale, la qualità ambientale e la prosperità economica”* (tratto da pagina 287 del *“Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)”* di Marco Spiniello). Quindi, sostanzialmente, secondo tale approccio, le imprese, nell'assumere le loro decisioni, dovrebbero considerare contemporaneamente tre fattori, ossia il fattore sociale, il fattore ambientale e il fattore economico, dunque, in altri termini, dovrebbero perseguire contemporaneamente tre obiettivi, ossia l'equità sociale, la qualità ambientale e la prosperità economica.

ragione essere considerata tale in quanto “sembra potersi leggere tra le novità principali delle SR Guidelines G4 un aspetto più politico che tecnico, ovvero la dichiarata finalità di un prevedibile processo di sviluppo che le renda potenzialmente compatibili con la predisposizione di un report integrato”⁷⁷. Possiamo quindi concludere affermando che, tra tutte le generazioni di linee guida pubblicate negli anni dal GRI (che, abbiamo detto, possono tutte in qualche modo essere considerate delle sorte di “precursori del report integrato”), l’ultima generazione (GRI SR Guidelines G4) può essere in qualche modo considerata come il “**precursore *principe* del report integrato**”.

⁷⁸Detto ciò, possiamo ora passare alla parte più importante, ossia all’esame dettagliato delle *GRI Sustainability Reporting Guidelines G4*.

Ciò che andremo ad analizzare saranno sostanzialmente: la struttura di tali linee guida, il loro contenuto (ossia le indicazioni fornite da queste linee guida con riferimento: ai principi e ai criteri da seguire nella redazione del report di sostenibilità, a come applicare tali principi e criteri, ecc.), le fasi che contraddistinguono il percorso di redazione del report di sostenibilità, ed infine faremo un accenno anche alle due opzioni offerte da tale modello di rendicontazione extra economica in merito alla preparazione del report di sostenibilità in ottemperanza a quanto da esse stesse indicato.

→ Iniziamo descrivendo la *struttura* delle GRI SR Guidelines G4.

Lo scheletro di base delle GRI SR Guidelines G4 è molto semplice, infatti tali linee guida si articolano sostanzialmente in tre sezioni:

- 1. *G4 Reporting Principles and Standard Disclosures***
- 2. *G4 Implementation Manual***
- 3. *GRI G4 Faq***

⁷⁷ Tratto da pagina 3, dell’articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

⁷⁸ Molte delle informazioni che seguiranno sono tratte dai seguenti libri:

- “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio (pagine da 18 a 31);
- “Il bilancio d’esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali a confronto, informazioni non finanziarie e report integrato. Aggiornato ai D. Lgs. n. 139/2015 e n. 254/2016.” di Bartolini Monica (pagine da 258 a 260).

Con riferimento alla sezione *G4 Reporting Principles and Standard Disclosures* (sezione 1) è possibile effettuare un'ulteriore scomposizione. Considerando disgiuntamente i *Reporting Principles* e gli *Standard Disclosures* è possibile, infatti, identificare due ulteriori sotto-articolazioni:

Considerando i *Reporting Principles*, è possibile notare come questi si suddividono in due gruppi:

- a. *Principles for defining report content* (principi per la definizione del contenuto del report di sostenibilità);
- b. *Principles for defining report quality* (principi per la definizione della qualità del report di sostenibilità).

Passando agli *Standard Disclosures*, questi si articolano, e quindi si suddividono, in:

- a. *General Standard Disclosures*;
- b. *Specific Standard Disclosures*.

→ Definito lo scheletro (ossia la struttura), possiamo ora passare all'illustrazione del *contenuto* delle GRI SR Guidelines G4.

Per dare un ordine in qualche modo sensato a tale disamina, illustreremo il contenuto di tale standard di rendicontazione socio-ambientale basandoci sulla struttura dello stesso (aspetto appena descritto).

G4 REPORTING PRINCIPLES AND STANDARD DISCLOSURES

Partiamo quindi facendo riferimento alla sezione *G4 Reporting Principles and Standard Disclosures*.

È innanzitutto importante illustrare cosa contiene in linea generale questa sezione delle GRI SR Guidelines G4. Essa contiene sostanzialmente i principi e i criteri da seguire nella e per la redazione del report di sostenibilità.

Detto ciò, possiamo ora andare più in profondità andando ad esaminare più dettagliatamente questi principi e criteri. Per farlo, ci tornerà utile la suddivisione tra *Reporting Principles* e *Standard Disclosures* cui abbiamo accennato poc'anzi esaminando la struttura di tali linee guida.

Reporting Principles

Considerando i *Reporting Principles*, abbiamo detto che questi si suddividono a loro volta in due gruppi: a. *Principles for defining report content* (principi per la definizione del contenuto del report di sostenibilità), e b. *Principles for defining report quality* (principi per la definizione della qualità del report di sostenibilità).

Andiamo dunque ad elencare ed esaminare i principi rientranti in entrambe queste due macro-categorie.

a. Principles for defining report content

Come preannunciato, in tale aggregato rientrano quei principi utili ai fini della definizione del **contenuto** del documento report di sostenibilità.

Precisamente, tali principi sono quattro e sono così elencabili:

- **Inclusività – o coinvolgimento - degli stakeholder**
Secondo tale principio, l'organizzazione deve identificare i propri stakeholder ed illustrare ad essi, oltre all'attività svolta e ai relativi impatti, anche le modalità attraverso cui ha risposto alle loro aspettative ed ai loro interessi;
- **Contesto di sostenibilità**
In base a tale principio, l'impresa deve rendicontare agli stakeholder di cui sopra non solo con riferimento alla propria performance individuale, ma anche con riferimento alla propria performance collocata e quindi valutata nel più ampio contesto sociale, ambientale ed economico di riferimento (settoriale, locale, regionale o internazionale);
- **Materialità**
L'organizzazione deve rendicontare ai propri stakeholder solo a riguardo di quegli aspetti di natura economica, ambientale e sociale che potrebbero essere maggiormente rilevanti e significativi ai loro occhi;
- **Completezza**
Le informazioni contenute nel report di sostenibilità devono essere tali da permettere agli stakeholder di poter effettuare una valutazione completa e dunque ponderata e ragionata della performance dell'azienda nel periodo oggetto di rendicontazione;

perché ciò sia possibile, è necessario che l'azienda in questione illustri nel proprio report di sostenibilità anche scopo, limiti e tempistiche degli obiettivi che essa si propone di raggiungere.

b. Principles for defining report quality

Come anticipato, in tale categoria rientrano quei principi utili affinché le aziende redigano report di sostenibilità di **qualità**.

Tali principi sono sei e sono così elencabili:

- **Bilanciamento –o equilibrio-**
L'azienda deve rendicontare non solo con riguardo agli aspetti positivi della propria performance, ma anche con riguardo a quelli negativi⁷⁹;
- **Comparabilità**
L'organizzazione deve fornire ai propri stakeholder tutte quelle informazioni che possono tornar loro utili sia al fine di analizzare i cambiamenti della performance dell'organizzazione stessa nel tempo sia al fine di comparare la performance di questa rispetto a quella di altre aziende;
- **Accuratezza (buon livello di dettaglio)**
Le informazioni contenute nel report di sostenibilità devono avere un livello di dettaglio tale da permettere agli stakeholder aziendali di effettuare una valutazione completa, ponderata e ragionata dell'azienda cui il report si riferisce;
- **Tempestività**
L'azienda deve pubblicare il report di sostenibilità periodicamente e quindi con cadenza regolare; essa deve inoltre informare tempestivamente i propri stakeholder circa la pubblicazione di tale documento;
- **Chiarezza**
Le informazioni inserite nel report di sostenibilità devono essere chiare e comprensibili; in altri termini, non devono essere tali da confondere gli stakeholder che, infatti, come più volte detto, devono essere in possesso di tutti quegli strumenti

⁷⁹ Ciò è necessario affinché gli stakeholder aziendali siano in grado effettuare una valutazione completa, ponderata e ragionata dell'azienda in questione.

necessari al fine di effettuare una valutazione ragionata e competente dell'azienda cui il report fa riferimento;

- Affidabilità

“Le informazioni e i processi utilizzati per redigere il report devono essere raccolti, registrati, preparati, analizzati e comunicati in modo tale da poter essere oggetto di esame e da definire la qualità e la rilevanza delle informazioni”⁸⁰.

Standard Disclosures

Analizzati i principi da seguire durante la stesura del report di sostenibilità, possiamo ora ad esaminare quella parte delle GRI SR Guidelines G4 relativa agli *Standard Disclosures*.

In tale sezione delle linee guida, vengono sostanzialmente enunciate quali sono quelle informazioni che le aziende devono rendicontare ai propri stakeholder attraverso il report di sostenibilità; in altre parole, in questa sezione le linee guida illustrano alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità che informazioni inserire in esso.

Come anticipato parlando della struttura delle GRI SR Guidelines G4, gli *Standard Disclosures* si articolano in: a. *General Standard Disclosures*, e b. *Specific Standard Disclosures*.

a. General Standard Disclosures

Nella parte riferita agli *General Standard Disclosures* vengono sostanzialmente elencate quali sono quelle informazioni di carattere generale che le aziende devono inserire nel proprio report di sostenibilità, dove per informazioni di carattere generale intendo riferirmi a quelle informazioni che riguardano l'impresa complessivamente considerata.

Più precisamente, questa parte relativa all'informativa generale richiede che vengano descritti i seguenti aspetti relativi all'azienda cui il report si riferisce:

- Strategia aziendale

Sia generale, ma anche con specifico riferimento alla tematica relativa alla sostenibilità;

- Profilo organizzativo

⁸⁰ Tratto da pagina 23 del libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio.

Con profilo organizzativo si intendono informazioni quali ad esempio il nome dell'azienda, la sua localizzazione, se si tratta di un'azienda di prodotto e/o di servizio, prodotti e/o servizi offerti, informazioni sul personale, ecc;

- Perimetro di rendicontazione

Confini dell'area di rendicontazione e presenza di eventuali limitazioni al rispetto di tali confini;

- Coinvolgimento degli stakeholder

L'azienda deve elencare tutti i propri molteplici stakeholder, deve altresì descrivere le modalità di coinvolgimento degli stessi nonché illustrare le tematiche toccate durante il dialogo con essi;

- Informazioni sulla reportistica

L'organizzazione deve fornire ai propri stakeholder tutta una serie di informazioni generali con riferimento alla reportistica quali ad esempio il periodo di rendicontazione, l'addetto alla rendicontazione, le pratiche perseguite al fine di ottenere la verifica esterna –altrimenti detta “assurance esterna” - del documento report di sostenibilità da parte di una società di revisione indipendente, ecc.

A tal proposito, ritengo opportuno focalizzare un attimo l'attenzione sul punto *pratiche perseguite al fine di ottenere la verifica esterna del documento report di sostenibilità da parte di una società di revisione indipendente*. Ricordiamo infatti che, nel corso di tale elaborato, abbiamo diverse volte ribadito che una delle possibili classificazioni dei molteplici modelli di rendicontazione extra economica esistenti li distingue tra (1) modelli di rendicontazione socio ambientale che prevedono la *possibilità* di una verifica esterna, (2) modelli di rendicontazione socio ambientale che prevedono la *possibilità* - a seguito della verifica esterna - di una certificazione esterna, (3) ed infine modelli di rendicontazione socio ambientale che non prevedono la *possibilità* né di una verifica esterna né tantomeno di una certificazione esterna, e che i modelli di rendicontazione extra economica emessi dal GRI rientrano nella prima di queste tre categorie, ossia in quella denominata “modelli di rendicontazione socio ambientale che prevedono la *possibilità* di una verifica esterna”.

- Governance

L'impresa deve altresì fornire informazioni relative alla governance aziendale. Alcuni esempi di informazioni a tal proposito possono riguardare i seguenti aspetti: ruoli di vertice, regole interne attinenti alla struttura di governo, ecc.

- Ulteriori aspetti etici e relativi all'integrità

Infine, rientrano nella sfera attinente all'informativa di carattere generale (*General Standard Disclosures*) che le aziende che si avvalgono delle GRI SR Guidelines G4 devono inserire nel proprio report di sostenibilità tutte quelle informazioni atte a fornire ai molteplici stakeholder aziendali una rappresentazione dei valori dell'azienda cui il report si riferisce, nonché tutte quelle informazioni circa i comportamenti effettivamente tenuti dall'azienda al fine di permettere agli stakeholder di capire se questi siano o meno coerenti con l'integrità organizzativa e circa le modalità di garanzia da comportamenti che siano, invece, contrari all'etica (ossia immorali).

b. *Specific Standard Disclosures*

Analizzata la sezione riferita agli *General Standard Disclosures*, passiamo ora alla disamina della parte riferita invece agli *Specific Standard Disclosures*.

Mentre nella sezione *General Standard Disclosures* le linee guida oggetto di esame richiedono alle aziende di inserire nel proprio report di sostenibilità alcune informazioni generali riguardanti l'impresa complessivamente considerata, diversamente nella sezione *Specific Standard Disclosures* viene richiesto alle organizzazioni di fornire ai propri molteplici stakeholder alcune informazioni riguardanti specifici ambiti. Capiamo quindi che, se la sezione *General Standard Disclosures* richiede un'informativa di tipo generale, invece la sezione *Specific Standard Disclosures* richiede un'informativa specifica con riferimento ad alcuni specifici ambiti di rendicontazione.

Ma quali sono questi specifici ambiti a proposito dei quali le aziende che redigono il report di sostenibilità in ottemperanza a quanto richiesto dalle GRI SR Guidelines G4 devono fornire informazioni specifiche?

Gli ambiti oggetto di rendicontazione *specifici* sono i seguenti: ambito economico, ambito ambientale, ed infine ambito sociale.

Con riferimento ad ognuno di questi tre ambiti, le GRI SR Guidelines G4 richiedono alle aziende di fornire delle informazioni specifiche. Andiamo quindi ora ad illustrare nel dettaglio quali sono queste informazioni specifiche relative ad ognuno dei tre ambiti sopra elencati.

Ambito economico → Con riguardo al profilo economico, le linee guida richiedono alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità di fornire informazioni circa i seguenti aspetti: la propria performance economico-finanziaria, la propria presenza sul mercato, i propri impatti economici indiretti, ed infine circa le procedure di procurement da esse stesse adottate. Ma attenzione, perché le GRI SR Guidelines G4 non si fermano qua, ed infatti, per ognuno di questi aspetti appena enunciati elencano tutta una lista di indicatori e informazioni che devono essere inseriti nel report di sostenibilità:

Aspetti	Alcune tipologie di informazioni/indicatori da presentare nella rendicontazione
<i>Performance economica</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Costi e ricavi di gestione • Investimenti sul territorio di riferimento • Analisi rischi/opportunità delle scelte organizzative nei confronti dell'ambiente e del clima • Politiche sociali e previdenziali • Sussidi finanziari ricevuti dalla pubblica amministrazione
<i>Presenza sul mercato</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Politiche, pratiche e percentuali di spesa sui fornitori locali nelle sedi più significative • Procedure di assunzione di personale residente nelle sedi più significative e percentuale di <i>senior manager</i> locali
<i>Impatti economici indiretti</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Impatti attuali o attesi sulle comunità e le economie locali (con indicazione sia degli impatti positivi che di quelli negativi) • Valutazione del proprio impatto sulla produttività, competitività, ricchezza o altre variabili territoriali
<i>Procedure di procurement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Percentuale di prodotti e servizi acquistati localmente

Fonte: immagine tratta dal libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.⁸¹

Ambito ambientale → Con riguardo al profilo ambientale, le linee guida richiedono alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità di fornire informazioni circa i seguenti aspetti: i materiali utilizzati, i consumi energetici, la tutela della biodiversità, la sostenibilità ambientale dei prodotti e/o servizi da esse offerti, ed infine circa la compliance. Come nel caso dell'ambito economico, anche con riferimento al profilo ambientale le GRI SR Guidelines G4 elencano, per ognuno degli aspetti appena

⁸¹ Immagine tratta da pagina 26 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" scritto da Luca Bisio.

enunciati, tutta una lista di indicatori e informazioni che devono essere inseriti nel report di sostenibilità:

Aspetti	Alcune tipologie di informazioni/indicatori da presentare nella rendicontazione
<i>Materie prime</i>	<ul style="list-style-type: none"> • % di materie prime rinnovabili/non rinnovabili utilizzate nei processi produttivi • Quota di materiali riciclati utilizzati per la produzione di beni e servizi
<i>Energia</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consumi energetici da fonti rinnovabili/non rinnovabili • Risparmio energetico preventivato (se del caso) e realizzato
<i>Biodiversità</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione sulla posizione e sull'impatto delle sedi operative/ produttive rispetto a eventuali aree protette nelle vicinanze
<i>Prodotti e servizi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Forme di mitigazione degli impatti sull'ambiente dei prodotti e dei servizi
<i>Compliance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione su eventuali sanzioni monetarie o non monetarie subite

Fonte: immagine tratta dal libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.⁸²

Ambito sociale → Con riguardo al profilo sociale, le cose sono un po' più complesse. Scrivo che le cose sono un po' più complesse in quanto, diversamente dagli ambiti economico e ambientale, quello sociale, racchiudendo in sé diverse tematiche, è a sua volta scisso in altri quattro sotto-ambiti ognuno riferito ad una specifica tematica. I quattro sotto-ambiti in cui è diviso l'ambito sociale sono i seguenti: 1) pratiche e condizioni riguardanti la forza lavoro, 2) diritti umani, 3) impatti sulla società, 4) responsabilità d'impresa relativamente ai prodotti e/o servizi da questa offerti. Con riguardo ad ognuno di questi sotto-ambiti, le linee guida individuano diversi aspetti e richiedono alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità di fornire alcune informazioni su di essi (riferito agli aspetti); inoltre, per ognuno di questi aspetti, le linee guida elencano tutta una lista di indicatori e informazioni che devono essere inseriti nel report di sostenibilità. Volendo entrare nel dettaglio, andiamo quindi ora ad elencare i diversi aspetti, nonché i relativi indicatori e informazioni da inserire nel report di sostenibilità, con riferimento ad ognuno dei quattro sotto-ambiti di cui sopra.

1) Con riguardo al sotto-ambito *pratiche e condizioni riguardanti la forza lavoro*, le linee guida richiedono alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità di fornire informazioni circa i seguenti aspetti: occupazione, salute e sicurezza

⁸² Immagine tratta da pagina 27 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" scritto da Luca Bisio.

nell'ambiente lavorativo, parità di genere. Inoltre, per ognuno degli aspetti appena enunciati, le GRI SR Guidelines G4 elencano tutta una lista di indicatori e informazioni che devono essere inseriti nel report di sostenibilità:

Aspetti	Alcune tipologie di informazioni/indicatori da presentare nella rendicontazione
<i>Occupazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Numero totale e tasso di nuove assunzioni dei dipendenti nel periodo di riferimento, suddiviso per età, sesso e regione • Tasso di <i>turnover</i> del personale nel periodo di riferimento, suddiviso per età, sesso e regione • Segnalazione dei <i>benefit</i> a vantaggio dei dipendenti a tempo pieno ma non di quelli <i>part time</i>
<i>Sicurezza e salute sul lavoro</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza e operatività di un comitato per la salute e la sicurezza sul lavoro all'interno dell'organizzazione • % lavoratori rappresentati nel comitato salute e sicurezza sul lavoro
<i>Parità di trattamento tra uomini e donne</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Differenze salariali e remunerative tra uomini e donne nelle varie categorie di lavoratori e nelle varie sedi locali dell'organizzazione

Fonte: immagine tratta dal libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.⁸³

2) Con riguardo al sotto-ambito inerente ai *diritti umani*, le linee guida richiedono alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità di fornire informazioni circa i seguenti aspetti: lavoro minorile, libertà di associazione e di contrattazione collettiva. Inoltre, per ognuno di questi aspetti, le GRI SR Guidelines G4 elencano tutta una lista di indicatori e informazioni che devono essere inseriti nel report di sostenibilità:

Aspetti	Alcune tipologie di informazioni/indicatori da presentare nella rendicontazione
<i>Lavoro minorile</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza e quantificazione dei giovani lavoratori esposti a lavori pericolosi • Misure adottate al fine di perseguire lo scopo dell'abolizione del lavoro minorile
<i>Libertà di associazione e di contrattazione collettiva</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di garanzia della libertà di associazione e di contrattazione collettiva nelle diverse sedi • Attività di supporto da parte dell'organizzazione all'espletamento dei diritti dei lavoratori di associazione e di forme di contrattazione collettiva

Fonte: immagine tratta dal libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.⁸⁴

⁸³ Immagine tratta da pagina 28 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" scritto da Luca Bisio.

⁸⁴ Immagine tratta da pagina 28 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" scritto da Luca Bisio.

3) Con riguardo al sotto-ambito relativo agli *impatti delle attività aziendali sulla società* (altrimenti detto sotto-ambito relativo alla *performance aziendale sulla società*), le linee guida richiedono alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità di fornire informazioni circa i seguenti aspetti: comunità locali, anticorruzione, politiche pubbliche. Inoltre, per ognuno di questi aspetti, le GRI SR Guidelines G4 elencano tutta una lista di indicatori e informazioni che devono essere inseriti nel report di sostenibilità:

Aspetti	Alcune tipologie di informazioni/indicatori da presentare nella rendicontazione
<i>Comunità locali</i>	<ul style="list-style-type: none"> • % di attività/operazioni che prevedono nell'implementazione il coinvolgimento delle comunità locali • Valutazione di impatto ambientale/sociale • Programmi di sviluppo delle comunità locali
<i>Anticorruzione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazioni sul rischio-corruzione delle operazioni dell'organizzazione • Operazioni a rischio corruzione • Procedure, comunicazione e informazione anticorruzione implementate nell'organizzazione • Fenomeni corruttivi rilevati e azioni intraprese
<i>Politiche pubbliche</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi pubblici finanziari ed in natura ricevuti • Stima monetaria dei contributi pubblici in natura • Soggezione ad azioni legali (in qualità di convenuto) davanti alle Autorità <i>antitrust</i> pubbliche e giudicato delle medesime

Fonte: immagine tratta dal libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.⁸⁵

4) Infine, con riguardo al sotto-ambito relativo alla *responsabilità d'impresa relativamente ai prodotti e/o servizi da questa offerti*, le linee guida richiedono alle aziende che decidono di far loro riferimento per la stesura del proprio report di sostenibilità di fornire informazioni circa i seguenti aspetti: attenzione in merito alla salute e sicurezza dei consumatori e/o fruitori dei servizi offerti, marketing e comunicazione, compliance. Inoltre, per ognuno di questi aspetti, le GRI SR Guidelines G4 elencano tutta una lista di indicatori e informazioni che devono essere inseriti nel report di sostenibilità:

⁸⁵ Immagine tratta da pagina 29 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" scritto da Luca Bisio.

Aspetti	Alcune tipologie di informazioni/indicatori da presentare nella rendicontazione
Attenzione alla sicurezza ed alla salute dei clienti	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivi di miglioramento circa l'impatto sulla sicurezza e la salute dei prodotti e dei servizi • Dati su prodotti non rispondenti a <i>standard</i> di sicurezza obbligatori o adottati volontariamente
Marketing e comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Presenza di prodotti venduti o di servizi erogati che risultano vietati in determinati mercati ovvero risultino al centro di dibattito sulla loro legalità/opportunità/ecc. • Dati su attività di <i>marketing</i> non rispondenti a <i>standard</i> di sicurezza obbligatori o adottati volontariamente o non conformi a normative vigenti
Compliance	<ul style="list-style-type: none"> • Valore complessivo delle multe subite dall'organizzazione per non conformità a leggi e regolamenti per quanto riguarda la fornitura e l'utilizzo di prodotti e servizi

Fonte: immagine tratta dal libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.⁸⁶

G4 IMPLEMENTATION MANUAL

Passiamo ora all'illustrazione del contenuto della sezione chiamata *G4 Implementation Manual*.

Tale sezione delle GRI SR Guidelines G4 contiene e quindi fornisce a quelle aziende che decidono di stilare il report di sostenibilità e che decidono di stilarlo in ottemperanza a quanto appunto indicato dalle GRI SR Guidelines G4 una spiegazione in merito alle modalità di applicazione di quei principi e criteri contenuti nella sezione *G4 Reporting Principles and Standard Disclosures* e dunque poco fa illustrati nella parte a questa dedicata. Quindi, in sintesi, la sezione *G4 Implementation Manual* risponde alla seguente domanda: come si applicano i principi e i criteri contenuti nella sezione *G4 Reporting Principles and Standard Disclosures*?

GRI G4 FAQ

Per concludere questa parte relativa al *contenuto* delle GRI SR Guidelines G4, andiamo ora ad illustrare il contenuto di quella sezione che abbiamo precedentemente denominato *GRI G4 Faq*.

Tale sezione delle GRI SR Guidelines G4 contiene sostanzialmente le risposte ad alcune domande frequenti riguardanti la corretta implementazione delle indicazioni fornite dalle due

⁸⁶ Immagine tratta da pagina 29 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" scritto da Luca Bisio.

precedenti sezioni (*G4 Reporting Principles and Standard Disclosures* e *G4 Implementation Manual*).

Da mettere ben in evidenza è la circostanza secondo la quale tale sezione sia da considerarsi residuale e dunque di minor importanza e rilievo rispetto alle altre due precedentemente esaminate, e ciò anche in ragione del fatto che, nonostante lo sforzo atto a garantire che le informazioni in essa contenute siano corrette, tuttavia ciò non è assicurato (la correttezza delle informazioni contenute nelle risposte alle domande non è assicurata), ed infatti il GRI non si assume alcuna responsabilità in merito a tali informazioni⁸⁷.

→ Passiamo ora alla descrizione delle fasi che contraddistinguono il *percorso – o processo o ciclo - di redazione* del report di sostenibilità.

Il percorso che le organizzazioni che decidono di stilare il report di sostenibilità e che decidono di stilarlo in ottemperanza alle indicazioni fornite dalle GRI SR Guidelines G4 seguono per la sua redazione è caratterizzato sostanzialmente dalla presenza di quattro fasi che si susseguono tra loro.

Le quattro fasi identificate e indicate dalle GRI SR Guidelines G4 sono: 1. Fase di identificazione, 2. Fase di determinazione delle priorità, 3. Fase di convalida, ed infine 4. Fase di revisione.

Da sottolineare è il fatto che l'ordine con il quale sono state elencate tali fasi non è casuale, ma è importante e dunque va assolutamente, nonché ovviamente, rispettato da parte delle

⁸⁷ Ed infatti, lo stesso documento GRI G4 Faq afferma fin dalle prime pagine "The G4 FAQ document has been prepared by the Standards Division as supporting material for G4 stakeholders. However, the prime references for any interpretation and guidance on the G4 Guidelines remain the G4 documents "Reporting Principles and Standard Disclosures" and "Implementation Manual". Whilst every attempt has been made to ensure that the information in the FAQ is correct, GRI can accept no responsibility for its content or for any consequence to any individual or organization as a result of the guidance contained therein" (traduzione approssimativa: il documento GRI G4 Faq è stato preparato dalla Standards Division come solo e semplice materiale di supporto per gli stakeholder G4. Infatti, i primi riferimenti da utilizzare per qualsiasi interpretazione e guida circa le GRI SR Guidelines G4 rimangono i documenti *G4 Reporting Principles and Standard Disclosures* e *G4 Implementation Manual*. Nonostante siano stati fatti diversi tentativi al fine di garantire che le informazioni contenute nel GRI G4 Faq siano corrette, tuttavia il GRI non si assume alcuna responsabilità circa il contenuto di tali informazioni o circa qualsiasi conseguenza a qualsiasi individuo o organizzazione come risultato delle indicazioni ivi contenute).

Tratto da: pagina uno del documento GRI G4 Faq (trovato nel seguente sito web: <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-FAQ.pdf>).

aziende: ogni fase dipende strettamente da quella ad essa precedente, che, infatti, risulta essere ad essa propedeutica (la fase precedente è propedeutica alla fase successiva). A tal proposito, è bene mettere in evidenza come sia possibile suddividere queste quattro fasi in due gruppi: le fasi 1, 2 e 3 rientrano nel gruppo delle fasi propedeutiche e quindi antecedenti alla stesura del report di sostenibilità, diversamente la fase 4 forma un gruppo a sé stante poiché questa è l'unica delle quattro fasi che viene eseguita solo dopo la stesura e pubblicazione del documento di cui sopra (report di sostenibilità).

Fatta questa premessa, procediamo ora ad una veloce disamina di queste quattro fasi.

1. Fase di identificazione

In questa fase, le aziende valutano quali potrebbero essere le tematiche da toccare nel report di sostenibilità. Viene dunque sostanzialmente stilata una lista delle potenziali tematiche da includere in tale documento.

Come fanno le organizzazioni a identificare questi potenziali temi? Che criterio seguono nella selezione?

Il criterio in base al quale le imprese identificano le potenziali tematiche che potrebbero essere incluse nel report di sostenibilità è quello della “pertinenza”: si tratta dunque di tematiche “pertinenti”.

Ma cosa si intende con la locuzione “tematiche pertinenti”?

Sono da intendere come “temi pertinenti quelli che possono essere ragionevolmente considerati importanti, in quanto riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione o in quanto influenzano le decisioni degli stakeholder”⁸⁸.

2. Fase di determinazione delle priorità

In questa seconda fase le organizzazioni esaminano più approfonditamente le tematiche identificate nella fase precedente, che ricordiamo infatti essere solo *potenziali* tematiche, e

⁸⁸ Tratto da pagina 21 del libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” scritto da Luca Bisio.

definiscono quindi in modo maggiormente definitivo quali saranno le tematiche incluse nel documento report di sostenibilità.

Ma che criteri usano le aziende per scegliere quali, tra tutte le *potenziali* tematiche individuate nella fase 1, andranno in definitiva a formare il report di sostenibilità?

Il criterio seguito è il criterio della “materialità”: le aziende vanno a identificare quali, tra tutte le potenziali tematiche, siano da considerare maggiormente rilevanti e significative agli occhi, e quindi dal punto di vista, dei propri stakeholder.⁸⁹

Una volta identificate tali tematiche, - sempre in questa seconda fase- le organizzazioni stabiliscono quanto spazio riservare ad ognuna di esse nel report di sostenibilità; in altri termini, con riferimento ad ogni singola e specifica tematica, le aziende definiscono il livello di dettaglio che andrà mantenuto nel documento di cui sopra. È con riferimento a questa seconda tappa di questa seconda fase che prende il nome quest’ultima, che ricordiamo essere denominata “fase di determinazione delle priorità”: tematiche cui è riservato maggiore spazio alla luce del maggior livello di dettaglio queste associate sono in qualche modo da considerarsi *prioritarie* rispetto a tematiche cui è invece riservato minore spazio nel report di sostenibilità in ragione del minor livello di dettaglio ad esse riservato.

3. Fase di convalida

Nella terza fase, le organizzazioni effettuano una valutazione di carattere generale: considerano congiuntamente tutte le tematiche di cui alla fase 2 al fine di valutarle nel loro insieme.

Più precisamente, nell’eseguire tale valutazione d’insieme le aziende:

- Verificano che l’insieme delle tematiche che andranno a costituire il report di sostenibilità (scelte nella seconda fase) spazii e quindi tocchi tutti quegli ambiti che sono da considerare “materiali”⁹⁰ agli occhi degli stakeholder e quindi possa

⁸⁹ Ricorda che secondo il *principio di materialità* l’organizzazione deve rendicontare ai propri stakeholder solo a riguardo di quegli aspetti di natura economica, ambientale e sociale che potrebbero essere maggiormente rilevanti e significativi ai loro occhi.

Osservazione: il fatto che ci sia un nesso tra uno dei *principles for defining report content* e una fase di rendicontazione non è una peculiarità di questa seconda fase, infatti, come vedremo a breve, tutte le fasi di rendicontazione vantano dei collegamenti con alcuni dei *principles for defining report content*.

⁹⁰ Riferimento al criterio della “materialità” cui si è accennato poc’anzi.

considerarsi sufficientemente “completo”⁹¹. In sintesi, potremmo dire che le aziende valutano il cosiddetto *ambito* del report di sostenibilità.

- Verificano inoltre che le stesse informazioni scelte con riferimento ad ogni singola tematica possano considerarsi sufficientemente “complete” e quindi tali da permettere agli stakeholder aziendali di effettuare una valutazione completa, e dunque ponderata e ragionata, della performance dell’azienda con riferimento ad ogni singola e specifica tematica toccata nel report di sostenibilità nel periodo oggetto di rendicontazione⁹². Attenzione che però “completezza” non è sinonimo e non deve implicare “superfluità” e quindi sovrabbondanza di informazioni, infatti le imprese devono altresì verificare che le stesse singole informazioni riferite ad ogni singola tematica siano rilevanti e significative agli occhi degli stakeholder, ossia, in altre parole, devono verificare che siano “materiali” agli occhi di quest’ultimi⁹³.

Inoltre, sempre in questa terza fase del percorso di redazione, le organizzazioni definiscono quello che sarà il *perimetro* del report di sostenibilità; in altri termini, definiscono il ventaglio, ossia l’insieme, di entità le cui performance saranno rendicontate nel documento report di sostenibilità.

4. Fase di revisione

Osservazione → come anticipato in una delle precedenti note a piè di pagina, tutte le fasi di rendicontazione vantano dei collegamenti con alcuni dei *principles for defining report content*, e qui ne abbiamo una seconda prova: nesso tra terza fase di rendicontazione e *principio di materialità* (che ricordiamo essere uno dei quattro principi denominati *principles for defining report content*).

⁹¹ Le tematiche toccate nel report di sostenibilità devono essere tali da permettere agli stakeholder di poter effettuare una valutazione **completa** e dunque ponderata e ragionata della performance dell’azienda nel periodo oggetto di rendicontazione.

Osservazione: a ben vedere, abbiamo appena rintracciato una terza conferma circa il fatto che tutte le fasi di rendicontazione vantano dei collegamenti con alcuni dei *principles for defining report content*, infatti, a ben vedere, abbiamo appena scovato un collegamento tra questa terza fase e il *principio di completezza* (che ricordiamo essere uno dei quattro principi denominati *principles for defining report content*).

⁹² Osservazione: come possiamo notare, emerge nuovamente il nesso tra questa terza fase e il *principio di completezza*.

⁹³ Osservazione: come possiamo notare, emerge nuovamente il nesso tra questa terza fase e il *principio di materialità*.

Nella quarta, nonché ultima, fase dell'intero processo – o ciclo- di reporting, che ricordiamo essere eseguita a posteriori rispetto alla stesura e pubblicazione del report di sostenibilità, le aziende sostanzialmente effettuano una revisione e quindi un riesame di tale documento, nonché anche una verifica dell'intero ciclo di reporting.

Ovviamente, tali controlli che completano il processo di reporting saranno utili all'azienda per effettuare delle migliorie al ciclo di reporting successivo e dunque anche al report di sostenibilità che risulterà da tale nuovo ciclo. Capiamo quindi come, in realtà, in una stessa azienda esistano e si susseguano sì tanti cicli di rendicontazione, i quali però, a ben vedere, sono tutti collegati tra loro come a formare un unico e pressoché infinito processo di reporting (sorta di circolo vizioso). Volendo fare chiarezza potremmo quindi affermare che è come se, per ogni azienda che decide di redigere il report di sostenibilità in ottemperanza a quanto indicato dalle GRI SR Guidelines G4, esistesse un unico e pressoché infinito ciclo di rendicontazione composto a sua volta da numerosi micro cicli di rendicontazione tanti quanti sono i periodi di rendicontazione e quindi i report di sostenibilità redatti e pubblicati dall'impresa considerata (ad ogni *micro ciclo di rendicontazione* corrisponde un determinato *periodo di rendicontazione* e dunque un determinato *report di sostenibilità*).

PROCESSO DI RENDICONTAZIONE

(Periodo di rendicontazione 1: micro processo di rendicontazione 1) 1. Identificazione -> 2. Determinazione delle priorità -> 3. Convalida -> *report di sostenibilità 1*-> 4. Revisione ->
(Periodo di rendicontazione 2: micro processo di rendicontazione 2) 1. Identificazione -> 2. Determinazione delle priorità -> 3. Convalida -> *report di sostenibilità 2* -> 4. Revisione -> ...

A ben vedere, esiste un nesso tra ognuna di queste quattro fasi e i poc'anzi esaminati principi per la definizione del contenuto del report di sostenibilità (*principles for defining report content*)⁹⁴. Andiamo dunque ora ad illustrare quali sono i principi che possono tornare utili

⁹⁴ Ricorda che i *principles for defining report content* sono uno dei due gruppi in cui si suddividono i *Reporting Principles*.

alle aziende - ai fini della definizione del contenuto del proprio report di sostenibilità ⁻⁹⁵ con riferimento ad ogni specifica fase di rendicontazione.

Con riferimento alla **fase di identificazione**, i principi di rendicontazione da considerare sono il *principio di inclusività degli stakeholder* e il *principio del contesto di sostenibilità*.

Focalizziamo un attimo la nostra attenzione sul nesso tra *fase di identificazione* e *principio di inclusività degli stakeholder*.

Come spiegato, durante la fase di identificazione l'azienda individua quali potrebbero essere quelle potenziali tematiche che, in quanto pertinenti, potrebbero essere incluse nel report di sostenibilità. A tal proposito, abbiamo altresì detto che sono da intendere come tematiche pertinenti, tra le altre, anche quelle che sono in grado di influenzare le decisioni degli stakeholder; a ben vedere, quindi, le organizzazioni, nello scegliere questi potenziali ed eventuali temi, considerano anche quelli che sono *gli interessi di quest'ultimi*. Ma se torniamo indietro di qualche pagina e andiamo a rintracciare la spiegazione del principio di inclusività degli stakeholder vediamo che questa recita "secondo tale principio, l'organizzazione deve identificare i propri stakeholder ed illustrare ad essi, oltre all'attività svolta e ai relativi impatti, anche le modalità attraverso cui ha risposto alle loro aspettative *ed ai loro interessi*", ed ecco che quindi, considerando la parte di tale periodo che fa riferimento agli *interessi degli stakeholder*, emerge il nesso tra la fase oggetto di analisi e il principio di inclusività.

Passiamo ora a considerare il nesso tra *fase di identificazione* e *principio del contesto di sostenibilità*.

Come appena ribadito, durante la fase di identificazione l'azienda individua quali potrebbero essere quelle potenziali tematiche che, in quanto pertinenti, potrebbero essere incluse nel report di sostenibilità. Oltre che quelle in grado di influenzare le decisioni degli stakeholder, sono da intendere come tematiche pertinenti anche quelle che *riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali dell'organizzazione*. Ma se andiamo a rivedere la descrizione del principio del contesto di sostenibilità vediamo che avevamo scritto che "in base a tale principio, l'impresa deve rendicontare agli stakeholder non solo con riferimento alla propria

⁹⁵ Ricorda infatti che nell'aggregato denominato *Principles for defining report content* rientrano quei principi utili alle aziende ai fini della definizione del **contenuto** del documento report di sostenibilità.

performance individuale, ma anche con riferimento *alla propria performance collocata e quindi valutata nel più ampio contesto sociale, ambientale ed economico di riferimento* (settoriale, locale, regionale o internazionale)”, ed ecco che quindi, considerando la parte di tale periodo che fa riferimento al contesto economico-socio-ambientale, emerge il nesso tra la fase oggetto di analisi e il principio del contesto di sostenibilità.

Analizzati approfonditamente i nessi tra questa prima fase e i due principi cui essa fa riferimento, con riguardo alle successive tre fasi, non essendo questo il principale oggetto di studio di tale elaborato, ci limiteremo solamente ad enunciare quali sono i principi di rendicontazione collegati ad ognuna di esse, senza quindi analizzare nel dettaglio tali nessi.

Passando dunque a considerare la **fase di determinazione delle priorità**, i principi di rendicontazione da considerare sono il *principio di materialità* e, nuovamente, il *principio di inclusività degli stakeholder*.

Con riferimento alla **fase di convalida**, i principi di reporting che possono tornare utili alle aziende sono il *principio di materialità*, il *principio di completezza* e, ancora una volta, *principio di inclusività degli stakeholder*.

Infine, i principi di rendicontazione cui fare riferimento nell’ultima **fase di revisione** sono, così come nella prima fase, il *principio di inclusività degli stakeholder* e il *principio del contesto di sostenibilità*.

→ Illustrati struttura, contenuto e percorso di redazione, facciamo ora un breve accenno alle *due opzioni* offerte dalle GRI SR Guidelines G4 per la stesura del documento report di sostenibilità.

Le GRI SR Guidelines G4 offrono alle aziende che decidono di far loro riferimento due modalità di redazione del report di sostenibilità tra loro alternative. Tali due opzioni si differenziano tra loro sostanzialmente per il diverso livello di approfondimento che le caratterizza:

- Una prima opzione consente alle imprese di fornire, attraverso il proprio report di sostenibilità, solo quelle informazioni circa i propri impatti economici, sociali, ambientali e di governance giudicate essenziali. Capiamo quindi che il livello di approfondimento riferito a tale modalità, definito **livello core**, non è da considerarsi elevato.

- Una seconda opzione, invece, permette alle organizzazioni di inserire nel proprio report di sostenibilità anche informazioni aggiuntive rispetto a quelle che si sarebbero fornite optando per l'opzione di cui sopra, dove tali informazioni aggiuntive possono riguardare la strategia, la governance, nonché altri aspetti circa etica e integrità dell'organizzazione cui il report si riferisce. In questo caso il livello di approfondimento, definito **livello comprehensive**, è dunque maggiore rispetto a quello riferito alla modalità precedente. Abbiamo detto che tale opzione permette l'inserimento di informazioni *aggiuntive* rispetto a quanto consentito dall'opzione core, quindi, a ben vedere, è possibile affermare che un report di sostenibilità redatto optando per tale opzione è in realtà un report che, partendo dal livello core, costruisce su di esso *ulteriori e aggiuntive* analisi andando così a raggiungere un livello di approfondimento comprehensive⁹⁶.

Non rappresentando l'analisi dei modelli di rendicontazione extra economica il principale oggetto di studio di tale elaborato, esaminato in modo molto dettagliato, in ragione della sua ampia diffusione e del suo ampio utilizzo, il modello di rendicontazione extra economico GRI Sustainability Reporting Guidelines G4, procediamo ora invece con una disamina più veloce dei restanti modelli che ci siamo proposti di analizzare. Con riguardo a questi ultimi, infatti, ci limiteremo solamente ad illustrarne i punti e le caratteristiche principali, riponendo particolare attenzione soprattutto nella caratteristica inerente la categoria di appartenenza di ognuno di essi con riferimento alla classificazione che li distingue in base alla previsione o meno della possibilità di una verifica esterna/certificazione esterna.

Standard di rendicontazione socio-ambientale con enfasi sul processo

Social Accountability 8000 (SA 8000)⁹⁷

⁹⁶ A ben vedere, il livello di approfondimento comprehensive è, dunque, sostanzialmente costruito sul livello core, che ne costituisce la base.

⁹⁷ Le informazioni che seguono sono tratte dalle seguenti fonti:

- Libro "La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi", il cui autore è Adalberto Perulli (pagine da 147 a 150);
- Sito web <http://wisesociety.it/economia-e-impresa/certificazioni-cosa-sono-a-chi-servono-come-si-ottengono/>.

Analizziamo ora quelle che sono le caratteristiche principali del modello di rendicontazione extra economica riconosciuto a livello internazionale SA 8000.

Iniziamo tale disamina indicando quelle che sono, tra tutte le tematiche annoverate nell'ambito del più ampio tema della CSR, quelle su cui si focalizza maggiormente lo standard oggetto di analisi.

Ritengo opportuno iniziare tale analisi in questo modo in quanto, come vedremo, tutte le principali caratteristiche di questo standard sono collegate e quindi dipendono e si basano su tali tematiche:

- Gli stessi principi e criteri indicati dal modello SA 8000 sono tutti riferiti e dunque collegati a tali tematiche;
- Lo stesso ottenimento della certificazione etica, essendo subordinato anche al rispetto dei suddetti principi e criteri, è di conseguenza collegato a tali tematiche.

Ma quali sono allora queste tanto nominate tematiche sulle quali si focalizza maggiormente il modello di rendicontazione socio-ambientale SA 8000? Si tratta del tema inerente alle condizioni di lavoro dei dipendenti e di quello relativo ai diritti di questi ultimi. In realtà, a ben vedere, queste due tematiche sono entrambe riconducibili e dunque riassumibili in un unico e più ampio tema, ossia quello inerente al rispetto e alla salvaguardia del lavoro dipendente.

Entriamo ora un po' più nel dettaglio, andando ad esaminare alcune delle principali caratteristiche del modello di rendicontazione socio ambientale SA 8000.

Le due principali caratteristiche a cui faremo menzione le abbiamo già poc'anzi nominate, parleremo infatti:

1. Dei principi e criteri indicati dallo standard in questione;
2. Della possibilità offerta alle organizzazioni da parte di questo modello di certificare il rispetto di questi principi e criteri da esso stesso indicati.

Come anticipato e come avremo modo di constatare a breve, entrambe queste questioni sono correlate alle due tematiche, cui si è accennato poc'anzi, su cui si focalizza il modello SA 8000.

1. Principi e criteri indicati dal modello di rendicontazione extra economica SA 8000.

“1) Lavoro infantile: l'azienda non deve utilizzare lavoro infantile, può assumere però giovani lavoratori solo al di fuori dell'orario scolastico ma la somma delle ore trascorse a scuola e a lavoro non può superare le 10 ore;

- 2) Lavoro forzato e obbligato: la definizione di questo principio è stata ampliata nel 2008, oltre a non ricorrere all'utilizzo del lavoro forzato e obbligato l'impresa non deve trattenere parti di salario e il lavoratore deve essere libero di interrompere il rapporto di lavoro;
- 3) Salute e sicurezza: l'ambiente di lavoro deve essere sicuro e devono essere presi quei provvedimenti necessari al fine di minimizzare le cause di incidenti, i dipendenti devono essere informati sulle condizioni di sicurezza prevedendo anche istruzioni di lavoro precise;
- 4) Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: anche questo principio è stato totalmente modificato, i dipendenti hanno il diritto alla libertà di associazione senza dover temere ritorsioni da parte dell'azienda;
- 5) Discriminazione: si parla di discriminazione al momento dell'assunzione, nella retribuzione, nella formazione, nel licenziamento o nel pensionamento da parte dell'azienda, inoltre non devono essere ammessi comportamenti discriminatori nel luogo di lavoro;
- 6) Procedure disciplinari: queste procedure non devono comprendere ad esempio punizioni corporali, devono essere applicate nel rispetto della dignità dell'individuo;
- 7) Orario di lavoro: questo principio, modificato nella sua interezza nel 2008, prevede che la settimana lavorativa non deve superare le 48 ore, con almeno un giorno libero, inoltre il lavoro straordinario deve essere volontario, eccetto alcuni casi;
- 8) Retribuzione: il salario deve non essere inferiore ai limiti legati ed essere sufficiente a soddisfare i bisogni primari e procurare qualche guadagno discrezionale;
- 9) Sistemi di gestione: la politica SA 8000 deve essere esposta nei locali aziendali e devono essere messe in atto delle procedure organizzative per il mantenimento dei requisiti appena descritti⁹⁸.

2.Certificazione etica.

Come già preannunciato in parti antecedenti di tale elaborato, lo standard di rendicontazione extra economica SA 8000 rientra in quella categoria di standard di rendicontazione extra economica che abbiamo precedentemente denominato "standard di rendicontazione socio-ambientale che prevedono la *possibilità*, a seguito della verifica esterna, di una certificazione esterna", infatti tale modello offre alle aziende che decidono di far riferimento ad esso la

⁹⁸ Tratto dalle pagine 147 e 148 del libro "La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi", il cui autore è Adalberto Perulli.

possibilità di ottenere una certificazione, chiamata certificazione etica, che appunto certifichi la loro aderenza ai principi e criteri dallo stesso designati.

Ma quali sono le condizioni che le aziende devono soddisfare se vogliono ottenere e quindi beneficiare di tale certificazione etica? L'ottenimento della certificazione etica è subordinato alla soddisfazione delle seguenti due condizioni:

- Aderenza e quindi rispetto dei principi e criteri sopra elencati;
- “Rispetto della normativa nazionale e internazionale comprese le convenzioni ILO, la dichiarazione Onu sui diritti umani e dei bambini, ai quali si ispira”⁹⁹.

Da sottolineare è il fatto che le aziende devono soddisfare entrambi questi due requisiti se vogliono ottenere la certificazione etica, infatti la soddisfazione di uno solo dei due requisiti non è sufficiente per ottenerla.

AccountAbility 1000 (AA1000)¹⁰⁰

La caratteristica principale del modello di rendicontazione socio ambientale AA1000, definito anche con la locuzione “serie AA1000”, consta nel fatto che, in realtà, come già anticipato da questa sua ultima denominazione, tale modello è a sua volta scomponibile in ben tre standard che, seppur tutti finalizzati al raggiungimento del medesimo scopo e quindi seppur tutti collegati tra loro, sono comunque l'uno distinto e diverso dall'altro (da qui il nome “serie AA1000”, nel senso di “serie di standard”).

I tre documenti nei quali si articola la serie AA1000 assumono le seguenti denominazioni:

1. AA1000APS, dove APS è l'acronimo di *AccountAbility Principles*;
2. AA1000AS, dove AS è l'acronimo di *Assurance Standard*;

⁹⁹ Tratto da pagina 147 del libro “La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi”, il cui autore è Adalberto Perulli.

¹⁰⁰ Le informazioni che seguono sono state tratte dalle seguenti fonti:

- Traduzione del “AA1000 Accountability Principles Standard 2008” pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA - (organismo questo altrimenti conosciuto con il nome AccountAbility);
- “AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015” pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA);
- Traduzione del “AA1000 Assurance Standard 2008” pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA -
- Libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio.

3. AA1000SES, dove SES è l'acronimo di *Stakeholder Engagement Standard*.

Volendo essere precisi, i documenti correlati alla serie AA1000 non si fermano a questi tre, infatti ad essa sono associate anche delle cosiddette *Guidance Notes*¹⁰¹ e delle cosiddette *User Notes*¹⁰² che fungono da supporto ai tre standard componenti la serie.

Come già premesso, non rappresentando la disamina di tali standard il principale oggetto di studio di questo elaborato, procederemo ora con una veloce ed approssimativa analisi dei tre standard in cui si articola la serie AA1000, mentre, in considerazione della loro minore, seppur non poca, rilevanza, non faremo alcun accenno ai documenti *Guidance Notes* e *User Notes* di supporto alla serie.

Procediamo quindi ad analizzare, seppur per sommi capi, i tre standard.

1. AA1000APS

Il primo standard della serie AA1000, denominato *AA1000 AccountAbility Principles (APS)*, come ci dice il nome stesso, fornisce alle organizzazioni che decidono di far riferimento agli standard di questa serie un insieme di principi internazionalmente accettati e liberamente disponibile che può tornar loro utile al fine di comprendere, gestire e migliorare la propria performance di sostenibilità.

Importante è sottolineare che questo, tra i tre standard componenti la serie AA1000, è, congiuntamente allo standard AA1000SES (del quale parleremo in seguito), il più rilevante in quanto è proprio in esso che sono contenuti quei principi che rappresentano il fondamento, la base per gli altri due standard della serie.

¹⁰¹ "Le *Guidance Notes*, per esempio la *Guidance for the use of AA1000AS (2008)*, forniscono informazioni su come applicare gli Standard".

Tratto da pagina 20 della traduzione del "AA1000 Accountability Principles Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA - (organismo questo altrimenti conosciuto con il nome AccountAbility).

¹⁰² "Le *User Notes* forniscono esempi sull'utilizzo degli Standard".

Tratto da pagina 20 della traduzione del "AA1000 Accountability Principles Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA - (organismo questo altrimenti conosciuto con il nome AccountAbility).

Vista la loro importanza, andiamo dunque ora ad analizzare più dettagliatamente questi principi.

Tre sono i principi indicati dal documento AA1000APS:

- Il principio fondante dell'inclusività;
- Il principio della materialità;
- Il principio della rispondenza.

Tra questi tre principi, sicuramente il più importante è il principio fondante dell'inclusività, e ciò in ragione del fatto che, così come già ci anticipa il nome, tale principio fonda i rimanenti due: "il Principio fondante della Inclusività è necessario per il conseguimento della Materialità e della Rispondenza"¹⁰³.

Detto ciò, esaminiamo ora, a grandi linee, i tre principi.

PRINCIPIO FONDANTE DELL'INCLUSIVITÀ

Secondo tale principio, le organizzazioni che decidono di far riferimento agli standard della serie AA1000 dovrebbero essere inclusive, dove "inclusività significa favorire la partecipazione degli stakeholder allo sviluppo e al raggiungimento di una risposta responsabile e strategica alla sostenibilità"¹⁰⁴.

PRINCIPIO DELLA MATERIALITÀ

In base a questo secondo principio, le organizzazioni che decidono di far riferimento agli standard della serie AA1000 dovrebbero individuare i propri temi materiali, dove con tema materiale si intende un tema che, influenzando "le decisioni, le azioni e le performance di

¹⁰³ Tratto da pagina 11 della traduzione del "AA1000 Accountability Principles Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA - (organismo questo altrimenti conosciuto con il nome AccountAbility).

¹⁰⁴ Tratto da pagina 12 della traduzione del "AA1000 Accountability Principles Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA - (organismo questo altrimenti conosciuto con il nome AccountAbility).

un'organizzazione o dei suoi stakeholder"¹⁰⁵, è da considerarsi significativo e dunque rilevante ai loro occhi.

Come anticipato, possiamo ora affermare con ancora maggiore cognizione di causa come il rispetto del principio fondante dell'inclusività rappresenti una condizione necessaria per il rispetto del principio della materialità, e ciò in ragione del fatto che se un'organizzazione vuole individuare quei temi che influenzano le decisioni e le azioni dei propri stakeholder (principio della materialità) deve preliminarmente favorire la partecipazione di questi ultimi (principio fondante dell'inclusività).

PRINCIPIO DELLA RISPONDEZZA

In ottemperanza a quest'ultimo principio, le organizzazioni dovrebbero rispondere mediante decisioni, azioni, risultati e attività di comunicazione con gli stakeholder a quei temi materiali sollevati da questi ultimi e che hanno a che fare con la propria performance.

Come anticipato, possiamo ora affermare con ancora maggiore consapevolezza come anche in questo caso il rispetto del principio fondante dell'inclusività rappresenti una condizione necessaria per il rispetto del principio della rispondenza, e ciò in ragione del fatto che, per rispondere ai temi materiali sollevati dagli stakeholder (principio della rispondenza), le organizzazioni devono preliminarmente favorire la partecipazione di questi ultimi (principio fondante dell'inclusività).

A ben vedere, il nesso tra principio della rispondenza e principio fondante dell'inclusività è fondato e quindi si basa su altri due nessi a questo intermedi. Sto parlando del nesso tra principio della materialità e principio dell'inclusività, poc'anzi descritto, e del nesso tra il principio della materialità e il principio della rispondenza, dove rispettivamente il rispetto del primo è condizione necessaria per il rispetto del secondo (in base al principio della materialità, l'organizzazione dovrebbe individuare e quindi identificare quei temi materiali ai quali poi – l'organizzazione stessa – dovrebbe trovare risposta in ottemperanza al principio della rispondenza). È proprio grazie a questi due nessi intermedi tra principio fondante dell'inclusività e principio della materialità e tra principio della materialità e principio della

¹⁰⁵ Tratto da pagina 14 della traduzione del "AA1000 Accountability Principles Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA - (organismo questo altrimenti conosciuto con il nome AccountAbility).

rispondenza che, indirettamente, si collegano tra loro anche il principio fondante dell'inclusività e il principio della rispondenza, ed è quindi proprio su tali due nessi intermedi che si fonda il principale nesso tra principio della rispondenza e principio fondante dell'inclusività. Ma perché diciamo che è proprio su questi nessi intermedi tra principio fondante dell'inclusività e principio della materialità e tra principio della materialità e principio della rispondenza che si fonda il principale nesso tra principio della rispondenza e principio fondante dell'inclusività? Tale affermazione si basa sul seguente ragionamento a ritroso: se l'organizzazione vuole rispondere a quelli che sono i temi materiali sollevati dagli stakeholder - principio della rispondenza -, essa deve antecedentemente individuare questi temi materiali - principio della materialità - (nesso intermedio tra principio della rispondenza e principio della materialità), ma, per poter individuare questi temi materiali, l'organizzazione deve preliminarmente favorire la partecipazione degli stakeholder - principio fondante dell'inclusività - (nesso intermedio tra principio della materialità e principio dell'inclusività).

2. AA1000AS

Come anticipato in precedenti parti di tale elaborato, la serie di standard AA1000 rientra in quella categoria di standard di rendicontazione socio-ambientale che abbiamo chiamato "standard di rendicontazione socio-ambientale che prevedono la *possibilità* di una verifica esterna".¹⁰⁶ Arrivati a questo punto, siamo ora in grado di fare un'ulteriore precisazione a tal proposito: tra tutti e tre gli standard componenti la serie AA1000, è lo standard denominato AA1000 Assurance Standard quello che, come già si può intuire dal nome, offre alle organizzazioni la possibilità di beneficiare di una verifica esterna¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Attenzione che abbiamo inserito la serie di standard AA1000 in quella categoria di standard di rendicontazione extra economica che prevedono sì la possibilità di una verifica esterna, ma non anche quella di ottenere una certificazione esterna a seguito di tale verifica:/invero lo standard AA1000 non è "uno standard certificabile; esso, infatti, non presenta una serie di requisiti minimi, soddisfatti i quali l'impresa consegue una certificazione etica sociale, ma è considerato uno standard adottabile da ogni impresa per implementare un sistema di gestione della responsabilità etico-sociale o per essere utilizzato come base di raffronto sulla qualità del proprio metodo di rendicontazione e comunicazione sociale" (tratto da pagina 32 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio).

¹⁰⁷ Scrivo "possibilità di *beneficiare* di una verifica esterna" in quanto, e quanto ora diremo vale in generale e non solo con riferimento al caso della serie AA1000, alla verifica esterna è associata la caratteristica della credibilità. Spieghiamo: tale possibilità di usufruire di una verifica esterna, se sfruttata, conferisce maggiore credibilità a tutto quanto concerne la misurazione sociale e di

Lo standard AA1000AS è, infatti, quello che, tra i tre standard componenti l'intera serie, fornisce a individui (professionisti) o organizzazioni qualificati gli strumenti utili per la conduzione della *verifica di sostenibilità (assurance di sostenibilità)* con riferimento ad una determinata organizzazione, dove con *verifica di sostenibilità* si intende quella "verifica delle prestazioni sociali conseguite da un'organizzazione al fine di verificarne coerenza con quanto predisposto dai principi base definiti dall'AA1000APS¹⁰⁸¹⁰⁹, processo di verifica questo che si conclude con la stesura, da parte dei soggetti di cui sopra (professionisti o organizzazioni qualificati), di un attestato di verifica pubblico chiamato *dichiarazione di assurance*, documento questo in cui sono riassunte e quindi contenente alcune evidenze, conclusioni e raccomandazioni risultanti e conseguenti all'intero processo di verifica di sostenibilità.

Da mettere ben in evidenza è il fatto che questi individui o organizzazioni qualificati a fornire servizi di verifica, che prendono il nome rispettivamente di *Assurance Practitioner*¹¹⁰ e *Assurance Provider*¹¹¹, non solo devono essere soggetti *esterni* all'organizzazione della quale si vuole effettuare l'assurance di sostenibilità (ed infatti abbiamo sempre parlato di verifica *esterna*¹¹²), ma devono altresì soddisfare i requisiti di *indipendenza* ed *imparzialità*. Possiamo dunque affermare che si tratta di soggetti *esterni* all'organizzazione e *indipendenti* da essa,

sostenibilità oggetto di e dunque sottoposta a verifica, e quindi - conferisce maggiore credibilità - anche allo stesso report di sostenibilità, e, come è ovvio, maggiore è il peso di tale caratteristica, maggiore è di conseguenza anche la qualità associata a tali misurazioni e il valore a queste conferito da parte di tutti quei soggetti che faranno ad esse riferimento.

¹⁰⁸ Principi definiti dall'AA1000APS che, infatti, come affermato parlando in merito a quest'ultimo standard, e come ora confermato e dunque dimostrato, rappresentano il fondamento di questo - come anche del successivo - standard della serie.

¹⁰⁹ Tratto da pagina 35 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.

¹¹⁰ Un Assurance Practitioner è una persona qualificata a fornire servizi di verifica. (Informazione tratta da pagina 25 della traduzione del "AA1000 Assurance Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability - ISEA -).

¹¹¹ Un Assurance Provider è un'organizzazione qualificata a fornire servizi di verifica. (Informazione tratta da pagina 25 della traduzione del "AA1000 Assurance Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability - ISEA -).

¹¹² Il nome della categoria di appartenenza della serie di standard AA1000, o meglio, dello standard AA1000AS è infatti "standard di rendicontazione socio-ambientale che prevedono la possibilità di una verifica *esterna*".

dove l'indipendenza è condizione necessaria al fine della stesura di una dichiarazione di assurance *imparziale*.¹¹³

3. AA1000SES

Come anticipato, questo è uno dei due documenti più rilevanti della serie AA1000 (l'altro ricordiamo essere rappresentato dallo standard AA1000APS).

Su che basi diciamo ciò? Cos'è che ci porta a fare questa affermazione? Perché diciamo che l'AA1000SES rappresenta uno dei due documenti più importanti tra i tre?

Per capirlo è preliminarmente necessario analizzare quello che è, per sommi capi, il contenuto di tale standard.

Come affermato dallo stesso Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA)¹¹⁴, lo standard AA1000SES è un framework generalmente applicabile per la valutazione, la progettazione, l'implementazione e la comunicazione di un coinvolgimento degli stakeholder di qualità¹¹⁵, esso infatti contiene una serie di principi utili proprio con questo scopo¹¹⁶.

Volendo essere un po' più precisi, è possibile, sintetizzando, affermare che tale documento descrive:

- Come stabilire l'impegno per il coinvolgimento degli stakeholder;
- Come determinare lo scopo, la portata e le parti interessate con riguardo a tale impegno;

¹¹³ "Un Assurance Provider non accetterà un Engagement se si trovasse in qualche modo limitato dalla sua relazione con l'organizzazione e/o i suoi stakeholder nel raggiungimento e pubblicazione di una dichiarazione di Assurance indipendente ed imparziale".

(Tratto da pagina 16 della traduzione del "AA1000 Assurance Standard 2008" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA -).

¹¹⁴ Organismo questo chiamato anche, più sinteticamente, *AccountAbility*.

¹¹⁵ Traduzione del periodo "The AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) is a generally applicable framework for the assessment, design, implementation and communication of quality stakeholder engagement" tratto da pagina 9 del "AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015" pubblicato dall'Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA).

¹¹⁶ "Questi principi abbracciano il campo della mappatura dei soggetti interessati, della formulazione di un piano di coinvolgimento, fino alla misurazione e alla valutazione dei risultati".

Tratto da pagina 38 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" scritto da Luca Bisio.

- Come integrare il coinvolgimento degli stakeholder con governance, strategia e operazioni;
- I processi che offriranno una pratica di coinvolgimento inclusiva e di qualità e risultati di valore.¹¹⁷

Analizzato a grandi linee il contenuto dello standard AA1000SES, siamo ora in grado di rispondere alle domande da cui siamo partiti: perché diciamo che l'AA1000SES rappresenta uno dei due documenti più rilevanti dell'intera serie? Su che basi diciamo ciò? Cos'è che ci porta a fare questa affermazione?

È possibile affermare ciò in ragione del fatto che, a ben vedere, il rispetto di entrambi gli altri due documenti componenti la serie (AA1000APS e AA1000AS) è subordinato al rispetto di tale standard. Spieghiamo quanto appena affermato.

Iniziamo motivando la seguente asserzione: *il rispetto del documento AA1000APS è subordinato al rispetto del documento AA1000SES*. Se torniamo indietro di qualche pagina e andiamo a rivedere cos'abbiamo scritto in merito al documento AA1000APS, troviamo che esso enuncia tre principi tra i quali il più importante è quello denominato Principio Fondante dell'Inclusività, principio questo dal quale dipendono i rimanenti due principi indicati dal documento in questione (AA1000APS). Se andiamo a rileggere la descrizione fornita con riguardo a tale principio, vediamo che essa recita «secondo tale principio, le organizzazioni che decidono di far riferimento agli standard della serie AA1000 dovrebbero essere inclusive, dove “inclusività significa favorire la partecipazione degli stakeholder allo sviluppo e al raggiungimento di una risposta responsabile e strategica alla sostenibilità”¹¹⁸», ed è proprio rileggendo, alla luce di quanto contenuto e indicato dallo standard AA1000SES, questa descrizione riferita allo standard AA1000APS che ci si accorge di come l'ottemperanza di quanto indicato dal documento AA1000SES sia condizione pressoché necessaria per poter

¹¹⁷ Traduzione del periodo “It describes: how to establish commitment to stakeholder engagement; how to determine the purpose, scope and stakeholders of the engagement; how to integrate stakeholder engagement with governance, strategy and operations; and the processes that will deliver quality and inclusive engagement practice, and valuable outcomes” tratto da pagina 9 del “AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015” pubblicato dall’Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA).

¹¹⁸ Tratto da pagina 12 della traduzione del “AA1000 Accountability Principles Standard 2008” pubblicato dall’Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA - (organismo questo altrimenti conosciuto con il nome AccountAbility).

rispettare adeguatamente i principi forniti dal documento AA1000APS (se l'organizzazione non implementa un coinvolgimento degli stakeholder di qualità – AA1000SES -, di conseguenza è molto probabile che essa non sarà neppure in grado di favorire una partecipazione degli stakeholder di qualità – AA1000APS -). Da quanto appena scritto, si capisce quindi bene perché è possibile affermare che il rispetto da parte delle organizzazioni dello standard AA1000APS dipende ed è dunque in qualche modo subordinato al rispetto da parte delle stesse dello standard AA1000SES.

Passiamo ora a giustificare la seguente affermazione: *il rispetto del documento AA1000AS è subordinato al rispetto del documento AA1000SES*. Se andiamo a rispolverare quanto asserito a proposito dello standard AA1000AS, troviamo scritto che tale documento «fornisce a individui (professionisti) o organizzazioni qualificati gli strumenti utili per la conduzione della *verifica di sostenibilità (assurance di sostenibilità)* con riferimento ad una determinata organizzazione, dove con *verifica di sostenibilità* si intende quella “verifica delle prestazioni sociali conseguite da un’organizzazione al fine di verificarne coerenza con quanto predisposto dai principi base definiti dall’AA1000APS”¹¹⁹». Dal periodo appena riportato, si capisce bene come il documento AA1000AS si basi e dunque trovi la sua ragione di esistere sui principi indicati dallo standard AA1000APS. È perciò possibile affermare come il documento AA1000AS sia in qualche modo subordinato al documento AA1000APS. Ma allora, essendo il rispetto di quest’ultimo a sua volta in qualche modo subordinato al rispetto dello standard AA1000SES, di conseguenza è possibile asserire come, seppur in modo indiretto, anche lo stesso documento AA1000AS sia in qualche modo subordinato al documento AA1000SES.

Ecco quindi che, chiarificando le basi su cui poggia l’affermazione secondo la quale il rispetto dei documenti AA1000APS e AA1000AS è subordinato al rispetto dello standard AA1000SES, abbiamo indirettamente spiegato anche il perché sia possibile affermare che il documento AA1000SES rappresenti, congiuntamente allo standard AA1000APS, uno dei due documenti più rilevanti dell’intera serie AA1000.


Al solo fine di chiarezza espositiva, riporto di seguito due schemi con le relative spiegazioni utili a mettere meglio a fuoco i motivi per cui sia possibile affermare che gli standard AA1000SES e

¹¹⁹ Tratto da pagina 35 del libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio.

AA1000APS rappresentino i due documenti più rilevanti dell'intera serie di documenti componenti la serie AA1000:



Questo primo schema riassume i motivi per cui sia possibile affermare che lo standard AA1000SES rappresenti uno dei due documenti più rilevanti dell'intera serie AA1000: il rispetto degli standard AA1000APS e AA1000AS è subordinato al rispetto dello standard AA1000SES, e, più precisamente, lo standard AA1000AS è subordinato allo standard AA1000APS, che, a sua volta, è subordinato allo standard AA1000SES.



Infine, questo secondo schema riassume i motivi per cui sia invece possibile affermare che lo standard AA1000APS rappresenti uno dei due documenti più rilevanti dell'intera serie AA1000: questo, tra i tre standard componenti la serie AA1000, è uno dei due più rilevanti in quanto è proprio in esso che sono contenuti quei principi che rappresentano il fondamento, la base per gli altri due standard della serie (AA1000AS e AA1000SES).

Standard di rendicontazione socio-ambientale metodologico

ISO 26000¹²⁰

¹²⁰ Le informazioni che seguono sono state tratte dalle seguenti fonti:

- Articolo "Iso 26000: linee guida sulla responsabilità sociale e consumatori" scritto da Eliana Guarnoni e contenuto all'interno della rivista "Consumatori, Diritti e Mercato" all'interno della sezione "Argomenti" (numero 2/2011);
- Libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio (pagine da 53 a 60 e pagina 64);
- Power point riferito all'intervento di Manlio De Silvio circa "Le linee guida UNI ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni quale strumento di coinvolgimento nella green economy" al seminario tenutosi in data 12 aprile 2011 a Milano in collaborazione con l'ICSR – Italian Centre for Social Responsibility – e la Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese. Il power point è reperibile al seguente sito web: <http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/158276/green-economy-step4-intervento-de-silvio-12-04-2011.pdf/52a19637-9ee0-481b-8b2f-ee0cff3fb077>.

Tra i molteplici standard di rendicontazione extra economica, non si può non citare lo standard internazionale UNI ISO 26000.

Tale modello di rendicontazione, così come gli altri, fornisce alle organizzazioni un insieme di linee guida, e quindi un insieme di indicazioni, in merito alla tematica della responsabilità sociale, tuttavia, diversamente dagli altri, non rientra in alcuna delle due macro-categorie precedentemente denominate “standard di rendicontazione extra economica di contenuto” e “standard di rendicontazione extra economica di processo”, ma forma una categoria a sé stante che abbiamo definito “standard di rendicontazione extra economica metodologico” e ciò in ragione del fatto che, come già preannunciato, tale modello può “essere definito come una norma metodologica che si pone a monte sia del processo che del “prodotto” rendiconto sociale”¹²¹.

Fatta questa premessa di carattere generale, entriamo ora un po’ più nel merito di tale standard cercando di delinearne le principali caratteristiche. Come anticipato, non essendo questo il principale oggetto di studio di tale elaborato, non entreremo troppo nel dettaglio, ma cercheremo comunque di fornirne un quadro sufficientemente chiaro.

Iniziamo rispondendo al seguente quesito: a chi si rivolge lo standard di rendicontazione extra economica UNI ISO 26000?

Tale modello si rivolge ed è dunque applicabile da parte di qualsiasi tipo di organizzazione (non solo aziende), sia essa pubblica o privata, qualunque sia la sua dimensione e qualunque sia il suo Paese di localizzazione (anche indipendentemente dal livello di sviluppo economico di quest’ultimo).

Identificati quelli che sono i principali destinatari di tale modello, passiamo ora ad analizzare quello che è, per sommi capi, il suo contenuto.

Come già più volte ribadito, lo standard ISO 26000 è un insieme di linee guida che “definisce e illustra molteplici aspetti legati alla responsabilità sociale:

- Concetti, termini e definizioni;
- Background, tendenze e caratteristiche;

¹²¹Tratto dal libro “Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale” di Luca Bisio (pagina 62).

- *Principi e pratiche;*
- *Temi fondamentali e problemi;*
- Integrazione, implementazione e promozione della condotta socialmente responsabile nell'organizzazione e nella sua sfera di influenza, attraverso politiche e pratiche;
- Identificazione e coinvolgimento degli stakeholder, comunicazione di performance e altre informazioni.”¹²²

Non potendo, per i motivi già enunciati, dilungarci nell'analisi di tutti questi sei punti, ritengo tuttavia opportuno fare un accenno:

1. A quelle che sono, secondo lo standard ISO 26000, le sette *tematiche fondamentali* rientranti sotto il cappello del macro-tema connesso alla responsabilità sociale;
2. A quelli che sono i *principi* a cui le organizzazioni dovrebbero ispirarsi e a cui quindi dovrebbero fare riferimento al fine di fornire una rendicontazione socio ambientale in linea con quanto indicato dalle linee guida UNI ISO 26000.

1. Le sette *tematiche fondamentali* rientranti sotto il cappello del macro-tema connesso alla responsabilità sociale secondo lo standard UNI ISO 26000.

Per quanto riguarda il primo punto, di notevole aiuto ci può essere la figura riportata in basso (figura 3).

Fig. 3 – I sette temi fondamentali della responsabilità sociale secondo la Iso 26000



Fonte: immagine tratta dall'articolo "Iso 26000: linee guida sulla responsabilità sociale e consumatori" di Eliana Guarnoni.¹²³

¹²² Tratto dalle pagine 123 e 124 dell'articolo "Iso 26000: linee guida sulla responsabilità sociale e consumatori" scritto da Eliana Guarnoni e contenuto all'interno della rivista "Consumatori, Diritti e Mercato" all'interno della sezione "Argomenti" (numero 2/2011).

¹²³ Immagine tratta da pagina 124 dell'articolo "Iso 26000: linee guida sulla responsabilità sociale e consumatori" scritto da Eliana Guarnoni e contenuto all'interno della rivista "Consumatori, Diritti e Mercato" all'interno della sezione "Argomenti" (numero 2/2011).

Come si può dedurre da un'attenta osservazione della figura, sette sono, secondo lo standard UNI ISO 26000, tra tutti i temi annoverati nel più ampio tema della responsabilità sociale, quelli da considerare maggiormente rilevanti e a cui quindi le organizzazioni che decidono di far riferimento a tale standard dovrebbero prestare maggiore attenzione:

- “Governance organizzativa;
- Diritti Umani
- Condizioni di lavoro;
- Ambiente;
- Pratiche operative eque;
- Consumo;
- Coinvolgimento e sviluppo della comunità.”¹²⁴

Ed infatti, è proprio con riferimento a questi temi che il modello ISO 26000 fornisce alle organizzazioni delle linee guida circa azioni e comportamenti a cui queste dovrebbero attenersi.

Prima di procedere con il secondo punto, ritengo opportuno rispondere alla seguente domanda: perché, nella figura riportata poc'anzi, il tema della governance organizzativa è collocato in una posizione centrale rispetto alle altre tematiche? La ragione di questa sua particolare collocazione si coglie se si considera il fatto che, a ben vedere, tale tema riveste una particolare importanza vista la sua notevole influenza sugli altri temi.

2. Principi a cui le organizzazioni dovrebbero ispirarsi e a cui quindi dovrebbero riferirsi al fine di fornire una rendicontazione socio ambientale in linea con quanto indicato dalle linee guida UNI ISO 26000.

Le linee guida UNI ISO 26000, tra le varie cose, forniscono alle organizzazioni che decidono di far loro riferimento anche dei principi a cui esse possono riferirsi durante la fase di rendicontazione inerente alla responsabilità sociale.

I principi di rendicontazione socio ambientale indicati dal modello UNI ISO 26000 sono sette e sono così elencabili:

- 1) “Responsabilità di rendere conto (accountability)

¹²⁴ Tratto da pagina 124 dell'articolo “Iso 26000: linee guida sulla responsabilità sociale e consumatori” scritto da Eliana Guarnoni e contenuto all'interno della rivista “Consumatori, Diritti e Mercato” all'interno della sezione “Argomenti” (numero 2/2011).

Responsabilità di rispondere degli impatti sulla società, sull'economia e sull'ambiente

2) Trasparenza

Trasparenza nelle decisioni e nelle attività che impattano sulla società e sull'ambiente

3) Comportamento etico

Il comportamento di un'organizzazione dovrebbe basarsi su valori quali onestà, equità e integrità

4) Rispetto per gli interessi degli stakeholder

Un'organizzazione dovrebbe rispettare, considerare e rispondere agli interessi degli stakeholder

5) Rispetto del principio di legalità

Nessun individuo o organizzazione risiedono al di sopra della legge

6) Rispetto delle norme internazionali di comportamento

Un'organizzazione dovrebbe rispettare le norme internazionali di comportamento nell'aderire al principio di legalità

7) Rispetto dei diritti umani

Un'organizzazione dovrebbe rispettare i diritti umani e riconoscerne l'importanza e l'universalità¹²⁵.

Indicati i suoi principali destinatari, esaminato per sommi capi il suo contenuto, ritengo infine opportuno fare un'ultima considerazione in merito a tale modello di rendicontazione socio-ambientale.

In realtà, intendo qui riferirmi ad un aspetto di cui si è già parlato in precedenti parti di tale scritto, ma che, nonostante ciò, ritengo opportuno rimembrare anche in tale sede. Sto parlando della circostanza secondo la quale il modello UNI ISO 26000 rientra tra quegli standard di rendicontazione socio-ambientale che non prevedono la possibilità né di una verifica esterna né tantomeno di una certificazione esterna, aspetto questo che se "da un lato rende meno immediata la verifica del livello di implementazione raggiunto, dall'altro evidenzia

¹²⁵ Tratto da pagina 6 del power point riferito all'intervento di Manlio De Silvio circa "Le linee guida UNI ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni quale strumento di coinvolgimento nella green economy" al seminario tenutosi in data 12 aprile 2011 a Milano in collaborazione con l'ICSR – Italian Centre for Social Responsibility – e la Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese. Il power point è reperibile nel seguente sito web: <http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/158276/green-economy-step4-intervento-de-silvio-12-04-2011.pdf/52a19637-9ee0-481b-8b2f-ee0cff3fb077>

l'approccio dinamico, di continuo miglioramento dell'organizzazione socialmente responsabile"¹²⁶.

Ciò che emerge dalla disamina di questi modelli di rendicontazione extra economica è che "i diversi standard presentano punti di convergenza su determinati aspetti, mentre, su altri, una significativa distanza concettuale"¹²⁷, aspetti questi che avevamo già preso in considerazione nella parte di tale elaborato dedicata all'analisi generale dei modelli di rendicontazione socio-ambientale e che ora abbiamo potuto verificare in concreto analizzandone alcuni in particolare.

§ 1.1.3 Verso il report integrato: i limiti del "sistema di bilancio" e del report di sostenibilità¹²⁸

In base a quanto finora scritto, capiamo quindi che le organizzazioni hanno a loro disposizione molteplici e diversi documenti che permettono loro di comunicare molteplici e diverse informazioni a loro riguardo ai propri stakeholder. Volendo fare la stessa considerazione, ma dal punto di vista degli stakeholder aziendali invece che da quello dell'azienda, è possibile affermare che esistono numerosi e diversi documenti a cui i molteplici stakeholder aziendali possono riferirsi al fine di reperire molteplici e diverse informazioni relative ad una determinata impresa.

A ben vedere, questi documenti sono sostanzialmente divisibili in due aggregati:

- I documenti componenti il cosiddetto sistema di bilancio, che riportano in prevalenza quelle informazioni di natura economico-finanziaria circa l'organizzazione considerata¹²⁹. A tal proposito, è bene ricordare che l'aggregato denominato sistema

¹²⁶ Tratto da pagina 121 dell'articolo "Iso 26000: linee guida sulla responsabilità sociale e consumatori" scritto da Eliana Guarnoni e contenuto all'interno della rivista "Consumatori, Diritti e Mercato" all'interno della sezione "Argomenti" (numero 2/2011).

¹²⁷ Tratto da pagina 61 del libro "Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale" di Luca Bisio.

¹²⁸ Le informazioni che seguono sono state tratte dal libro "L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study" scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi (da pagina 19 a pagina 21).

¹²⁹ "Secondo i principi contabili, sia internazionali sia nazionali, la finalità del bilancio è di fornire informazioni utili a un'ampia serie di utilizzatori nel processo di decisione economica [...]: il mercato e gli investitori allocano il capitale grazie alla lettura e alla valutazione dei valori espressi dal bilancio

di bilancio comprende i documenti stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione semestrale, relazione dei sindaci, relazione della società di revisione, bilanci straordinari e (dal 2015 - D.Lgs. 139/2015 attuativo della Direttiva UE 34/2013 -) rendiconto finanziario, tra i quali i più importanti sono sicuramente rappresentati da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, e (dal 2015 - D.Lgs. 139/2015 attuativo della Direttiva UE 34/2013 -) rendiconto finanziario, che, nel loro insieme, formano il cosiddetto bilancio d'esercizio¹³⁰. Faccio tale precisazione in quanto, a fini semplificatori, nel prosieguo di tale paragrafo, mi riferirò a questo aggregato come se esso comprendesse solo i documenti componenti il bilancio d'esercizio e non anche gli altri documenti componenti il sistema di bilancio.

- Il documento report di sostenibilità, che, invece, formando un aggregato a sé stante, comunica agli stakeholder quelle informazioni di natura non finanziaria riguardanti l'organizzazione in questione.

Chiarito ciò, è però ora di fondamentale importanza fare un accenno a quelli che sono i limiti associati ad ognuno di questi due aggregati, ossia a quelli che sono i limiti connessi rispettivamente al bilancio d'esercizio e al report di sostenibilità. Come vedremo, è importante parlare a proposito di queste limitazioni in quanto, oltre ad aiutarci a guardare e leggere i documenti cui esse sono associate con uno sguardo più critico e dunque con maggior cognizione di causa, inoltre sono proprio esse a rappresentare una delle ragioni scatenanti l'ideazione e la nascita del cosiddetto bilancio integrato (altrimenti chiamato report integrato), che, infatti, è un documento che "mira a superare i limiti sia del financial sia del sustainability reporting"¹³¹.

d'esercizio, assumendo che esso contenga tutte le informazioni necessarie a determinare il reale valore dell'azienda."

(Tratto da pagina 19 del libro "L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study." Scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi).

¹³⁰ Vedi quanto scritto a tal proposito nella nota a piè di pagina numero 18.

¹³¹ Tratto da pagina 21 del libro "L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study." Scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi.

Quali sono quindi i limiti associati rispettivamente ai documenti componenti il bilancio d'esercizio e al documento report di sostenibilità?

Iniziamo esponendo le limitazioni connesse ai documenti componenti il bilancio d'esercizio, per passare in un secondo momento all'illustrazione dei limiti associati al documento report di sostenibilità.

LIMITI ASSOCIATI AL BILANCIO D'ESERCIZIO

Tre sono i principali limiti connessi al bilancio d'esercizio:

- Come è ben noto, tutti i documenti componenti il bilancio d'esercizio hanno la peculiarità di essere documenti a carattere consuntivo, tuttavia, a ben vedere, tale caratteristica è fortemente in contraddizione con quella funzione del bilancio d'esercizio che lo vede quale documento, o meglio, quale insieme di documenti contenenti informazioni che possono tornare utili agli investitori o potenziali investitori al fine di decidere se investire o meno in una determinata azienda, decisione questa decisamente orientata al futuro.
- Il bilancio d'esercizio, alla luce del divieto posto dagli stessi principi contabili, non contiene informazioni¹³² sufficienti con riguardo ai cosiddetti intangibles, che, invece, sempre più di frequente impattano sulla performance aziendale, ivi compresa la performance finanziaria.
- Il bilancio d'esercizio complessivamente considerato può risultare un sistema complesso e ciò in ragione del fatto che spesso finisce con il fornire agli stakeholder aziendali troppe informazioni che quindi, nel loro insieme, rischiano di non essere comprese e di confondere tali soggetti. I principali fattori che rendono il bilancio d'esercizio un sistema complesso sono stati catalogati ad opera della SEC¹³³ (e più precisamente, nel lavoro Committee on Improvements to Financial Reporting – CIFR – indirizzato alla SEC), e sono così elencabili: “non comparabilità; natura dei principi

¹³² I principi contabili consentono sostanzialmente l'iscrizione in bilancio d'esercizio solo di quegli intangibles che siano oggetto di transizione in un mercato.

¹³³ La SEC - acronimo di “Securities and Exchange Commission” – è “l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, analogo all'italiana Consob” (tratto dal seguente sito web: https://it.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission).

contabili; vasto numero dei principi contabili; sistemi regolamentari e di controllo che complicano il giudizio professionale; difetti formativi”¹³⁴.

LIMITI ASSOCIATI AL DOCUMENTO REPORT DI SOSTENIBILITA’

Così come tre sono i principali limiti associati al bilancio d’esercizio, allo stesso modo tre sono anche le limitazioni connesse al tanto nominato documento report di sostenibilità.

Tali tre limiti sono così riassumibili:

- Così come il bilancio d’esercizio, allo stesso modo anche il documento report di sostenibilità finisce spesso con il fornire agli stakeholder aziendali una quantità troppo elevata di informazioni che rischia di confondere tali soggetti, i quali potrebbero trovare difficoltosa l’individuazione, tra tutte le informazioni contenute nel report di sostenibilità, di quelle maggiormente rilevanti.
- Come già ampiamente spiegato in parti precedenti di tale scritto, uno dei principali problemi e quindi uno dei principali limiti associati al report di sostenibilità consta nel *pericolo di inconsistenza*¹³⁵ delle informazioni in esso riportate, che, alla luce di ciò, rischiano spesso di essere considerate come poco affidabili dagli stakeholder aziendali.
- Un ultimo limite associato al documento report di sostenibilità consta nella circostanza secondo la quale in esso “non vi è un ragionamento *approfondito* sui legami fra performance sociale-ambientale e performance economico-finanziaria”^{136, 137}.

¹³⁴ Tratto da pagina 20 del libro “L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study.” Scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi.

¹³⁵ Per chiarimenti a proposito del *pericolo di inconsistenza* si rilegga quanto scritto a suo riguardo nel paragrafo 1.1.1 di tale elaborato.

¹³⁶ Tratto da pagina 21 del libro “L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study” scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi.

¹³⁷ Prestiamo un attimo attenzione al termine *approfondito*: ricordiamo infatti che i report di sostenibilità redatti in ottemperanza ad una delle molteplici versioni degli standard di rendicontazione socio-ambientale emanate nel corso del tempo dal GRI, ed in particolare quelli redatti in ottemperanza all’ultima versione GRI SR Guidelines G4, possono essere in qualche modo visti e considerati come dei “precursori del bilancio integrato”, e ciò proprio in ragione del fatto che pressoché tutte le molteplici versioni di standard di rendicontazione socio-ambientale emanate nel corso del tempo dal GRI hanno pressoché sempre cercato di guidare le aziende alla redazione di report di sostenibilità che trattassero non solo a proposito di temi rientranti sotto il cappello della CSR (ambiente, società, ecc.), ma anche a proposito di tematiche maggiormente legate alla dimensione economica dell’azienda stessa;

Come anticipato e come intuibile già dal titolo di questo paragrafo (*1.1.3 Verso il report integrato: i limiti del “sistema di bilancio” e del report di sostenibilità*), è proprio anche per oltrepassare e scavalcare tali limiti e quindi trovare una qualche soluzione ad essi che nasce il famoso report integrato, documento quest’ultimo cui è dedicato il prossimo paragrafo.

§ 1.2 Il report integrato¹³⁸

Come preannunciato nel precedente paragrafo (§ 1.1.3), una delle ragioni scatenanti la nascita del bilancio integrato è da ricercare nel tentativo di superare i limiti associati rispettivamente

nonostante ciò, ossia nonostante già tali standard abbiano pressoché sempre cercato di integrare all’interno del documento report di sostenibilità temi rientranti sotto il cappello della CSR con tematiche invece maggiormente legate alla dimensione economica e quindi abbiano pressoché sempre in qualche modo cercato di mettere in evidenza alcuni legami intercorrenti tra performance sociale-ambientale e performance economico-finanziaria, tuttavia non si tratta di ragionamenti così *approfonditi*.

¹³⁸ Le informazioni relative a questo paragrafo sono tratte dalle seguenti fonti:

- Articolo “Il report Integrato e l’Intellectual Capital Statement” scritto da Andrea Gasperini e Paolo Bigotto e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf online” (numero 86, 1/2013);
- Articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti);
- Articolo “Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future” scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 79, giugno 2011);
- Articolo “Integrated thinking e bilancio integrato” i cui autori sono Andrea Gasperini e Federica Doni e contenuto all’interno della rivista “Amministrazione & Finanza” (n. 9/2015);
- Libro “L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study” scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi;
- Libro “Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiariello” scritto da Gianluigi Guido e Stefania Massari.

Inoltre, è possibile approfondire la tematica oggetto di questo paragrafo anche facendo riferimento ai seguenti articoli:

- “Report Integrato: prassi operativa” scritto da Gesuele Benedetta e contenuto all’interno della rivista “Guida alla Contabilità & Bilancio” (1 marzo 2015, n. 3, pag. 6-10);
- “Reporting integrato: un’analisi delle risposte alla consultazione pubblica sulla Bozza di Framework” i cui autori sono Stefano Zambon, David Monciardini e Laura Girella e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 89, dicembre 2013);
- “Internal Integrated Thinking: l’esperienza del Gruppo Generali” di Andrea Gasperini, Federica Doni e Massimo Romano e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 92, settembre 2014);
- “Intervista a Massimo Romano Head of Group Integrated Reporting and CFO HUB” scritto da Andrea Gasperini, Federica Doni e Massimo Romano e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 92, settembre 2014);

al bilancio d'esercizio e al report di sostenibilità, ed, in particolare, nel tentativo di scavalcare uno di questi limiti. Mi sto riferendo all'ultimo limite connesso al report di sostenibilità, secondo il quale in tale documento non è presente e dunque rintracciabile "un ragionamento approfondito sui legami fra performance sociale-ambientale e performance economico-finanziaria"¹³⁹. A ben vedere, tale limite che noi abbiamo analizzato solo con riferimento al report di sostenibilità, è associabile anche allo stesso bilancio d'esercizio, nel quale, infatti, non sono rintracciabili delucidazioni approfondite circa le connessioni tra informazioni finanziarie e informazioni non finanziarie.

E' quindi proprio per rispondere e per risolvere tale problematica connessa sia al bilancio d'esercizio sia al report di sostenibilità che nacque il report integrato, documento quest'ultimo infatti concepito "per trovare un nuovo modo di integrare le informazioni ESG con quelle economico finanziarie delle imprese"¹⁴⁰.

Ma chi ha ideato e concepito questo nuovo e importante documento?

Proprio alla luce della suddetta esigenza di creare un nuovo strumento di rendicontazione che integri le informazioni non finanziarie con quelle finanziarie illustrando in maniera

-
- "Imprese verso la rendicontazione integrata evidenze ad un anno dal lancio del Pilot Programme IIRC" di Andrea Casadei e contenuto all'interno della "Rivista Aiaf" (versione online) (numero 85, IV/2012);
 - "La connessione delle informazioni nel Report Integrato" a cura del Gruppo di Lavoro del NIBR sulla Connectivity of Information (Andrea Gasperini e Stefano Zambon) e contenuto all'interno della "Rivista Aiaf" (versione online) (numero 85, IV/2012).

¹³⁹ Tratto da pagina 21 del libro "L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study" scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi.

¹⁴⁰ Tratto da pagina 22 dell'articolo "Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future" scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all'interno della "Rivista Aiaf" (numero 79, giugno 2011).

*approfondita*¹⁴¹ i legami intercorrenti tra esse¹⁴², l'11 settembre 2009 l'organismo no profit inglese Accounting for Sustainability (A4S) assieme all'ente no profit Global Reporting Iniziative (GRI) hanno promosso un incontro finalizzato appunto a discutere a proposito di tale sentita esigenza di creare un unico documento in cui siano integrate le informazioni non finanziarie riportare nel report di sostenibilità con le informazioni finanziarie contenute nel bilancio d'esercizio¹⁴³.

Esito di tale convegno fu la decisione di istituire un organismo internazionale il cui scopo principale sarebbe stato appunto quello di "predisporre un proprio standard di rendicontazione, idoneo a regolare un processo che integri, in modo trasparente, coerente e completo, la raccolta, l'analisi e la comunicazione di dati e informazioni sia economico-finanziari sia non-financial, tra i quali le informazioni ESG e di sostenibilità"¹⁴⁴ e che, proprio alla luce di tale scopo, "avrebbe unito le organizzazioni coinvolte nei processi di rendicontazione finanziaria e a quelle ampiamente riconosciute come leader nella rendicontazione di sostenibilità e in altre tipologie di accountability non finanziaria"¹⁴⁵.

¹⁴¹ Ricorda infatti che già nei report di sostenibilità redatti in ottemperanza ad una delle molteplici versioni degli standard di rendicontazione extra-economica emanate nel corso del tempo dal GRI, ed in particolare quelli stilati in ottemperanza all'ultima versione GRI SR Guidelines G4, è possibile riscontrare la presenza di un qualche ragionamento circa i legami intercorrenti tra performance socio-ambientale e performance economico-finanziaria, tuttavia non si tratta di ragionamenti approfonditi.

¹⁴² Nuovo strumento di rendicontazione che, quindi, si aggiunge e in qualche modo sorpassa gli già esistenti strumenti di rendicontazione bilancio d'esercizio (informazioni finanziarie) e report di sostenibilità (informazioni non finanziarie).

¹⁴³ Ed infatti "scopo di un documento che presenta le caratteristiche di essere *One Report*, è quello di includere congiuntamente informazioni sia finanziarie e sia non-financial (spesso definite anche extra-financial) in modo che è possibile per i lettori comprendere come i vari aspetti del business interagiscono fra di loro e quali impatti hanno sulla capacità dell'organizzazione di creare valore a breve, medio e lungo termine". (Tratto da pagina 17 dell'articolo "Il report Integrato e l'intellectual Capital Statement" scritto da Andrea Gasperini e Paolo Bigotto e contenuto all'interno della "Rivista Aiaf online" (numero 86, 1/2013)).

¹⁴⁴ Tratto da pagina 6 dell'articolo "GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*" scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

¹⁴⁵ Tratto da pagina 22 dell'articolo "Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future" scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all'interno della "Rivista Aiaf" (numero 79, giugno 2011).

Tale organismo, ideato in data 11 settembre 2009, fu formalmente istituito e quindi prese vita solo nell'agosto 2010 e fu chiamato *Integrated International Reporting Committee (IIRC)*, nome quest'ultimo modificato nel novembre 2011 in *Integrated International Reporting Council (IIRC)*.

Come già ampiamente ribadito, lo scopo principe di tale nuovo organismo consta nel predisporre un nuovo documento che faccia in qualche modo “convergere in un unico sistema armonico il report finanziario e quello sulla sostenibilità”¹⁴⁶, ed infatti fu proprio per adempiere a tale compito assegnatogli che, a seguito di numerose consultazioni avvenute nell'arco temporale 2011-2013, in data 9 dicembre 2013 l'IIRC pubblicò il primo framework relativo al bilancio integrato denominato *IR Framework 1.0*, il cui obiettivo è, come già più volte detto, quello di “migliorare la connessione tra la dimensione economico-finanziaria e le performance conseguite in ambito sociale e ambientale”¹⁴⁷.

Prima di procedere ad una analisi più approfondita in merito alle principali caratteristiche di tale nuovo documento, ritengo opportuno fare una precisazione cui abbiamo già accennato in precedenti parti di tale elaborato.

Come possiamo notare, abbiamo scritto che obiettivo del report integrato è quello di *migliorare* la connessione tra informazioni relative alla performance socio-ambientale e informazioni relative alla performance economico-finanziaria. Perché abbiamo utilizzato il termine *migliorare*? Come detto, già nei report di sostenibilità redatti in ottemperanza ad una delle molteplici versioni degli standard di rendicontazione extra-economica emanate nel corso del tempo dal GRI, ed in particolare quelli stilati in ottemperanza all'ultima versione GRI SR Guidelines G4, è possibile riscontrare la presenza di un qualche ragionamento circa i legami intercorrenti tra performance socio-ambientale e performance economico-finanziaria, tuttavia non si tratta di ragionamenti approfonditi, ed infatti obiettivo del bilancio integrato è appunto quello di fornire ai suoi fruitori dei ragionamenti maggiormente *approfonditi* a tale

¹⁴⁶ Tratto da pagina 22 dell'articolo “Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future” scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all'interno della “Rivista Aiaf” (numero 79, giugno 2011).

¹⁴⁷ Tratto da pagina 7 dell'articolo “GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di *sustainability reporting*” scritto da Lorenzo Magrassi e pubblicato nel settembre 2015 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti).

riguardo, e quindi, in tal senso, *migliori* rispetto a quelli già reperibili nei report di sostenibilità redatti in ottemperanza ad una delle versioni delle GRI SR Guidelines.

Fatta questa precisazione, passiamo ora alla disamina delle principali caratteristiche del bilancio integrato.

A tal fine, di molto aiuto ci torna la tabella riportata in basso (tabella 3) nella quale sono infatti in qualche modo riassunte quelle che sono le principali peculiarità associate al report integrato.

Tab. 3 – Corporate reporting e Integrated reporting a confronto

In cosa si differenzia il Reporting Integrato ?

<i>Modo di pensare</i>	Isolato >> Integrato La tenuta di report distinti in un'azienda implica un approccio di tipo atomistico e non olistico. Il reporting integrato, invece, consente di pensare ai fatti aziendali in maniera integrata, monitorando, gestendo e comunicando nella sua interezza il processo di creazione di valore.
<i>Modo di rappresentare il valore</i>	Capitale azionario >> Tutte le tipologie di capitale Il report Integrato descrive non solo la composizione del capitale azionario, ma anche le diverse tipologie di capitale (industriale, umano, intellettuale, naturale e sociale) presenti all'interno di un'impresa e le relazioni esistenti tra gli stessi. Una prospettiva così ampia impone di prendere in considerazione, a livello di singola azienda, l'utilizzo delle risorse, i rischi e le opportunità lungo l'intera catena del valore.
<i>Oggetto di indagine</i>	Orientamento al passato >> Orientamento al passato ed al futuro L'annual report è ancorato in prevalenza sulla misurazione di performance consuntive e sui relativi rischi finanziari associati. Gli altri strumenti di rendicontazione riportano informazioni differenti, di rado in collegamento con gli obiettivi strategici dell'impresa e con la capacità della stessa di creare valore nel futuro.
<i>Lasso di tempo</i>	Breve termine >> breve, medio e lungo termine La prospettiva di breve termine è stata considerata tra i fattori che ha contribuito alla crisi finanziaria globale. Il reporting integrato analizza i fatti aziendali contestualizzandoli, tenendo in dovuta considerazione le implicazioni di breve, medio e di lungo termine connesse agli stessi.
<i>Fiducia</i>	Informazioni frammentarie >> Maggiore trasparenza Il Financial Reporting si focalizza principalmente su un livello di informativa obbligatoria. Sebbene cresca ad oggi il numero di aziende che rafforzano il livello di trasparenza informativa, pubblicando, ad esempio, report volontari, in termini assoluti, queste esperienze sono ancora, in termini numerici, esigue. Per accrescere la trasparenza informativa occorre rendicontare su più aspetti della gestione aziendale non soltanto positivi, ma anche negativi. Il reporting integrato aiuta ad accrescere il livello di trasparenza.
<i>Adattivo</i>	Rispondente alle regole >> Rispondente alle singole circostanze Ad oggi gli strumenti di reporting sono più orientati al rispetto della compliance e tengono poco in considerazione le finalità specifiche che un'azienda si è prefissata. Se la compliance assicura coerenza e comparazione d'informativa, l'integrated reporting offre un approccio principle based che si focalizza su elementi considerati material. Ciò consente ad un'azienda di rendicontare in un linguaggio chiaro e comprensibile la sua unicità.
<i>Conciso</i>	Lungo e complesso >> Conciso e material I report lunghi e complessi sono spesso incomprensibili per chi li legge. Un obiettivo chiave dell'Integrated Reporting è di evidenziare in maniera efficace e sintetica il maggior numero possibile di informazioni material.
<i>Tecnologico</i>	Su carta >> XBRL/web 2.0 Mentre Internet e l'Xbrl introducono elementi di innovazione a livello tecnologico, molte aziende continuano a pubblicare i propri report su supporto cartaceo. L'Integrated reporting utilizza i vantaggi delle nuove tecnologie, condividendo, da un lato, informazioni interne all'annual report, facilitando, dall'altro, l'accesso ad altre informazioni specifiche.

Fonte: Adattata da IR Framework (2011).

Fonte: immagine tratta dal libro "Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiariello" scritto da Gianluigi Guido e Stefania Massari.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Immagine tratta da pagina 227 del libro "Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiariello" scritto da Gianluigi Guido e Stefania Massari.

Come si evince dalla tabella e come oramai dovrebbe essere alquanto chiaro il bilancio integrato può essere considerato come uno strumento di rendicontazione completo e inclusivo e ciò in quanto tale documento “consiste nella redazione di un singolo bilancio che combini le informazioni finanziarie e quelle non finanziarie (come quelle inerenti alle questioni sociali, ambientali e di governance) relative alla performance di una compagnia”¹⁴⁹, e quindi “contiene un singolo messaggio trasmissibile a tutti gli stakeholder”¹⁵⁰. (*Vedi “modo di pensare” tabella 3*).

Alla luce di ciò, si comprende come una delle peculiarità del bilancio integrato consti nel fatto che il ventaglio di categorie di capitali da esso identificate e in esso descritte comprenda sia quelle descritte nel bilancio d’esercizio, ossia capitale finanziario (financial capital) e capitale industriale (manufactured capital), sia quelle incluse nel report di sostenibilità ossia capitale umano, (human capital) capitale sociale (social capital) e capitale naturale (natural capital) più una, ossia capitale intellettuale (intellectual capital).¹⁵¹ (*Vedi “modo di rappresentare il valore” tabella 3*).

Un’ulteriore caratteristica associata al report integrato la si riscontra considerando l’elemento *trasparenza*: essendo in tale documento incluse e quindi tramite esso comunicate agli stakeholder aziendali un ampio spettro di informazioni (da quelle finanziarie a quelle non finanziarie), capiamo quindi come tale documento sia contraddistinto da un elevato livello di trasparenza, che induce i molteplici stakeholder aziendali a riporre molta fiducia in esso (infatti, ovviamente, maggiore è la trasparenza di un documento, maggiore di conseguenza è anche la fiducia in esso riposta dai suoi fruitori). A tal proposito, ritengo interessante riportare

¹⁴⁹ Tratto da pagina 24 dell’articolo “Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future” scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 79, giugno 2011).

¹⁵⁰ Tratto da pagina 24 dell’articolo “Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future” scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 79, giugno 2011).

¹⁵¹ Quindi, riassumendo, nel bilancio integrato sono descritte “sei categorie di capitali che l’azienda utilizza: financial (risorse economico finanziarie), manufactured (immobilizzazioni materiali di proprietà dell’azienda), human (risorse umane), intellectual (brevetti, procedure interne, diritti), natural (ambiente naturale) e social (relazioni che l’azienda ha saputo costruire con i vari stakeholder)”. Tratto pagina 22 del libro “L’azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study” scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi.

la seguente considerazione dalla quale si può meglio cogliere perché il fatto che il report integrato comunichi un ampio spettro di informazioni sia sinonimo di maggiore trasparenza, la quale, a sua volta, implichi un elevato livello di fiducia riposto dagli stakeholder aziendali in tale documento: dato che “il bilancio integrato rende [...] più evidente, sia all’impresa che agli stakeholder, la relazione fra performance finanziaria e non finanziaria [*ampio spettro di informazioni*], allora [capiamo che tramite esso] viene rivelata [agli stakeholder aziendali] anche la misura in cui le performance finanziarie, volta ad assecondare le aspettative degli azionisti, impongono costi ed esternalità agli altri stakeholder [*maggior livello di trasparenza → maggior livello di fiducia*]”^{152,153} (Vedi “fiducia” tabella 3).

Degne di essere prese in considerazione sono anche le due caratteristiche rispettivamente l’una riguardante quello che è l’oggetto di indagine del bilancio integrato e l’altra riguardante invece il livello di complessità connesso a tale documento. Ritengo importante soffermarsi brevemente su tali aspetti in quanto entrambi dimostrano come il documento report integrato sia in qualche modo riuscito nel suo intento di superare, oltre al limite connesso sia al bilancio d’esercizio sia al report di sostenibilità riguardante l’assenza in essi di ragionamenti approfonditi circa il legame tra informazioni finanziarie e informazioni non finanziarie, anche altri limiti associati a tali strumenti di rendicontazione - bilancio d’esercizio e report di sostenibilità – (ricorda infatti che il documento bilancio integrato è stato creato proprio anche con l’intento e quindi con l’obiettivo di oltrepassare e scavalcare tali limiti). Ricorda infatti che uno dei limiti associati al bilancio d’esercizio risiede proprio nel suo essere un documento a carattere consuntivo, mentre, se andiamo a vedere quello che è l’oggetto d’indagine proprio del report integrato, leggiamo come tale documento sia orientato sia al passato sia al futuro (vedi “oggetto d’indagine” tabella 3). Inoltre, se andiamo a rivedere quelli che sono i limiti connessi al bilancio d’esercizio e quelli che sono i limiti associati al report di sostenibilità, vediamo come entrambi (sia bilancio d’esercizio sia report di sostenibilità) siano considerati

¹⁵² Tratto da pagina 24 dell’articolo “Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future” scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 79, giugno 2011).

¹⁵³ “In letteratura è stato ipotizzato che questa proprietà dell’Integrated reporting indurrà un cambiamento nel comportamento delle imprese, poiché rivelerà il vero contributo di una compagnia alla creazione di ricchezza per la società”. Tratto da pagina 24 dell’articolo “Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future” scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 79, giugno 2011).

quali strumenti di rendicontazione abbastanza complessi data l'eccessiva mole di informazioni in essi contenute, al contrario una delle più importanti caratteristiche proprie del bilancio integrato lo descrive quale documento conciso e material (in esso sono riportate solo le informazioni considerate materiali e per questo si dice sia un documento conciso) (*vedi "conciso" tabella 3*).

Un'ultima caratteristica - associata al bilancio integrato e messa in evidenza dalla tabella oggetto di analisi - sulla quale intendo soffermarmi è quella relativa al legame intercorrente tra il documento report integrato e l'elemento/il fattore tecnologia. La circostanza secondo la quale il bilancio integrato sia un documento la cui nascita è recente e dunque possa essere considerato uno strumento di rendicontazione moderno è dimostrata anche dal fatto che tale documento sfrutta le potenzialità ed i vantaggi associati al web ed alle nuove tecnologie in generale. Se infatti si vanno ad analizzare alcuni report integrati, si nota come la maggior parte di essi siano associati ad un "sito aziendale facilmente accessibile per semplificare la ricerca di informazioni online, così come i link interni ed esterni alle informazioni collegate"¹⁵⁴. (*Vedi "tecnologico" tabella 3*).

Esaminate la maggior parte delle caratteristiche elencate nella tabella 3, prima di chiudere questa finestra dedicata all'analisi del documento bilancio integrato, ritengo opportuno nonché fondamentale parlare di due ulteriori aspetti a riguardo di tale documento:

1. *Forma* che più comunemente contraddistingue il documento report integrato;
2. *Report integrato e integrated thinking*.

1. Forma che più comunemente contraddistingue il documento report integrato

Al fine di descrivere quella che è la forma che più di frequente è associata e dunque connota il documento bilancio integrato ci torna utile quanto riportato da Andrea Casadei, da Filippo Amadei e da Federica Cembali nel loro articolo "Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future" in cui infatti scrivono "procedendo ad un esame dei report

¹⁵⁴ Tratto da pagina 25 dell'articolo "Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future" scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all'interno della "Rivista Aiaf" (numero 79, giugno 2011).

integrati prodotti dalle grandi multinazionali, si riscontra la ricorrenza di alcuni elementi essenziali per rendere il bilancio di una compagnia il più informativo possibile, e quindi utile, a tutti gli stakeholder:

- Uso di un linguaggio semplificato e scevro da gergo e termini tecnici;
- Descrizioni accessibili ad un ampio spettro di lettori;
- Informazioni quantitative contenute in tavole colorate che assicurano la chiarezza e la fruibilità dei punti chiave;
- Sito aziendale facilmente accessibile per semplificare la ricerca di informazioni online, così come i link interni ed esterni alle informazioni collegate”¹⁵⁵.

2. Report integrato e *integrated thinking*

Di fondamentale importanza è fare un accenno a quello che è il rapporto che intercorre tra lo strumento di rendicontazione report integrato e il cosiddetto *integrated thinking* (altrimenti detto *pensare integrato*).

A tal proposito, è necessario innanzitutto rispondere al seguente quesito: *cos'è l'integrated thinking?*

Per capire cosa si intende parlando di *pensare integrato* è preliminarmente necessario spiegare cosa si intende parlando di *pensiero sistemico*.

Come scrivono Andrea Gasperini e Federica Doni nel loro articolo “Integrated thinking e bilancio integrato”, “il pensiero sistemico riconosce che le azioni o comportamenti di una parte di un sistema possono avere un effetto sulle altre parti del sistema ed interagiscono fra di loro con l’obiettivo di formare un unico sistema”¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Tratto da pagina 25 dell’articolo “Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future” scritto da Andrea Casadei, Filippo Amadei e Federica Cembali e contenuto all’interno della “Rivista Aiaf” (numero 79, giugno 2011).

¹⁵⁶ Tratto da pagina 26 dell’articolo “Integrated thinking e bilancio integrato” i cui autori sono Andrea Gasperini e Federica Doni e contenuto all’interno della rivista “Amministrazione & Finanza” (n. 9/2015).

Se noi cerchiamo di leggere la logica sottostante a questo modo di pensare riferibile ai *sistemi* in generale dallo specifico punto di vista del *sistema* organizzazione¹⁵⁷, ciò che deduciamo è che, secondo la logica propria del pensiero sistemico, le molteplici e variegate risorse costituenti un'organizzazione sono strettamente connesse ed interrelate tra loro: “una organizzazione dipende dalle buone relazioni con i suoi stakeholder chiave e dai capitali di cui dispone, include una pluralità di funzioni, divisioni ed attività che interagiscono fra di loro e dalle quali dipendono specifici outcome ed eventuali variazioni tra le connessioni comportano un significativo impatto sulla realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione”¹⁵⁸.

Chiarito cosa si intende con la locuzione *pensiero sistemico* in generale e poi dalla specifica ottica delle organizzazioni, dovrebbe essere oramai chiaro cosa si intende anche con la locuzione *integrated thinking*: il *pensare integrato*, infatti, altro non è che il *pensiero sistemico* declinato nello specifico sistema organizzazione.

Spiegato, seppur per sommi capi, cos'è e quindi cosa si intende con *integrated thinking*, cerchiamo ora di capire che legame intercorre tra questo tanto nominato *integrated thinking* e il documento report integrato.

Secondo la visione sposata dallo stesso organismo Integrated International Reporting Council (IIRC), presupposto per realizzare un buon bilancio integrato è che l'organizzazione cui il bilancio si riferisce preliminarmente incorpori nelle proprie attività quel modo di pensare proprio dell'integrated thinking appena descritto.


In base a quanto appena scritto, si deduce quindi che lo strumento di rendicontazione report integrato rappresenta il solo prodotto finale di un più ampio e complesso *processo di reporting*

¹⁵⁷ L'organizzazione rappresenta, infatti, uno dei numerosi *sistemi* presenti in natura, appartiene alla categoria, all'insieme dei cosiddetti *sistemi*, dove “un *sistema* può essere definito come l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi [...] interagenti (od in relazione funzionale) tra loro (e con altri sistemi), che formano un tutt'uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità comune (o un obiettivo identificativo)” (tratto dal seguente sito web: <https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema>).

¹⁵⁸ Tratto da pagina 26 dell'articolo “Integrated thinking e bilancio integrato” i cui autori sono Andrea Gasperini e Federica Doni e contenuto all'interno della rivista “Amministrazione & Finanza” (n. 9/2015).

integrato imperniato e dunque fondato sul modo di pensare proprio del *integrated thinking*.¹⁵⁹

Volendo rappresentare attraverso uno schema quanto appena affermato a parole, il risultato è il seguente:



Da questo schema si può, anche visivamente, cogliere e quindi individuare molto bene che legame intercorre tra report integrato e integrated thinking: “il pensare integrato è la chiave per la definizione di un processo di reporting integrato di successo”¹⁶⁰ di cui il documento report integrato rappresenta il solo prodotto finale.

¹⁵⁹ Processo di reporting integrato: “processo, fondato sul pensare integrato, che consente a un’organizzazione di redigere un report integrato periodico sulla creazione del valore nel tempo e di trasmettere le comunicazioni correlate in merito a diversi aspetti della creazione di valore” (tratto da pagina 26 dell’articolo “Integrated thinking e bilancio integrato” i cui autori sono Andrea Gasperini e Federica Doni e contenuto all’interno della rivista “Amministrazione & Finanza” (n. 9/2015).

¹⁶⁰ Tratto da pagina 25 dell’articolo “Integrated thinking e bilancio integrato” i cui autori sono Andrea Gasperini e Federica Doni e contenuto all’interno della rivista “Amministrazione & Finanza” (n. 9/2015).

CAPITOLO 2 L'INFORMATIVA NON FINANZIARIA CONTENUTA NEL BILANCIO D'ESERCIZIO E NELLE RELAZIONI A SUO CORREDO: FOCUS SUL DECRETO LEGISLATIVO 254/2016

Come oramai ampiamente assodato, nel precedente capitolo ci siamo addentrati e, dunque, abbiamo analizzato in maniera approfondita la materia inerente all'informativa non finanziaria contenuta in documenti diversi dal bilancio d'esercizio e dalle relazioni a suo corredo esaminandone altresì la sua evoluzione: sintetizzando in modo estremo, possiamo dire che i due documenti diversi dal bilancio d'esercizio e dalle relazioni a suo corredo che permettono alle aziende di divulgare all'esterno quelle che sono le informazioni non finanziarie che le riguardano sono rintracciabili nel documento report di sostenibilità e nel documento report integrato, dove l'ultimo (report integrato) rappresenta l'ultima frontiera in materia di informativa non finanziaria fornita dalle aziende in documenti diversi dal bilancio d'esercizio e dalle relazioni a suo corredo, ed infatti è nato anche con lo scopo di superare i limiti connessi al primo (report di sostenibilità), che, tuttavia, nonostante sia più vecchio e in qualche modo "superato", può comunque continuare ad essere utilizzato da parte delle aziende.

Passiamo dunque ora, in questo secondo capitolo, ad analizzare la materia inerente all'informativa non finanziaria contenuta nel bilancio d'esercizio e nelle relazioni a suo corredo focalizzandoci esclusivamente sull'analisi di quello che è il documento rappresentante l'ultima frontiera in materia: la *dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)* ex decreto legislativo 254/2016.

Al fine di effettuare una disamina quanto più accurata e dettagliata possibile circa il suddetto documento, ritengo opportuno esaminare nella sua interezza il decreto legislativo che lo disciplina (decreto legislativo 254/2016), del quale infatti analizzeremo e commenteremo ogni articolo.

Riporto dunque di seguito l'intero testo relativo al decreto legislativo 254/2016 completato e corredato dalle mie personali osservazioni con riferimento ad ogni suo articolo (ovviamente,

più spazio sarà dedicato ai commenti di quegli articoli che, tra tutti, sono, a mio personale avviso, maggiormente rilevanti, mentre meno spazio sarà dedicato ai rimanenti articoli).

Articolo 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) «gruppo di grandi dimensioni»: il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie che, complessivamente, abbiano avuto su base consolidata, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento ed il cui bilancio consolidato soddisfi almeno uno dei due seguenti criteri:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 20.000.000 di euro;

2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40.000.000 di euro;

c) «società madre»: l'impresa, avente la qualifica di ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

d) «società figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

e) «società madre europea»: impresa soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

f) «standard di rendicontazione»: gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

g) «metodologia autonoma di rendicontazione»: l'insieme composito, costituito da uno o piu' standard di rendicontazione, come definiti alla lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

Come già ben si coglie dalla sua denominazione, e come è giusto che sia fungendo essa da introduzione al presente decreto legislativo, tale norma contiene alcune definizioni utili alla comprensione dei successivi articoli componenti il decreto e quindi alla comprensione del decreto in generale.

Come possiamo notare, la norma riporta precisamente sette definizioni: la definizione di *enti di interesse pubblico*, la definizione di *gruppo di grandi dimensioni*, la definizione di *società madre*, la definizione di *società figlia*, la definizione di *società madre europea*, la definizione di *standard di rendicontazione*, ed infine la definizione di *metodologia autonoma di rendicontazione*.

Tra tutte, sicuramente, ai fini del presente decreto, la più importante è la definizione di *enti di interesse pubblico*, e ciò in ragione del fatto che, come si evincerà dalla lettura del successivo articolo relativo all'ambito di applicazione del decreto legislativo oggetto di analisi, è proprio principalmente a questi, o meglio, ad alcuni di questi soggetti che si rivolge il decreto (* - vedi tabella riportata alla fine dell'analisi di tale articolo 1 -).

Rappresentando tali soggetti il fulcro del decreto, al fine di rendere l'analisi di quest'ultimo il più chiara e completa possibile, ritengo opportuno riportare nel presente commento la definizione ad essi riferita. Per definire quali sono quei soggetti appartenenti e dunque

rientranti nella categoria propria degli enti di interesse pubblico, l'articolo rimanda a quanto a sua volta contenuto nel comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 39/2010, del quale quindi riporto in tale sede il periodo oggetto di interesse: "sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private"¹⁶¹.

* Riponiamo un attimo la nostra attenzione sui due termini *principalmente* e *alcuni*:

- Scrivo che il decreto legislativo 254/2016 si rivolge solo ad *alcuni* enti di interesse pubblico (e quindi non a tutti gli enti di interesse pubblico) in quanto, come si coglierà dalla lettura del successivo articolo, non tutti gli enti di interesse pubblico sono obbligati, ai sensi del presente decreto, alla redazione di una DNF (dichiarazione di carattere non finanziario) ad esso conforme, ma solo quelli che soddisfino determinati requisiti dettati appunto dal successivo articolo 2 o quelli che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni;
- Scrivo che il decreto legislativo 254/2016 si rivolge *principalmente* (e non esclusivamente) a quegli enti di interesse pubblico che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2 o che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni in quanto, sebbene questi rappresentino gli unici soggetti obbligati alla redazione di una DNF conforme a quanto sancito dal presente decreto e, quindi, in sintesi, sebbene questi rappresentino gli unici soggetti obbligati ad attenersi a quanto da esso disposto, tuttavia, come si evincerà dalla lettura dell'articolo 7 del decreto oggetto di analisi, anche soggetti diversi da questi possono, se vogliono (non si tratta quindi di un obbligo,

¹⁶¹ Tratto dal comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 39/2010.

ma di una scelta attuata su base volontaria dai soggetti stessi), stilare una DNF conforme al presente decreto (vedi articolo 7 per approfondimenti a tal proposito).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

2. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 4.

L'articolo del decreto di cui ora ci occuperemo è un articolo molto importante in quanto, come già preannunciatoci dalla sua stessa denominazione, esso ci delimita quello che è l'ambito di applicazione del decreto stesso.

Come anticipato nel commento al precedente articolo, il decreto legislativo 254/2016 si rivolge con carattere imperativo esclusivamente con riguardo ad alcuni enti di interesse pubblico (articolo 2), mentre si rivolge con solo carattere volontario a tutti quei soggetti che siano diversi da questi ultimi (articolo 7).

Fatta questa premessa di carattere generale, dalla lettura dell'articolo 2 si coglie tuttavia come, secondo quella che è la struttura del presente decreto, sono da considerare come rientranti nel suo ambito di applicazione solo quei soggetti cui esso si rivolge con carattere

imperativo, ed infatti è esclusivamente ad essi che è rivolto l'articolo 2 denominato appunto *ambito di applicazione*.

Essendo tale articolo indirizzato esclusivamente a tali soggetti ed essendo questa la parte di tale elaborato dedicata al suo commento, capiamo quindi come ora ci occuperemo e faremo osservazioni solamente con riguardo a quei soggetti cui il decreto oggetto di analisi si rivolge con carattere perentorio.

SOGGETTI OBBLIGATI EX D.LGS. 254/2016

Come già preannunciato nel commento all'articolo 1, i soggetti obbligati alla redazione di DNF ex decreto legislativo 254/2016 sono rintracciabili esclusivamente in:

1. Quegli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni;
2. Quegli enti di interesse pubblico – che non siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni - che soddisfano determinati requisiti.

Quindi, attenzione al fatto che non tutti gli enti di interesse pubblico sono obbligati a stilare DNF conformi a quanto sancito dal decreto oggetto di analisi, ma solo quelli tra essi che o soddisfino determinate condizioni o siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda il primo insieme di soggetti obbligati alla redazione di DNF ex decreto legislativo 254/2016 non c'è molto altro da precisare.

Invece per quanto riguarda il secondo insieme viene spontaneo porsi la seguente domanda:

Ma quali sono quindi questi tanto nominati requisiti soddisfatti i quali un ente di interesse pubblico che non sia società madre di un gruppo di grandi dimensioni rientra comunque tra quelli cui il decreto legislativo 254/2016 si rivolge con carattere obbligatorio?

Questi requisiti sono rinvenibili a seguito di un'attenta lettura dell'articolo 2 e sono così elencabili:

- a) *Numero di dipendenti medio (durante l'esercizio finanziario) > 500;*
- b) *Totale Stato Patrimoniale (alla data di chiusura del bilancio) > 20.000.000 € o Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (alla data di chiusura del bilancio) > 40.000.000 €.*

Con riguardo a tali condizioni, ritengo doveroso fare un paio di osservazioni:

- Osservazione 1 → la a e la b non sono due condizioni tra loro alternative, infatti, affinché un ente di interesse pubblico rientri tra quelli obbligati ex decreto legislativo 254/2016, devono necessariamente essere superati entrambi i requisiti;
- Osservazione 2 → con riferimento alla sola condizione b, invece, i due limiti dimensionali in essa contenuti, come scritto (vedasi congiunzione o nella condizione b), sono tra loro alternativi, tuttavia nulla vieta che possano essere superati anche entrambi (un ente di interesse pubblico che, oltre a soddisfare la condizione a, soddisfi anche entrambi i limiti dimensionali propri della condizione b rientra tra i soggetti obbligati ex decreto legislativo 254/2016).

Quindi, volendo riassumere, i soggetti cui il decreto legislativo 254/2016 si rivolge con carattere perentorio, ossia, in altri termini, i soggetti obbligati a redigere DNF conformi a quanto disposto dal decreto stesso sono rintracciabili esclusivamente o in quegli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni o in quegli enti di interesse pubblico diversi da quelli appena nominati ma che superino tutte e due (nel caso in cui venga superato solo uno dei due limiti dimensionali propri della condizione b) o tutte e tre (nel caso in cui vengano superati entrambi i limiti dimensionali propri della condizione b) le soglie indicate dai requisiti a e b di cui sopra. Dunque, sintetizzando, sono rintracciabili in quegli enti di interesse pubblico classificabili come *grandi* (*grandi* enti di interesse pubblico).

Abbiamo fin qui parlato di soggetti obbligati (ex articolo 2 del presente decreto legislativo) alla redazione di DNF conformi a quanto sancito dal decreto legislativo 254/2016 in generale.

Facciamo quindi ora la seguente precisazione: DNF conformi a quanto sancito da quale/i articolo/i del decreto legislativo 254/2016?

La risposta a tale quesito varia in funzione a quale dei due insiemi di soggetti obbligati (ex articolo 2 del decreto legislativo oggetto di analisi) ci si riferisce:

1. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono obbligati a stilare DNF conformi a quanto sancito dall'articolo 4 del decreto legislativo 254/2016;

2. Gli enti di interesse pubblico – che non siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni - che soddisfano i requisiti di cui sopra sono obbligati a stilare DNF conformi a quanto sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 254/2016.

OSSERVAZIONI PERSONALI

Illustrati i soggetti obbligati ex decreto legislativo 254/2016, ritengo ora opportuno riportare in tale sede una mia personale opinione a tal riguardo.

Quale potrebbe essere l'obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l'introduzione di tale decreto legislativo e, più precisamente, attraverso l'introduzione dell'obbligo relativo alla stesura di DNF ad esso conformi?

A mio parere, l'obiettivo del legislatore potrebbe essere quello di incentivare le organizzazioni, qualora queste già non adottino un modello gestionale sostenibile, a rivedere a priori tutto il loro modo di gestire le dinamiche aziendali al fine di renderlo appunto il più sostenibile possibile.

Spieghiamo: attraverso la DNF ex decreto legislativo 254/2016 le organizzazioni comunicano ai propri stakeholder (ivi compresi gli investitori attuali e/o potenziali) tutta una serie di informazioni correlate al loro livello di sostenibilità, di conseguenza, essendo al giorno d'oggi la gran parte degli investitori molto attenta a tutti quei temi in qualche modo collegati alla sostenibilità¹⁶², capiamo quindi che alle organizzazioni che (o perché obbligate ex articolo 2 del presente decreto o su base volontaria ex articolo 7 dello stesso) stilino DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo oggetto di analisi e che già non adottino un modello gestionale sostenibile conviene, se non vogliono correre il rischio di veder diminuire gli investimenti presso di esse, rivedere e quindi riorganizzare il proprio modello gestionale al fine di renderlo appunto maggiormente sostenibile.

Se effettivamente questo è l'obiettivo, o comunque uno degli obiettivi, perseguiti dal legislatore attraverso l'introduzione di tale decreto e, più precisamente, attraverso

¹⁶² Abbiamo già detto nel primo capitolo come è grosso modo a partire dal periodo post fordista che la collettività in generale, ivi quindi compresi gli stakeholder aziendali (tra i quali, come ben sappiamo, rientrano anche gli investitori), ha iniziato ad interessarsi e quindi a prestare attenzione anche a tutte quelle tematiche inerenti la sostenibilità (sia essa ambientale, sociale, ecc.).

l'introduzione dell'obbligo relativo alla stesura di DNF ad esso conformi (ossia, se effettivamente uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore attraverso l'introduzione di tale decreto e, più precisamente, attraverso l'introduzione dell'obbligo relativo alla stesura di DNF ad esso conformi è quello di incentivare le organizzazioni, qualora queste già non adottino un modello gestionale sostenibile, a rivedere a priori tutto il loro modo di gestire le dinamiche aziendali al fine di renderlo appunto il più sostenibile possibile), è ovvio che limitare tale obbligo agli soli enti di interesse pubblico che superino determinate soglie è quantomeno riduttivo; tuttavia, se si considera anche il fatto che stilare una DNF non è semplice ed è altresì costoso (sia in termini di denaro sia in termini di tempo) e il fatto che l'eventuale (qualora l'organizzazione già non adotti un modello gestionale sostenibile) riassetto a priori di tutto o comunque di parte del modello gestionale proprio di un'organizzazione al fine di renderlo più sostenibile, oltre a rendere la situazione ancora più complessa, fa lievitare ulteriormente anche gli stessi costi (sia in termini di denaro sia in termini di tempo), allora è possibile intuire la ragione per la quale il legislatore, attraverso il decreto, ha voluto porsi con carattere obbligatorio solo con riferimento a quegli enti di interesse pubblico classificabili come *grandi*¹⁶³: per gli enti di interesse pubblico di più piccole dimensioni e, a maggior ragione, per le organizzazioni diverse dagli enti di interesse pubblico, i benefici derivanti dalla redazione di DNF conformi al decreto oggetto di analisi e dall'eventuale riorganizzazione a priori del proprio modello gestionale al fine di renderlo più sostenibile sarebbero stati notevolmente inferiori ai costi che si sarebbero dovuti sostenere per stilare tali DNF e, eventualmente, per operare tale riassetto relativo al modello gestionale.

Abbiamo parlato di *benefici* e di *costi* che le organizzazioni rispettivamente otterrebbero e sosterebbero redigendo DNF ex decreto legislativo 254/2016 e, eventualmente (qualora l'organizzazione già non adotti un modello gestionale sostenibile), riassetto a priori il proprio modo di gestire le dinamiche aziendali al fine di renderle maggiormente sostenibili. Viene dunque ora spontaneo porsi le seguenti domande:

¹⁶³ N.B: scrivendo "enti di interesse pubblico classificabili come *grandi*" intendo includere sia quegli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di *grandi* dimensioni sia quegli enti di interesse pubblico – che non siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni - che *superano* determinati requisiti.

1. Quali sono i *benefici* che un'organizzazione trarrebbe, o meglio, è probabile tragga redigendo DNF conformi al decreto oggetti di analisi e, eventualmente, riorganizzando a priori il proprio modello gestionale al fine di renderlo più sostenibile? (*Benefici per l'organizzazione*);
2. Quali sono i *costi* che un'organizzazione dovrebbe sostenere redigendo DNF conformi al decreto oggetti di analisi e, eventualmente, riorganizzando a priori il proprio modello gestionale al fine di renderlo più sostenibile? (*Costi per l'organizzazione*).

Rispondiamo quindi ora ai due quesiti rispettando l'ordine con cui sono stati posti.

1. (*Benefici per l'organizzazione*) Quali sono i *benefici* che un'organizzazione trarrebbe, o meglio, è probabile tragga redigendo DNF conformi al decreto oggetti di analisi e, eventualmente, riorganizzando a priori il proprio modello gestionale al fine di renderlo più sostenibile?

Molteplici sono i benefici che potrebbero avvantaggiare l'organizzazione.

Volendo esporne uno, basti pensare al fatto che, come già detto, al giorno d'oggi molti sono quegli investitori che prestano attenzione a tutte quelle tematiche inerenti alla sostenibilità e che, di conseguenza, risultano essere maggiormente propensi ad indirizzare i propri investimenti verso quelle organizzazioni che siano più attente a tali tematiche e che quindi siano più sostenibili (il livello di sostenibilità proprio di un'organizzazione è divenuto, in aggiunta ai dati puramente economico-finanziari, uno degli elementi che maggiormente influenzano e quindi guidano ed indirizzando le scelte di investimento proprie di una grande fetta di investitori), di conseguenza capiamo che, uno dei benefici che un'organizzazione potrebbe trarre o rivedendo il proprio modello gestionale in un'ottica maggiormente sostenibile e comunicando ai propri stakeholder - investitori compresi - tale cambiamento di rotta attraverso DNF ex decreto legislativo 254/20116 (qualora l'organizzazione già non adottasse un modello gestionale sostenibile) oppure, più semplicemente, iniziando a comunicare e dunque a render noto ai propri stakeholder - investitori compresi – attraverso DNF ex decreto legislativo 254/20116 il fatto che il proprio modo di gestire le dinamiche aziendali risponde a criteri di sostenibilità (qualora l'organizzazione già adottasse un modello gestionale sostenibile) potrebbe essere quello di veder aumentare gli investimenti presso di esse e ciò in ragione del fatto che vecchi investitori attenti ai temi inerenti la sostenibilità

potrebbero aver aumentato la quantità di denaro in esse investita e/o nuovi investitori attenti ai temi inerenti la sostenibilità potrebbero aver deciso di investire denaro presso di esse.

Quindi, riassumendo, un possibile beneficio a vantaggio dell'organizzazione potrebbe essere quello di veder lievitare gli investimenti presso di esse, e ciò in ragione del fatto che, al giorno d'oggi, il livello di sostenibilità proprio di un'organizzazione è divenuto uno degli elementi maggiormente influenzanti e quindi maggiormente determinanti le scelte di investimento degli investitori (organizzazioni più sostenibili attraggono più investimenti rispetto a organizzazioni meno sostenibili), molti dei quali, infatti, hanno iniziato ad interessarsi e quindi a prestare attenzione a tutte quelle tematiche inerenti alla sostenibilità.

Prima di procedere con la risposta al secondo quesito, volevo qui riportare un'ulteriore osservazione.


Abbiamo finora parlato solamente a proposito dei benefici che potrebbero discendere dalla redazione di DNF ex decreto legislativo 254/2016 e dall'eventuale (qualora l'organizzazione già non adotti un modello gestionale sostenibile) riassetto a priori del proprio modo di gestire le dinamiche aziendali al fine di renderlo maggiormente sostenibile che potrebbero andare ad avvantaggiare le organizzazioni - *benefici per le organizzazioni* -, tuttavia, a ben vedere, dalla redazione di DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo oggetto di analisi e dall'eventuale riassetto a priori del modello gestionale proprio di un'organizzazione in un'ottica più sostenibile possono discendere benefici anche a vantaggio della collettività in generale (¹⁶⁴dove con il generico termine "collettività" intendo riferirmi più specificatamente a: ambiente, società – rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione -, e personale - rispetto dei diritti umani -) - *benefici per la collettività* -, e ciò in quanto, ovviamente, più le organizzazioni prestano attenzione a temi quali quelli ambientali, sociali, attinenti al personale, ecc. (vedi comma 1 del successivo articolo 3 del decreto legislativo in questione) e, quindi, più adottano pratiche sostenibili in riferimento a tali ambiti, più, di conseguenza, saranno le esternalità positive correlate a tali ambiti di cui la collettività potrà giovare o, comunque, minori saranno le esternalità negative correlate a tali temi che la collettività dovrà sopportare.

¹⁶⁴ Vedi comma 1 del successivo articolo 3 del decreto legislativo in questione per capire cosa intendo comprendere nel termine "collettività".

SCHEMA RIASSUNTIVO

Quindi:

*Dalla redazione di DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo oggetto di analisi e dall'eventuale riassetto a priori del modello gestionale proprio di un'organizzazione in un'ottica più sostenibile possono discendere **benefici***



2. *(Costi per l'organizzazione)* Quali sono i *costi* che un'organizzazione dovrebbe sostenere redigendo DNF conformi al decreto oggetti di analisi e, eventualmente, riorganizzando a priori il proprio modello gestionale al fine di renderlo più sostenibile?

Come preannunciato, (a) redigere DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 254/2016 e, (b) a maggior ragione, eventualmente (qualora l'organizzazione già non adotti un modello gestionale sostenibile) implementare a priori una riorganizzazione del proprio modello gestionale al fine di renderlo maggiormente sostenibile risulta essere molto costoso sia in termini di denaro sia in termini di tempo:

- (a) Come si evince a seguito di un'attenta lettura del successivo articolo 3 del decreto legislativo oggetto di analisi (e dell'articolo 4 per quanto riguarda i gruppi), stilare DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 254/2016 richiede sicuramente tempo (costo in termini di tempo e, ovviamente, anche l'impiego di personale che dedichi almeno una parte del proprio tempo a ciò (costo in termini di denaro).¹⁶⁵
- (b) Come è ovvio e come già oramai più volte ribadito, ad un'organizzazione che stili (o perché obbligata ex articolo 2 del decreto legislativo 254/2016 e su base volontaria ex articolo 7 dello stesso decreto) DNF conformi a quanto sancito dal decreto legislativo

¹⁶⁵ (a) Per meglio cogliere la circostanza secondo la quale la redazione di DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 254/2016 necessita di molto tempo e (b) per individuare quali sono i soggetti addetti alla DNF e che quindi dedicano parte del proprio tempo ad essa (ossia, sintetizzando, per individuare il personale addetto alla DNF) si veda il successivo articolo 3 del decreto legislativo oggetto di analisi.

oggetto di analisi e il cui modello di gestione non sia già un modello classificabile come sostenibile conviene, se non vuole correre il rischio di veder diminuire gli investimenti presso di essa, renderlo tale (ossia maggiormente sostenibile)¹⁶⁶, ma ciò è ovviamente costoso sia in termini di tempo, in quanto il riassetto di tutto o di parte di un modello gestionale è un processo che copre un arco temporale piuttosto lungo, sia in termini di denaro, in quanto, come è ovvio, tale processo richiede l'impiego di personale che, ovviamente, va retribuito.

Articolo 3

Dichiarazione individuale di carattere non finanziario

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:

a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;

b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;

¹⁶⁶ Ricorda infatti (a) che attualmente la maggior parte degli investitori sono soliti prestare molta attenzione alle tematiche inerenti alla sostenibilità e quindi sono soliti indirizzare i propri investimenti anche in funzione ed in relazione ad esse e (b) che attraverso le DNF ex decreto legislativo 254/2016 le organizzazioni comunicano agli esterni (e quindi anche agli investitori – attuali e/o potenziali -) proprio informazioni relative a tali temi.

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;

2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:

a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;

b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;

c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;

d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;

f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.

4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma e' fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.

5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonche' coerenti con l'attivita' svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attivita' svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori piu' adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione e' effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.

6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o piu' degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.

7. La responsabilita' di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformita' a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico. Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro

divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.

9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Quella oggetto di analisi rappresenta decisamente la norma più importante in assoluto del decreto legislativo 254/2016, e ciò in quanto è proprio in essa che è contenuta la gran parte della disciplina inerente al documento DNF, il quale, come ben sappiamo, rappresenta il cuore, il fulcro del decreto legislativo.

A ben vedere, in realtà, l'articolo 3 disciplina solamente il documento DNF a carattere individuale, e non anche quello a carattere consolidato che, invece, è disciplinato dal successivo articolo 4, tuttavia, nonostante ciò, l'affermazione secondo la quale l'articolo 3 rappresenta la norma più importante in assoluto del decreto legislativo 254/2016, e ciò in quanto è proprio in essa che è contenuta la gran parte della disciplina inerente al documento DNF è comunque veritiera e ciò in ragione del fatto che l'articolo 4 relativo alla DNF a carattere consolidato rimanda pressoché integralmente a quanto disposto dall'articolo 3 relativo alla DNF a carattere individuale.

Fatta questa premessa di carattere generale, andiamo ora ad analizzare più da vicino il contenuto di questa tanto importante norma.

Per far ciò, procederemo eseguendo un'analisi per commi, i quali, come vedremo, spesso saranno esaminati in gruppo in quanto molti di essi sono tra loro collegati.

I gruppi di commi che analizzeremo sono i seguenti:

- Commi 1, 2, 5, 6, 8;
- Commi 3 e 4;
- Commi 7 e 10;
- Comma 9.

Come diremo meglio a breve, il comma 1 seguito a ruota dal comma 2 sono rispettivamente, non solo il primo ed il secondo in termini di ordine, ma sono anche il primo ed il secondo in termini di importanza. Tuttavia, nonostante siano i primi due commi dell'articolo oggetto di analisi e nonostante siano anche i due più rilevanti, inizieremo comunque la disamina del presente articolo con il commento relativo ai commi 3 e 4 e ciò alla luce del fatto che quest'ultimo risulterà essere in qualche modo propedeutico al commento congiunto dei commi 1-5.

COMMI 3 E 4

I commi 3 e 4 sono quei commi del decreto legislativo oggetto di analisi che dispongono sostanzialmente quella che deve essere la *forma* della DNF.

La norma è molto chiara, tuttavia possiamo comunque rendere ancora più nitida quella che è sostanzialmente la disciplina circa la forma del documento DNF riscrivendo quanto disposto dai due commi oggetto di analisi sotto forma di schema.

Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite:

- a. Paragonandole a quelle fornite negli esercizi precedenti;
- b. O secondo le metodologie ed i principi previsti dal modello di rendicontazione extra-economico utilizzato quale riferimento (b_1) oppure secondo le metodologie ed i principi previsti dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata quale riferimento (b_2);
- c. Ove opportuno, mettendo in luce il loro eventuale legame con le voci contenute nel bilancio d'esercizio.

Nota 1 ($b_1 - a$): qualora l'impresa cui la DNF si riferisce decide di stilarela in ottemperanza a quanto indicato da uno dei modelli di rendicontazione socio-ambientale esistenti, deve:

- Riportare nella dichiarazione stessa il nome dello standard cui ha deciso di riferirsi;
- Nel caso in cui per l'esercizio in corso decida di utilizzare uno standard diverso da quello adottato per la DNF riferita all'esercizio precedente, spiegare il motivo di tale cambiamento, e ciò in quanto tale cambiamento va ovviamente a rendere più difficoltoso il paragone tra le informazioni fornite nella DNF relativa al precedente esercizio con le informazioni fornite nella DNF riferita all'esercizio in corso, paragone quest'ultimo imposto dallo stesso decreto legislativo (vedi lettera a).

Nota 2 ($b_2 - a$): qualora invece l'impresa cui la DNF si riferisce decida di redigerla secondo una metodologia di rendicontazione autonoma, deve:

Riportare nella dichiarazione stessa sia una chiara ed estesa descrizione di tale metodologia sia le motivazioni che l'hanno portata alla scelta di stilare tale dichiarazione in ottemperanza a questa e non in ottemperanza ad uno degli standard di rendicontazione esistenti;

Nel caso in cui la metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata per la DNF relativa all'esercizio in corso differisca da quella adottata per stilare la DNF relativa all'esercizio precedente (così come nel caso in cui la DNF relativa all'esercizio in corso sia stilata secondo una metodologia di rendicontazione autonoma mentre la DNF relativa agli esercizi precedenti erano stilate in ottemperanza a uno degli standard di rendicontazione esistenti), spiegare le motivazioni alla base di tale cambiamento e ciò per le medesime ragioni illustrate in nota 1.

OSSERVAZIONI

Esaminato il contenuto dei due commi oggetto di analisi, e, dunque, esaminata quella che deve sostanzialmente essere la forma del documento DNF, ritengo molto importante, a conclusione di tale parte di elaborato dedicata al commento dei commi 3 e 4, riportare la seguente osservazione.

Abbiamo appena visto come il documento DNF possa essere stilato o in ottemperanza ad uno degli standard di rendicontazione extra-economici di cui si è ampiamente parlato nel primo capitolo (al quale quindi si rimanda) oppure secondo una metodologia di rendicontazione autonoma. Ma, a ben vedere, ciò era quello che accadeva anche per il documento report di sostenibilità, il quale, se ben ricordiamo, poteva essere redatto (dalle organizzazioni che sceglievano di redigerlo – ricorda infatti che era un documento a carattere esclusivamente volontario -) o in ottemperanza ad uno degli standard di rendicontazione socio-ambientale esistenti o secondo metodologie ideate dalle organizzazioni stesse. Qual è allora, a tal proposito, la differenza tra documento DNF ex decreto legislativo 254/2016 e documento report di sostenibilità? Se ben ricordiamo, uno dei limiti associati al documento report di sostenibilità (così come anche allo stesso bilancio d'esercizio) era quello riferito all'assenza in esso di un "ragionamento *approfondito* sui legami fra performance sociale-ambientale e performance economico-finanziaria"¹⁶⁷, limite quest'ultimo già superato dal documento report integrato, e nuovamente superato anche dal documento DNF ex decreto legislativo 254/2016 che, infatti, ribadiamo dover essere, ove opportuno, corredato da riferimenti alle voci contenute nel bilancio d'esercizio. Capiamo quindi che una delle differenze principali tra il documento report di sostenibilità e il documento DNF ex decreto legislativo 254/2016 consta

¹⁶⁷ Tratto da pagina 21 del libro "L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study" scritto da Marco Fasan e Stefano Bianchi.

nel fatto che, mentre nel primo non sono presenti ragionamenti *approfonditi*¹⁶⁸ circa i nessi tra informazioni finanziarie e informazioni non finanziarie, diversamente nel secondo tale problematica è superata in quanto in esso, se necessario, sono presenti riferimenti alle informazioni finanziarie contenute nel bilancio d'esercizio.

COMMI 1, 2, 5, 6, 8

Tra tutti i commi sopra indicati, e in realtà tra tutti i 10 commi che compongono l'articolo 3, il più importante è sicuramente il primo seguito a ruota (in termini di rilevanza) dal secondo¹⁶⁹, e ciò alla luce del fatto che sono proprio essi a sancire quello che deve essere il contenuto della DNF: il comma 1 inizia dettando quello che deve essere in generale il contenuto della DNF, e il comma 2 sostanzialmente va a completare quanto disposto dal comma 1 dettagliandolo. La circostanza secondo la quale il comma 1 e il comma 2 disciplinano congiuntamente quello che deve essere il contenuto della DNF e, più precisamente, il fatto che il secondo vada in qualche modo a dettagliare quanto disposto dal primo la si coglie benissimo considerando congiuntamente la frase "i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva"¹⁷⁰ relativa al primo comma e l'elenco puntato riferito al secondo:

- "a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche" → dalla lettura di tale punto del secondo comma, si evince chiaramente come esso rappresenti un tema ambientale;
- "b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera" → quanto detto per il punto a vale anche per questo punto;

¹⁶⁸ Ricorda infatti che già nei report di sostenibilità redatti in ottemperanza ad una delle molteplici versioni degli standard di rendicontazione extra-economica emanate nel corso del tempo dal GRI, ed in particolare quelli stilati in ottemperanza all'ultima versione GRI SR Guidelines G4, è possibile riscontrare la presenza di un qualche ragionamento circa i legami intercorrenti tra performance socio-ambientale e performance economico-finanziaria, tuttavia non si tratta di ragionamenti approfonditi.

¹⁶⁹ A ben vedere, in realtà, essendo, come poc'anzi affermato, l'articolo 3 l'articolo più importante in assoluto del decreto legislativo oggetto di analisi, in base a quanto detto capiamo quindi che i commi 1 e 2 non solo rappresentano i commi più importanti dell'articolo 3, ma rappresentano proprio i commi più importanti con riferimento a tutto il decreto legislativo.

¹⁷⁰ Osservazione: temi rientranti sotto il cappello della più ampia tematica relativa alla CSR.

- “c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario” → tale terzo punto, invece, copre sia la tematica ambientale sia quella sociale;
- “d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali” → da una prima e superficiale lettura potrebbe sembrare che tale punto includa solamente i temi sociali e quelli attinenti al personale, tuttavia, se si analizza più attentamente quanto in esso scritto, si può cogliere come in realtà esso copra in qualche modo anche quei temi attinenti al rispetto dei diritti umani (la parità di genere è una delle tematiche facenti parte della più ampia tematica inerente al rispetto dei diritti umani);
- “e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori” → come si può facilmente cogliere anche a seguito di una veloce lettura, tale punto fa esclusivo riferimento al tema attinente al rispetto dei diritti umani;
- “f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati” → infine, l'ultimo punto è l'unico tra i sei ad avere a che fare con il tema attinente alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, della quale si occupa in modo totalizzante ed esclusivo (è l'unico tema trattato da tale punto f).

Commentati i commi 1 e 2, ci accingiamo ora a fare qualche osservazione con riferimento ai restanti commi sopra citati.

Come vedremo, in realtà, il commento al primo comma dell'articolo oggetto di analisi non è ancora terminato, e ciò alla luce del fatto che, a ben vedere, le osservazioni che faremo relativamente ai commi 5, 6 e 8 possono essere considerate anche come delle osservazioni a tale primo comma e ciò visti i nessi tra i commi 5, 6 e 8 e il comma 1.

(Nesso comma 1 - comma 6) Iniziamo considerando il sesto comma alla luce del suo legame con il primo comma.

Come si evince a seguito della lettura del comma 1 e, più precisamente, dalla lettura congiunta dell'introduzione di tale comma e della lettera b relativa all'elenco puntato in esso contenuto, la DNF deve, tra le varie cose, assolutamente contenere una descrizione di quelle che sono le politiche praticate dall'impresa cui la DNF si riferisce relative ai già citati temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Ovviamente, può benissimo presentarsi il caso in cui l'impresa cui la DNF si riferisce non pratici alcuna politica con riferimento ad uno o più dei suddetti temi, ed è proprio in ausilio e dunque con riferimento a tale caso che entra in gioco il comma 6 dell'articolo oggetto di analisi, il quale infatti sancisce che "gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata".

(Nesso comma 1 - comma 8) Passiamo ora ad osservare quanto disposto dall'ottavo comma e lo faremo sempre rinviando anche al primo comma.

Ciò che si capisce a seguito della lettura del comma 1 è che la DNF deve assolutamente coprire "nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta [...] i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa": quindi l'impresa cui la DNF si riferisce deve inserire in essa qualsiasi e dunque tutte le informazioni che soddisfino tali requisiti.

Ciò è quello che traspare fermandosi alla lettura del primo comma e quindi non proseguendo con la lettura della restante parte dell'articolo 3. Tuttavia, se invece si prosegue con la lettura di tale norma, a seguito della lettura dell'ottavo comma si deduce come in realtà tale obbligo non sia poi così vincolante, ma possa invece essere in qualche modo derogato, in casi eccezionali, con riferimento a quelle "informazioni concernenti sviluppi imminenti ed

operazioni in corso di negoziazione, [che infatti], qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa", possono essere omesse, sempreché tale omissione non pregiudichi "una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1".

Osservazione: in realtà, quella appena illustrata non è a tutti gli effetti una deroga rispetto a quanto disposto dal primo comma, infatti, a ben vedere, l'eccezione decade se va contro al primo comma, e ciò alla luce del fatto che "l'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1".

(Nesso comma 1 - comma 5) Infine concludiamo prendendo in considerazione il comma 5 alla luce del suo legame con il primo comma.

Come si può facilmente cogliere a seguito di una lettura congiunta della lettera b contenuta nel primo comma e del comma 5, quest'ultimo può in qualche modo essere visto come una costola, una appendice, una specificazione del primo: la lettera b del primo comma ci dice infatti che nella DNF ex decreto legislativo 254/2016 devono essere, tra le varie cose, riportati gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario relativi alle politiche praticate dall'impresa cui la DNF si riferisce relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, e il comma 5 dal canto suo va sostanzialmente a dettagliare come vanno scelti (criterio di scelta) questi indicatori di prestazione di carattere non finanziario da inserire nella DNF ex lettera b comma 1.

Qual è quindi il criterio che le imprese devono (ex comma 5 articolo 3 del presente decreto legislativo) seguire per la scelta degli indicatori di prestazione di carattere non finanziario circa le politiche da esse adottate in relazione ai temi di cui poc'anzi?

A seguito di un'attenta lettura del quinto comma, ritengo che il modo più semplice ed immediato per esporre ed illustrare tale criterio di scelta sia quello proposto di seguito.

CRITERIO DI SCELTA DEGLI INDICATORI DI PRESTAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO

Le imprese devono inserire nella DNF quegli indicatori di prestazione di carattere non finanziario che siano (1) rappresentativi delle diverse tematiche cui le politiche fanno riferimento - tematiche di cui al comma 1 -, e (2) coerenti con l'attività svolta e gli impatti da questa prodotti. Inoltre la norma aggiunge anche che "la scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE".

Fatta questa premessa di carattere generale, da un'attenta lettura del comma in questione (comma 5) si coglie come, a ben vedere, tale criterio di scelta assuma connotazioni leggermente diverse a seconda del fatto che l'impresa cui la DNF si riferisce:

- i. Rediga quest'ultima in ottemperanza ad uno degli standard di rendicontazione esistenti,
- ii. Oppure stili quest'ultima secondo una metodologia di rendicontazione autonoma.

i. Criterio di scelta nel caso in cui l'impresa rediga la DNF ex decreto legislativo 254/2016 secondo uno degli standard di rendicontazione esistenti

In tal caso l'impresa riporterà nella DNF gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato e, solo nel caso in cui questi non si dovessero rivelare totalmente adeguati o sufficienti a rappresentare le diverse tematiche di cui al comma 1 e/o non si dovessero rivelare del tutto coerenti con l'attività svolta e gli impatti da questa prodotti allora, ribadiamo, solo in tal caso, l'impresa potrà, riportando nella stessa DNF le ragioni alla base di tale scelta, selezionare altri indicatori diversi da quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e che siano maggiormente adatti appunto a rappresentare le diverse tematiche di cui al comma 1, nonché più coerenti con l'attività svolta e gli impatti da questa prodotti.

ii. Criterio di scelta nel caso in cui l'impresa rediga la DNF ex decreto legislativo 254/2016 secondo una metodologia di rendicontazione autonoma

In tal caso, l'impresa selezionerà fin da subito e quindi inserirà nella propria DNF, riportando nella stessa le ragioni alla base di tale scelta, quegli indicatori di prestazione di carattere non finanziario che siano, tra tutti, quelli maggiormente idonei a rappresentare le diverse

tematiche di cui al comma 1 e, al tempo stesso, maggiormente coerenti in relazione all'attività svolta e agli impatti da questa prodotti.

COMMI 7 E 10

Nei commi 7 e 10 viene sostanzialmente disciplinata la divisione dei compiti relativi al documento DNF tra i diversi soggetti operanti all'interno dell'impresa cui la DNF si riferisce.

Più precisamente, il comma 7 disciplina quella che è la divisione dei compiti tra gli organi aziendali organo di amministrazione e organo di controllo, mentre il comma 10 disciplina i compiti del revisore legale del bilancio d'esercizio e di un eventuale altro revisore legale.

Come sono quindi divisi, in base a quanto sancito dai commi 7 e 10, i compiti tra organo di amministrazione, organo di controllo, revisore legale del bilancio d'esercizio e eventuale altro revisore legale?

Possiamo sinteticamente affermare quanto segue:

- Organo di amministrazione → gli amministratori *redigono e pubblicano* la DNF ex decreto legislativo 254/2016 ed hanno dunque la responsabilità di garantire che essa sia appunto stilata e pubblicata in conformità a quanto disposto dallo stesso decreto legislativo;
- Organo di controllo → l'organo di controllo *vigila* sull'osservanza delle disposizioni impartite dal decreto legislativo oggetto di analisi riportando gli esiti di tale controllo all'interno della **relazione annuale** all'assemblea;
- Revisore legale del bilancio d'esercizio → il revisore legale del bilancio d'esercizio:
 - *Verifica l'avvenuta redazione* (ad opera degli amministratori) della DNF ex decreto legislativo 254/2016;
 - Se tale compito non è stato assegnato ad un altro revisore legale appositamente designato, stila un'**attestazione (relazione)** circa la *conformità delle informazioni inserite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto legislativo oggetto di analisi*, attestazione questa che va allegata alla DNF stessa e dunque pubblicata con essa secondo una delle modalità sancite dall'articolo 5 del presente decreto legislativo.

- Eventuale altro revisore legale → se tale compito non è stato affidato allo stesso revisore legale del bilancio d’esercizio relativo alla stessa impresa cui la DNF si riferisce, un altro revisore legale, appositamente ed esclusivamente incaricato a ciò, stila un’**attestazione (relazione)** circa la *conformità delle informazioni inserite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto legislativo oggetto di analisi*, attestazione questa che va allegata alla DNF stessa e dunque pubblicata con essa secondo una delle modalità sancite dall’articolo 5 del presente decreto legislativo.

OSSERVAZIONE

A ben vedere, si ha a che fare con un doppio controllo circa la conformità della DNF rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 254/2016: quello ad opera dell’organo di controllo (che riporta gli esiti del proprio controllo nella relazione annuale all’assemblea) e quello ad opera o dello stesso revisore legale del bilancio d’esercizio o di un altro revisore legale appositamente ed esclusivamente designato ad effettuare tale controllo (anche in questo caso – controllo da parte o del revisore legale del bilancio d’esercizio o di un altro revisore legale appositamente designato – l’esito del controllo viene riportato in un’apposita attestazione da allegare alla DNF stessa).

COMMA 9

Il commento relativo a tale nono comma dell’articolo 3 sarà effettuato congiuntamente al commento riferito alla lettera a del primo comma dell’articolo 5, al quale quindi si rinvia. Tale scelta è stata fatta in ragione del legame tra tali due disposizioni (comma 9 articolo 3, lettera a comma 1 articolo 5).

OSSERVAZIONE¹⁷¹

Al termine del commento di questo articolo è necessario però, fare un’osservazione molto rilevante.

¹⁷¹ Attenzione: tale osservazione è riferita all’articolo 3 complessivamente considerato (e, dunque, non solo al comma 9 di tale articolo).

Il documento che, ex decreto 254/2016, le imprese ivi indicate devono redigere avrà un reale impatto sulla responsabilità sociale aziendale solo se tale responsabilità diverrà elemento culturale interno all'azienda.

Solo se la responsabilità socio-ambientale dell'impresa diventerà un tutt'uno con ogni azione aziendale, tale responsabilità produrrà frutti proficui. Se invece sia il documento di cui al decreto 254 sia la responsabilità socio-ambientale ivi affrontata saranno vissuti come meri obblighi legali, il tutto non avrà alcun impatto reale sulla vita della società civile.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario che, lentamente, si realizzi un cambiamento culturale nelle imprese. Ogni manager aziendale deve comprendere che la problematica oggetto del nostro studio, non solo è auspicabile "moralmente" in quanto, in caso contrario, l'attività si limiterà a distruggere risorse anziché crearne di nuove, ma, in aggiunta, è favorevole all'impresa da un punto di vista anche reddituale e finanziario. Vari studi hanno infatti dimostrato come le aziende che attuano una vera responsabilità sociale possono ambire a risultati economici migliori delle imprese che adottano comportamenti non socialmente responsabili. I consumatori, i lavoratori e la collettività tutta sono sempre più attenti infatti, ai comportamenti aziendali e tendono a premiare chi agisce in modo socialmente consapevole.

Di conseguenza, il cambiamento culturale di cui sopra è auspicabile anche per migliorare le performance dell'impresa. Senza tale cambiamento, qualsivoglia dichiarazione sarà vissuta solo come mero obbligo legale e, come tale, sarà priva di un vero contenuto sociale.

Io pertanto auspico che nelle imprese, nel breve e medio termine, sia attuato un vero cambiamento culturale che trasformi la comunicazione aziendale verso l'esterno da semplice obbligo legale a forma di attuazione di una strategia che conduca a risultati ottimali sia per l'azienda che per la collettività tutta. Se si verificherà quanto sopra auspicato, la responsabilità sociale sarà elemento che permea ogni manager e, di conseguenza, ogni azione aziendale. E da mero obbligo legale diverrà strumento di gestione aziendale. Ecco, è proprio questo il passaggio chiave del cambiamento culturale: la comunicazione aziendale, sia finanziaria che non finanziaria, che si trasforma da elemento vissuto negativamente come obbligo giuridico ad azione positiva per l'azienda e per i terzi esterni a quest'ultima.

Allo stato attuale, poche imprese vantano una simile cultura all'interno dell'organizzazione aziendale. Ma, guardando il panorama delle imprese a livello nazionale e mondiale, si nota come siano sempre di più le aziende che attuano questa politica "socialmente illuminata". Se tale mutamento culturale si diffonderà in tutte le imprese, la responsabilità socio-ambientale si trasformerà quindi, da pesante obbligo giuridico da attuare per evitare sanzioni a strumento gestionale aziendale che condurrà a risultati positivi sia alle aziende che applicheranno questa nuova politica sia alla collettività fruitrice di quanto attuato dalle singole imprese.

Io auspico pertanto, che tale cambiamento culturale permei ogni azienda entro un periodo temporale di breve-media durata.

Articolo 4

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

- 1. Nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente e copre i temi di cui all'articolo 3, comma 1.**
- 2. Si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3.**
- 3. Per le società madri che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui comma 1-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 100, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.**

Come anticipato in sede di commento al precedente articolo (articolo 3) del decreto legislativo in questione, il presente articolo 4 relativo alla DNF a carattere consolidato rimanda pressoché integralmente a quanto disposto dall'articolo 3 relativo alla DNF a carattere individuale.

Quanto appena affermato è facilmente verificabile e dunque dimostrabile a seguito di una anche veloce lettura dell'articolo oggetto di analisi:

- Comma 1 → il primo comma è sostanzialmente uguale al primo comma dell'articolo 3, al quale infatti fa rinvio;
- Comma 2 → tra tutti e tre i commi componenti l'articolo, questo è sicuramente quello che rende tra tutti più immediata la verifica dell'affermazione di cui sopra (il presente articolo 4 relativo alla DNF a carattere consolidato rimanda pressoché integralmente a quanto disposto dall'articolo 3 relativo alla DNF a carattere individuale) e ciò in ragione del fatto che esso dispone chiaramente e quindi senza mezzi termini che per le DNF a carattere consolidato "si applicano integralmente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3";
- Comma 3 → tale comma è sostanzialmente analogo al nono comma dell'articolo 3, salvo il rimando a norme diverse da quelle cui invece faceva rinvio quest'ultimo.¹⁷²

Dimostrata la circostanza secondo la quale il presente articolo 4 relativo alla DNF a carattere consolidato rimanda pressoché integralmente a quanto disposto dall'articolo 3 relativo alla DNF a carattere individuale, ritengo importante, a conclusione del commento di tale articolo 4, riportare una mia personale osservazione.

OSSERVAZIONE

Tale considerazione riguarda il comma 3 della norma oggetto di analisi, e, più precisamente, vuol riferirsi al periodo di tale comma che recita "presentando la dichiarazione consolidata di

¹⁷² Comma 9 articolo 3 // Comma 3 articolo 4:

- Commi 1 e 2 art. 2428 C.C. // Comma 1bis art. 40 d.lgs. 127/1991;
*(Osservazione: l'art. 2428 C.C. dispone in merito alla relazione sulla gestione relativa alle **società per azioni genericamente considerate**; l'art. 40 d.lgs. 127/1991 contiene la disciplina riguardante la relazione sulla gestione relativa ai **gruppi genericamente considerati**)*
- Comma 2 art. 41 d.lgs. 136/2015 // Comma 2 art. 41 d.lgs. 136/2015 (!! Attenzione: unico caso di uguaglianza);
*(Osservazione: l'art. 41 d.lgs. 136/2015 sancisce sia a proposito della relazione sulla gestione relativa agli **intermediari IFRS** sia a proposito della relazione sulla gestione relativa ai **gruppi di intermediari IFRS** – e, dunque, attiene alla relazione sulla gestione sia di organizzazioni non appartenenti a gruppi sia di gruppi -)*
- Comma 1bis art. 94 d.lgs. 209/2005 // Comma 1bis art. 100 d.lgs. 209/2005.
*(Osservazione: l'art. 94 d.lgs. 209/2005 dispone in merito alla relazione sulla gestione relativa alle **assicurazioni private**; l'art. 100 d.lgs. 209/2005 contiene la disciplina riguardante la relazione sulla gestione relativa ai **gruppi di assicurazioni private**)*

carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi *dell'articolo 5, comma 1, lettera a)*".

Nel periodo appena riportato, infatti, è, a mio personale avviso, riscontrabile una piccola imprecisione: a mio parere, una più precisa e dunque maggiormente corretta versione di tale parte dell'articolo 4 avrebbe recitato "presentando la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi *dell'articolo 5, comma 3, lettera a)*", e ciò in ragione del fatto che, come si può facilmente evincere dalla lettura del successivo articolo 5, i primi due commi di tale norma (articolo 5) sono riferiti alla DNF a carattere individuale, mentre i suoi secondi nonché ultimi due commi sono riferiti alla DNF a carattere consolidato.

Data la sostanziale analogia tra il nono comma dell'articolo 3 e il terzo comma dell'articolo 4 e alla luce dell'osservazione di cui sopra, così come il nono comma dell'articolo 3 sarà commentato congiuntamente alla lettera a del primo comma dell'articolo 5 (e ciò in ragione del legame tra tali due disposizioni – comma 9 articolo 3, lettera a comma 1 articolo 5 -), allo stesso modo il commento relativo al terzo comma dell'articolo 4 sarà effettuato congiuntamente al commento riferito alla lettera a del terzo comma dell'articolo 5, al quale quindi si rinvia (e ciò in ragione del legame tra tali due disposizioni – comma 3 articolo 4, lettera a comma 3 articolo 5 -).

Articolo 5

Collocazione della dichiarazione e regime di pubblicità

1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario può:

a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analoga dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la

relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed e' oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione.

2. La specifica sezione della relazione sulla gestione individuale contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.

3. La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario puo':

a) essere contenuta, a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 100 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;

b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta e' messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed e' oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione.

4. La specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste oppure puo' indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b), dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate.

La norma oggetto di studio, così come si coglie dalla lettura della sua denominazione, sancisce dove deve essere collocato il documento DNF e quello che deve essere il regime di pubblicità di questo documento.

Come abbiamo visto, la DNF può assumere le vesti di una dichiarazione *individuale* oppure quelle di una dichiarazione *consolidata*, e ciò a seconda del soggetto cui il documento in questione si riferisce.

Rimembro in tale sede la suddetta duplice articolazione del documento DNF in ragione del fatto che la stessa struttura dell'articolo 5 si basa su di essa:

- I commi 1 e 2 disciplinano quella che deve essere la collocazione e il regime di pubblicità della DNF a carattere *individuale*;
- I commi 3 e 4, invece, disciplinano quella che deve essere la collocazione e il regime di pubblicità con riguardo alla DNF a carattere *consolidato*.

Nonostante questa divisione tra disciplina della collocazione e regime di pubblicità della DNF a carattere individuale (commi 1 e 2 articolo 5) e disciplina della collocazione e regime di pubblicità della DNF a carattere consolidato (commi 3 e 4 articolo 5), come si può facilmente cogliere a seguito di un'attenta lettura dell'articolo in questione (articolo 5), la disciplina di ambedue i documenti, essendo pressoché analoga¹⁷³, è così sintetizzabile:

COLLOCAZIONE DELLA DNF

La DNF deve essere collocata alternativamente o (A) in una specifica sezione della relazione sulla gestione ad essa esclusivamente dedicata oppure (B) può costituire una relazione a sé stante a cui comunque deve fare rinvio una specifica sezione della relazione sulla gestione.

Osservazione: a ben vedere, dunque, in entrambi i casi (sia che la DNF sia inserita direttamente all'interno della relazione sulla gestione in una sezione ad essa dedicata – A – sia che costituisca una relazione a sé stante cui la relazione sulla gestione, in una sua specifica sezione, fa esplicito rinvio – B -) vi è l'inserimento nella relazione sulla gestione di una nuova sezione specificatamente dedicata al documento DNF, con la differenza che mentre nel caso A tale

¹⁷³ Infatti, a ben vedere:

- Comma 1≈ comma 3;
- Comma 2≈ comma 4.

(“≈” sta a significare che le norme messe a confronto sono “pressoché analoghe”).

sezione contiene direttamente il documento DNF, invece nel caso B tale sezione contiene un solo e semplice rinvio al documento DNF che, infatti, in questo secondo caso, forma una relazione a sé stante.

La circostanza secondo la quale anche nel caso in cui si opti per l'opzione B si debba comunque integrare la relazione sulla gestione con una nuova sezione specificatamente dedicata al documento DNF e che faccia ad esso rinvio non emerge fin da una prima e veloce lettura della norma in questione, le cui lettere b dei commi 1 e 3 infatti rispettivamente recitano “b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio, ed è oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione sulla gestione” “b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura. Una volta approvata dall'organo di amministrazione, la relazione distinta è messa a disposizione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 3, comma 10 entro gli stessi termini previsti dalle norme di legge per la presentazione del progetto di bilancio consolidato, ed è oggetto di pubblicazione, sul registro delle imprese, a cura degli amministratori stessi, congiuntamente alla relazione consolidata sulla gestione” senza, come si legge, far alcun tipo di riferimento a tale specifica sezione. Da dov'è allora che si deduce che anche nel caso in cui si opti per l'opzione B si debba comunque integrare la relazione sulla gestione con una nuova sezione specificatamente dedicata al documento DNF e che faccia ad esso rinvio? Lo si coglie a seguito di un'attenta lettura dei commi 2 e 4 dell'articolo 5 che, infatti, recitano (vedi parti scritte in corsivo):

- Comma 2 “*la specifica sezione della relazione sulla gestione individuale* contiene le informazioni richieste [↔ comma 1 lettera a] oppure *può indicare* le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero *le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 1, lettera b)* [↔ comma 1 lettera b], dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate”;

- Comma 4 *“la specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste [↔ comma 3 lettera a] oppure può indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione, ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta di cui al comma 3, lettera b) [↔ comma 3 lettera b], dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet dell'ente di interesse pubblico dove queste sono pubblicate”*.

REGIME DI PUBBLICITÀ DELLA DNF

La disciplina inerente al regime di pubblicità del documento DNF non è, a mio parere, illustrata in modo molto chiaro nell'articolo 5 in quanto non è in questo esposta in maniera compatta, ma è invece sparsa in suoi diversi punti e va quindi letta ed individuata tra le righe.

In ogni caso, quanto disposto dall'articolo 5 in merito al regime di pubblicità della DNF è così riassumibile: il documento DNF è sottoposto al medesimo regime di pubblicità cui è sottoposta la relazione sulla gestione (oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese – ad opera degli amministratori -)¹⁷⁴ e, inoltre, le informazioni in esso contenute sono altresì pubblicate in un'apposita sezione del sito internet del soggetto cui la DNF si riferisce¹⁷⁵.

Prima di porre fine al commento di questo articolo 5, come anticipato in sede di analisi dell'articolo 3 e in sede di analisi dell'articolo 4, concludiamo commentando congiuntamente prima la lettera a del comma 1 dell'articolo 5 con il comma 9 dell'articolo 3 per quanto attiene al documento DNF a carattere individuale, e poi la lettera a del comma 3 dell'articolo 5 con il comma 3 dell'articolo 4 per quanto riguarda invece la DNF a carattere consolidato.

¹⁷⁴ Osservazione: la circostanza secondo la quale la DNF sia sottoposta al medesimo regime di pubblicità cui è sottoposta la relazione sulla gestione è scontata nel caso in cui la DNF sia direttamente in essa contenuta, ed infatti le stesse lettere a dei commi 1 e 3 non lo affermano in modo esplicito in quanto sottointeso, mentre non è affatto scontata nel caso in cui invece la DNF formi una relazione a sé stante semplicemente citata nella relazione sulla gestione, ed infatti, diversamente dal caso precedente, in tal caso tale indicazione è fornita dalle stesse lettere b dei commi 1 e 3.

¹⁷⁵ Osservazione: ciò si evince dalla lettura dei commi 2 e 4 dell'articolo oggetto di studio.

1) COMMENTO CONGIUNTO LETTERA A COMMA 1 ARTICOLO 5 E COMMA 9 ARTICOLO 3 (DNF A CARATTERE INDIVIDUALE)

Al fine di rendere il più chiaro possibile il commento congiunto delle due norme, ritengo opportuno riportare in tal sede quanto da esse sancito:

- Lettera a comma 1 articolo 5 → “a) essere contenuta a seconda dei casi, nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, all'articolo 94 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata”;
- Comma 9 articolo 3 → “per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere non finanziario”.

Già semplicemente riportando l'uno di seguito all'altro i testi di legge relativi alle due disposizioni, si può facilmente cogliere come queste siano tra loro strettamente correlate e, più precisamente, si può cogliere anche come la seconda (comma 9 articolo 3) possa essere in qualche modo vista come una costola della prima (lettera a comma 1 articolo 5). È proprio alla luce di questo legame tra le due norme che ho ritenuto opportuno commentarle congiuntamente in un'unica sede.

Illustrato il motivo che ha spinto chi scrive ad analizzare unitamente le due disposizioni di legge, ritengo ora opportuno riportare in tal sede due considerazioni a loro riguardo.

Considerazione 1

Tale prima osservazione riguarda ambedue le norme oggetto di studio.

Come si può facilmente evincere a seguito di un'attenta lettura delle due norme, queste ultime richiamano e dunque rinviano il lettore alle tre medesime disposizioni di legge, con l'unica differenza che il comma 9 dell'articolo 3 rinvia a parti più specifiche di tali disposizioni

di legge: la lettera a del comma 1 dell'articolo 5 fa infatti rinvio all'articolo 2428 del Codice Civile, all'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015, ed infine all'articolo 94 del decreto legislativo 209/2005; allo stesso modo, il comma 9 dell'articolo 3 rimanda all'articolo 2428 del Codice Civile (e, più specificatamente, ai primi due commi di tale norma), all'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015 (e, più precisamente, al comma 2 di tale disposizione di legge), ed infine all'articolo 94 del decreto legislativo 209/2005 (e, più nello specifico, al comma 1bis di tale norma).

Sorge dunque spontanea la domanda: in merito a cosa dispongono tali tre disposizioni di legge?

A tale quesito, in parte, risponde già la stessa lettera a del comma 1 dell'articolo 5, dalla lettura della quale, infatti, si intuisce come queste tre norme sanciscano in merito alla relazione sulla gestione, tuttavia per rispondere in modo più dettagliato al quesito di cui sopra è necessario andare ad analizzare più da vicino tali tre disposizioni di legge. Ciò è quello che emerge da tale analisi: mentre l'articolo 2428 del Codice Civile dispone in merito alla relazione sulla gestione relativa alle società per azioni genericamente considerate, invece le due restanti disposizioni dispongono a riguardo della relazione sulla gestione relativa a categorie più specifiche di imprese, infatti l'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015 contiene la disciplina riguardante la relazione sulla gestione relativa agli intermediari IFRS, ed infine l'articolo 94 del decreto legislativo 209/2005 sancisce a proposito della relazione sulla gestione relativa alle assicurazioni private.

Nonostante dovrebbe essere oramai alquanto chiaro in merito a cosa dispongano le tre norme, per renderlo ancora più evidente, ho ritenuto opportuno riportare in tal sede i testi relativi a tali tre disposizioni di legge:

- Articolo 2428 C.C.

“(Comma 1) Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

(Comma 2) L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

(Comma 3) Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
 - 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
 - [5] i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;]
 - 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

(Comma 4) [Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.]

(Comma 5) Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società”;

- Articolo 41 d.lgs. 136/2015

“(Comma 1) Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.

(Comma 2) L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

(Comma 3) Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;

f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

(Comma 4) Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(Comma 5) La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento”;

- Articolo 94 d.lgs. 209/2005

“(Comma 1) Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa è esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:

a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;

b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;

d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi;

f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonché i rapporti con imprese collegate;

i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

(Comma 1-bis) L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato 127 Alinea modificato dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. 128 Lettera inserita dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. [96] finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

(Comma 2) Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona”.

(Ho scritto in corsivo le parti di tali norme a cui fa più specifico rinvio il comma 9 dell'articolo 3).

Considerazione 2

Diversamente dalla precedente, questa seconda osservazione riguarda esclusivamente il comma 9 dell'articolo 3.

Abbiamo oramai più volte affermato come tale norma rinvii a specifiche parti dell'articolo 2428 del Codice Civile, dell'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015, e dell'articolo 94 del decreto legislativo 209/2005 che, rispettivamente, sono rintracciabili nei primi due commi, nel secondo comma, e nel comma 1bis degli articoli appena nominati.

Riporto di seguito il testo relativo a tali parti di queste tre disposizioni di legge (parti scritte in corsivo nella sede riferita alla considerazione 1):

- Commi 1 e 2 art.2428 C.C.

“(Comma 1) Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

(Comma 2) L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”;

- Comma 2 art. 41 d.lgs. 136/2015

“(Comma 2) L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi”;

- Comma 1bis art. 94 d.lgs. 209/2005

“(Comma 1-bis) L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato 127 Alinea modificato dall'articolo 1, Decreto legislativo 2

febbraio 2007, n. 32. 128 Lettera inserita dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. [96] finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

Tuttavia, quanto finora affermato non è del tutto corretto, infatti, da una più accurata lettura di tale comma 9 dell'articolo 3 si coglie come, in realtà, a ben vedere, essa non rinvii a tali tre parti – il cui testo è appena stato riportato – nella loro interezza, ma solo a dei pezzi di tali parti. Spieghiamo. Se leggiamo attentamente il comma 9 dell'articolo 3 vediamo come questo sancisca che “si considerano assolti gli obblighi [...] limitatamente all'analisi delle informazioni di carattere **non** finanziario”. Da quanto appena messo in evidenza, si intuisce quindi il fatto che il comma 9 dell'articolo 3, a ben vedere, rinvii, non ai commi 1 e 2 dell'articolo 2428 del Codice Civile, al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015, e al comma 1bis dell'articolo 94 del decreto legislativo 209/2005 nella loro interezza, ma solo alle parti di tali tre disposizioni di legge relative alle informazioni aventi carattere **non** finanziario. Riporto dunque di seguito il testo relativo alle tre disposizioni di legge appena citate sottolineando le parti di esse relative alle informazioni **non** finanziarie e, dunque, sottolineando le parti di esse cui vuol riferirsi il comma 9 dell'articolo 3:

- Commi 1 e 2 art.2428 C.C.

“(Comma 1) Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

(Comma 2) L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”;

- Comma 2 art. 41 d.lgs. 136/2015

“(Comma 2) L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attivita' specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi”;

- Comma 1bis art. 94 d.lgs. 209/2005

“(Comma 1-bis) L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato 127 Alinea modificato dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. 128 Lettera inserita dall'articolo 1, Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32. [96] finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi”.

Da quanto appena detto, capiamo quindi che, a ben vedere, anche in relazione a quei soggetti che inseriscono la DNF direttamente nella relazione sulla gestione (in una specifica sezione a ciò esclusivamente dedicata), non si considerano assolti tutti gli obblighi sanciti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2428 del Codice Civile, dal comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015, e dal comma 1bis dell'articolo 94 del decreto legislativo 209/2005, ma solo quelli relativi e dunque inerenti all'analisi delle informazioni aventi carattere **non** finanziario (vedi parti sottolineate di tali tre disposizioni di legge).

2) COMMENTO CONGIUNTO LETTERA A COMMA 3 ARTICOLO 5 E COMMA 3 ARTICOLO 4 (DNF A CARATTERE CONSOLIDATO)

Quanto detto in relazione al commento congiunto della lettera a del comma 1 dell'articolo 5 con il comma 9 dell'articolo 3 vale anche con riguardo al commento congiunto della lettera a del comma 3 dell'articolo 5 con il comma 3 dell'articolo 4, con la sola differenza che ovviamente con riguardo al secondo, essendo esso riferito alle DNF a carattere consolidato e non a quelle a carattere individuale come invece il primo, non si farà riferimento all'articolo 2428 del Codice Civile e all'articolo 94 del decreto legislativo 209/2005 attinenti alla relazione sulle gestione di organizzazioni non appartenenti a gruppi, ma si farà invece riferimento all'articolo 40 del decreto legislativo 127/1991 e all'articolo 100 del decreto legislativo 209/2005 attinenti invece alla relazione sulla gestione dei gruppi; resta invece immutato il riferimento all'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015 e ciò in ragione del fatto che esso attiene alla relazione sulla gestione sia di organizzazioni non appartenenti a gruppi sia di gruppi.

Quindi, le norme di legge cui bisogna riferirsi in relazione al commento congiunto della lettera a del comma 3 dell'articolo 5 con il comma 3 dell'articolo 4 sono l'articolo 40 del decreto legislativo 127/1991 (IV Direttiva CEE), l'articolo 41 del decreto legislativo 136/2015, e l'articolo 100 del decreto legislativo 209/2005, dove, rispettivamente, la prima contiene la disciplina riguardante la relazione sulla gestione relativa ai gruppi genericamente considerati, la seconda sancisce a proposito della relazione sulla gestione relativa ai gruppi di intermediari IFRS, ed infine l'ultima dispone in merito alla relazione sulla gestione relativa ai gruppi di assicurazioni private.

Per ragioni di chiarezza e completezza riporto di seguito il testo di tali norme:

- Art. 40 d.lgs. 127/1991

“(Comma 1) Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori [contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione] nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti [, nonchè una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte.]

(Comma 1-bis) L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

(Comma 2) Dalla relazione devono in ogni caso risultare: a) le attività di ricerca e di sviluppo; b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato; c) l'evoluzione prevedibile della gestione; d) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente. [d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi: 1) gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; 2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.]

(Comma 2-bis) La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento”;

- Art. 41 d.lgs. 136/2015

“(Comma 1) Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una

descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.

(Comma 2) L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

(Comma 3) Dalle relazioni di cui al comma 1 risultano in ogni caso:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi;

c) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

e) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate;

f) se si tratta della relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;

g) se si tratta della relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento.

(Comma 4) Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(Comma 5) La relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento”;

- Art. 100 d.lgs. 209/2005

“(Comma 1) Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'insieme 130 Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, in particolare articolo 20. [99] delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui le imprese incluse nel consolidamento sono esposte. Dalla relazione risultano:

a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;

b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;

c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato;

d-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione delle imprese incluse nel consolidamento ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi.

(Comma 1-bis) L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

(Comma 1-ter) La relazione di cui al comma 1 e la relazione di cui all'articolo 94 possono essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento”.

Articolo 6

Esonero e casi di equivalenza

1. Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non e' soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui

all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:

a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o

b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

2. Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:

a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o

b) una società madre europea che redige tali dichiarazione ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 6 di cui ora ci occuperemo è un articolo che va letto parallelamente e congiuntamente all'articolo 2 e ciò in quanto è ad esso complementare (i due articoli si completano a vicenda).

Spieghiamo. Se ben ricordiamo, l'articolo 2 ci delimita quello che è l'ambito di applicazione del decreto legislativo oggetto di analisi, ossia ci illustra quelli che sono i soggetti obbligati a redigere DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo stesso (più precisamente, DNF conformi a quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del decreto). Rimembrato ciò, è facile quindi cogliere la complementarietà ad esso dell'articolo 6 e ciò anche solo a seguito di una semplice ed attenta lettura della denominazione di quest'ultimo, che, infatti, è intitolato *esonero e casi di equivalenza*: in sostanza, mentre l'articolo 2 ci enuncia quello che è l'insieme di soggetti obbligati a redigere DNF conformi a quanto sancito dal decreto legislativo oggetto di analisi (più precisamente, DNF conformi a quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del decreto), l'articolo 6 invece, dal canto suo, ci illustra quali tra i soggetti appartenenti all'insieme di cui all'articolo 2 sono esonerati da tale obbligo.

Fatta questa premessa di carattere generale, entriamo ora un po' più nel dettaglio.

Se ben ricordiamo, i soggetti obbligati ex articolo 2 del decreto legislativo 254/2016 sono rintracciabili in:

3. Quegli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni;
4. Quegli enti di interesse pubblico – che non siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni - che soddisfano determinati requisiti.

Ribadito ciò, l'articolo 6 ci risponde ora sostanzialmente ai seguenti quesiti: tra questo insieme di soggetti ex articolo 2, ce ne sono alcuni che, nonostante l'appartenenza a tale insieme, riescono comunque in qualche modo a sfuggire all'obbligo ex decreto legislativo 254/2016? Se sì, quali?

Dalla lettura dell'articolo 6 si coglie fin da subito e con estrema facilità che la risposta al primo dei due quesiti è sì, esistono soggetti che, nonostante appartengano all'insieme di soggetti di cui all'articolo 2, comunque sono esonerati dall'obbligo di redigere DNF conformi a quanto sancito dal decreto legislativo 254/2016 (più precisamente, DNF conformi a quanto sancito dagli articoli 3 o 4 del decreto).

Ma allora dobbiamo ora rispondere alla seconda domanda che ci siamo poc'anzi fatti, ossia: quali sono i soggetti appartenenti all'insieme di cui all'articolo 2 d.lgs. 254/2016, ma comunque esonerati dall'obbligo ex decreto legislativo 254/2016? Ossia, in altre parole, quali tra i soggetti appartenenti all'insieme di soggetti obbligati ex articolo 2 a stilare DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo oggetto di analisi (più precisamente, DNF conformi a quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del decreto) sono, nonostante tale appartenenza, esonerati da tale obbligo?

Per rispondere a questo quesito dobbiamo rimembrare nuovamente la circostanza secondo la quale i soggetti obbligati ex articolo 2 del decreto legislativo 254/2016 sono rintracciabili in:

1. Quegli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni;
2. Quegli enti di interesse pubblico – che non siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni - che soddisfano determinati requisiti.

Alla luce di ciò, quindi, la domanda di cui sopra si scompone e dunque si articola nei seguenti due quesiti:

- i. Quali tra i soggetti appartenenti all'insieme 1 sono, nonostante l'appartenenza a tale insieme, esonerati dall'obbligo di stilare DNF conformi a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 254/2016?
- ii. Quali tra i soggetti appartenenti all'insieme 2 sono, nonostante l'appartenenza a tale insieme, esonerati dall'obbligo di stilare DNF conformi a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 254/2016?

i. Quali tra i soggetti appartenenti all'insieme 1 sono, nonostante l'appartenenza a tale insieme, esonerati dall'obbligo di stilare DNF conformi a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 254/2016?

La risposta a tale quesito ci viene fornita dallo stesso comma 2 dell'articolo 6 al quale quindi si rimanda.

ii. Quali tra i soggetti appartenenti all'insieme 2 sono, nonostante l'appartenenza a tale insieme, esonerati dall'obbligo di stilare DNF conformi a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 254/2016?

La risposta a tale quesito ci viene fornita dallo stesso comma 1 dell'articolo oggetto di analisi al quale quindi si fa rinvio.

Prima di chiudere la finestra relativa al commento del presente articolo 6, ritengo doveroso riportare la seguente osservazione: come dovrebbe essere oramai alquanto chiaro, la norma in questione ci indica sostanzialmente quali sono quei soggetti che, nonostante appartengano all'insieme di soggetti obbligati (ex articolo 2 d.lgs. 254/2016) alla stesura di DNF conformi al decreto legislativo 254/2016 (più precisamente, DNF conformi agli articoli 3 o 4 del decreto), sono comunque esonerati da tale obbligo; ribadito ciò, è però necessario precisare che tali soggetti esonerati possono comunque, se vogliono (e dunque su base volontaria, volontariamente), redigere DNF conformi al decreto legislativo oggetto di analisi e ciò in base a quanto disposto dal successivo articolo 7 del decreto legislativo stesso.

Articolo 7

Dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi

1. I soggetti diversi da quelli ricompresi nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 2 che, su base volontaria, redigono e pubblicano dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie e che si attengono a quanto disposto dal presente decreto legislativo, possono apporre su dette dichiarazioni la dicitura di conformita' allo stesso. Nel caso in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale, l'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e' svolta da un altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

2. Le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se su base consolidata, tenendo conto delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attivita' transfrontaliera, secondo criteri di proporzionalita', in modo che non sia comunque compromessa la corretta comprensione dell'attivita' svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

3. I soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformita' al presente decreto legislativo purché:

a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attivita' di controllo;

b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta;

2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;

3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro.

Come già ampiamente anticipato, il decreto legislativo 254/2016 si rivolge con carattere obbligatorio e, dunque, principalmente a quegli enti di interesse pubblico che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 2 o che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni, tuttavia, seppur non in modo vincolante, tale decreto legislativo si rivolge anche a tutti quei soggetti diverso da questi, che quindi possono, se vogliono (non si tratta dunque di un obbligo, ma di una scelta attuata su base volontaria dai soggetti stessi), stilare DNF conformi al decreto in questione apponendo su di esse la dicitura di conformità allo stesso.

Ovviamente, come appena affermato e come intendo ora ribadire, affinché tali soggetti possano apporre nelle loro DNF la dicitura di conformità al decreto legislativo oggetto di analisi, è necessario che tali DNF siano effettivamente conformi a quanto sancito da tale decreto legislativo, e ciò è esplicitamente sancito dal comma 2 dell'articolo 7, il quale infatti recita "le dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario conformi al presente decreto legislativo sono redatte sulla base di quanto previsto dagli articoli 3, se su base individuale, e 4, se su base consolidata [...]".

Attenzione che però il comma 2 continua recitando "[...] *tenendo conto* delle dimensioni in termini di numero di dipendenti, di valori di bilancio e dello svolgimento o meno di attività transfrontaliera, *secondo criteri di proporzionalità* [...]", affermazione questa che ci fa intuire che è sì vero il fatto che, affinché tali soggetti possano apporre nelle loro DNF la dicitura di conformità al decreto legislativo oggetto di analisi, è necessario che tali DNF siano effettivamente conformi a quanto sancito da tale decreto legislativo, ma che ci fa altresì cogliere che, nell'applicare quanto da esso sancito, tali soggetti devono seguire una logica proporzionale.

Quindi, riassumendo quanto finora affermato, tali soggetti, se vogliono apporre alle proprie DNF la suddetta dicitura di conformità, devono sì attenersi a quanto disposto dal presente decreto legislativo, ma adattando e dunque ridimensionando¹⁷⁶ le disposizioni in esso contenute e dunque da esso impartite alla luce di quelle che sono le proprie caratteristiche seguendo quindi una logica proporzionale (criterio della proporzionalità).

¹⁷⁶ In linea generale, tale ridimensionamento sarà un ridimensionamento, per così dire, "verso il basso, riduttivo", e ciò in considerazione del fatto che, essendo gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 soggetti di grandi dimensioni, di conseguenza i soggetti da questi diversi saranno, in linea di massima, soggetti dalle dimensioni più contenute.

Attenzione che però il comma 2 continua ancora recitando “[...] *in modo che non sia comunque* compromessa la corretta comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto”, quindi è sì vero che tali soggetti devono adattare e dunque ridimensionare le disposizioni del decreto legislativo oggetto di studio alla luce delle proprie caratteristiche seguendo la logica tipica del criterio di proporzionalità, tuttavia tale adattamento e conseguente ridimensionamento non deve mai comunque essere tale da compromettere la corretta comprensione dell'attività svolta, del proprio andamento, dei propri risultati e dell'impatto prodotto.

Quindi, in conclusione, volendo riassumere tutto quanto detto in un'unica sede, ciò che risulta è quanto segue: tutti quei soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2¹⁷⁷ e che decidono volontariamente di stilare DNF, se vogliono apporre a queste ultime la dicitura di conformità al decreto legislativo 254/2016, devono attenersi e dunque applicare quanto da esso sancito adattando e, dunque, ridimensionando le sue disposizioni alla luce delle proprie caratteristiche (seguendo una logica proporzionale), ma senza mai compromettere la corretta comprensione della propria attività, del proprio andamento, dei propri risultati e dell'impatto prodotto (il ridimensionamento non deve mai compromettere quella che è la corretta comprensione di tali aspetti).

C'è un unico caso in cui tali soggetti possono, non solo ridimensionare quanto disposto dal decreto legislativo oggetto di analisi, ma totalmente derogare da quanto da esso disposto, e lo si ha con riferimento alle disposizioni relative all'attività di controllo di cui al decimo comma dell'articolo 3. È infatti lo stesso comma 3 dell'articolo 7 attualmente oggetto di studio a sancire che “i soggetti di cui al comma 1 che redigono dichiarazioni volontarie di carattere non finanziario, su base individuale o consolidata, conformi a quanto previsto dai commi 1 e 2, possono derogare alle disposizioni sull'attività di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, e comunque riportare la dicitura di conformità al presente decreto legislativo *purche'*: a) la dichiarazione indichi chiaramente, sia nell'intestazione e sia al suo interno, il mancato assoggettamento della stessa alla citata attività di controllo; b) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento siano soddisfatti almeno due dei seguenti limiti

¹⁷⁷ Gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 sono rintracciabili o in quegli enti di interesse pubblico che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 o in quegli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

dimensionali: 1) numero di dipendenti durante l'esercizio inferiore a duecentocinquanta, 2) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro, 3) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro".¹⁷⁸ Osservazione: alla luce della condizione b) di cui al comma 3 della norma oggetto di analisi, si deduce quindi come in realtà, a ben vedere, non tutti i soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 possono usufruire di tale deroga, ma solo quelli tra essi che non siano di grandi dimensioni.

Articolo 8

Sanzioni

- 1. Agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, obbligato a norma del presente decreto, i quali omettono di depositare, nei termini prescritti, presso il registro delle imprese la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Se il deposito avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.**
- 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica agli amministratori dell'ente di interesse pubblico ovvero, ridotta della meta', agli amministratori del soggetto di cui all'articolo 7 che non puo' derogare all'attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 10, che omettono di allegare alla dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, l'attestazione di cui al citato comma 10 dell'articolo 3.**
- 3. Salvo che il fatto non integri l'illecito amministrativo di cui al comma 4, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese non e' redatta in conformita' a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4, agli amministratori si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. La medesima sanzione si applica ai componenti dell'organo di controllo che,**

¹⁷⁸ Osservazione: vedi analogia tra art. 2 d.lgs. 254/2016 (numero di dipendenti > 500; totale SP > 20.000.000 €; totale ricavi netti delle vendite e delle prestazioni > 40.000.000 €) e art. 7 d.lgs. 254/2016 (numero di dipendenti < 250; totale SP < 20.000.000 €; totale ricavi netti delle vendite e delle prestazioni < 40.000.000 €).

in violazione dei propri doveri di vigilanza e di referto previsti dall'articolo 3, comma 7, omettono di riferire all'assemblea che la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario non è redatta in conformità a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, che hanno attestato la conformità al presente decreto di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, quando la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario depositata presso il registro delle imprese contiene fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000. La sanzione di cui al presente comma, ridotta della metà, si applica agli amministratori e ai componenti dell'organo di controllo, se presente, dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, quando presso il registro delle imprese è depositata una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, di cui è attestata la conformità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nella quale risultano omessi fatti materiali rilevanti la cui informazione è imposta dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

5. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, primo periodo, che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 50.000. Al soggetto di cui all'articolo 3, comma 10, secondo periodo, che omette di effettuare l'attestazione di conformità di cui alla medesima disposizione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000. Al medesimo soggetto si applica la sanzione di cui al periodo precedente quando, in violazione dei principi di comportamento e delle modalità di svolgimento dell'incarico di verifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attesta la conformità al presente decreto, a norma dell'articolo 3, comma 10,

di una dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario, depositata presso il registro delle imprese, non redatta in conformita' agli articoli 3 e 4.

6. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' competente la Consob e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente articolo dispone a proposito di quelle che sono le sanzioni associate al decreto legislativo oggetto di studio.

Più precisamente, la norma è così strutturata:

- Dal comma 1 al comma 5 compresi, vengono sostanzialmente elencate ordinatamente tutte quelle che sono le sanzioni associate al decreto legislativo 254/2016. Più precisamente, con riferimento ad ogni sanzione, la norma riporta 1. il motivo, la causa della sanzione (esempio: omissione del deposito presso il registro delle imprese della DNF), 2. il/i soggetto/i sanzionato/i, e 3. l'importo della sanzione;
- Da ultimo, il comma 6 invece sancisce: a. qual è il soggetto incaricato di accertare ed eventualmente irrogare le sanzioni di cui ai precedenti commi – da 1 a 5 – (Consob) disponendo altresì quali sono i criteri che tale soggetto deve seguire per la determinazione delle sanzioni (art. 194bis d.lgs. 58/1998), qual è la procedura sanzionatoria alla quale tale soggetto deve attenersi (art. 195 d.lgs. 58/1998), e qual è la modalità di pubblicazione delle sanzioni che tale soggetto deve rispettare (art. 195bis d.lgs. 58/1998);¹⁷⁹ b. che “le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato”.

¹⁷⁹ Non cito anche l'articolo 196 bis del decreto legislativo 58/1998 in quanto esso sancisce solamente con riguardo alle disposizioni di attuazione (art. 196 bis *Disposizioni di attuazione* d.lgs. 58/1998: “1. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, emanano disposizioni di attuazione del presente titolo ¹²¹⁷ – ¹²¹⁷ Articolo inserito dall'art. 5 del d.lgs. n. 72 del 12.5.2015. La Consob è competente anche per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 254 del 30.12.2016 e si osservano le disposizioni previste dagli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis, del presente decreto legislativo –”).

Esaminata per sommi capi quella che è la struttura dell'articolo oggetto di analisi, ritengo importante riportare di seguito un paio di osservazioni.

OSSERVAZIONE 1

È, a mio personale avviso, non solo giusta, ma necessaria la previsione da parte del decreto legislativo oggetto di analisi di alcune sanzioni, e ciò in ragione del fatto che, non essendosi ancora al giorno d'oggi radicata all'interno delle aziende una forte cultura circa la comunicazione verso l'esterno delle informazioni **non** finanziarie riguardanti le aziende stesse, è molto probabile che, in assenza di tale previsione circa le sanzioni, quanto disposto dal decreto legislativo 254/2016 non verrebbe accuratamente rispettato da quei soggetti che, o per obbligo (articolo 2) o per scelta volontaria (articolo 7), stilano DNF ex decreto legislativo 254/2016.

OSSERVAZIONE 2

Io ritengo che le sanzioni previste dall'articolo oggetto di studio (articolo 8 d.lgs. 254/2016) siano congrue per l'obiettivo che il decreto legislativo in questione (d.lgs. 254/2016) si propone.

Articolo 9

Poteri e coordinamento tra le Autorita'

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento:

a) le modalita' di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto, le eventuali ulteriori modalita' di pubblicazione della dichiarazione nonche' delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) le modalita' e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo;

c) i principi di comportamento e le modalita' di svolgimento dell'incarico di verifica della conformita' delle informazioni da parte dei revisori.

2. In caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4, la Consob richiede ai soggetti di cui agli articoli 2 e 7 le necessarie modifiche o integrazioni e fissa il termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento, si applica l'articolo 8.

3. La Consob puo' altresì esercitare:

a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere. a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblicino informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonché dei componenti dei loro organi sociali.

L'articolo in questione, denominato *poteri e coordinamento tra le Autorità*, va sostanzialmente ad elencare e dunque illustrare quelli che sono i compiti ed i poteri della Consob in merito alla DNF di cui al decreto legislativo oggetto di analisi.

COMMA 1

“Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [alla lettura del quale quindi si rinvia il lettore], la Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS, per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, disciplina con regolamento:

a) le modalita' di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 7 del presente decreto, e, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5 del presente decreto, le eventuali ulteriori modalita'

di pubblicazione della dichiarazione nonché delle informazioni richieste dalla Consob ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) del presente articolo;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori”.

COMMA 2

Poiché la problematica della comunicazione delle informazioni non finanziarie viene sempre più considerata elemento essenziale di informativa verso i terzi, la Consob ex articolo 9 comma 2 deve richiedere integrazioni o modifiche a quanto comunicato attraverso la DNF ex decreto legislativo 254/2016 qualora ritenesse non congruo e/o non sufficiente il contenuto della stessa in relazione a quanto sancito dagli articoli 3 (DNF a carattere individuale) e 4 (DNF a carattere consolidato) del decreto stesso.

Qualora la società oggetto di richiamo da parte della Consob non soddisfi quanto richiesto dalla stessa (Commissione Società e Borsa – Consob -) e quindi non adegui la propria DNF ex decreto legislativo 254/2016 in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 (DNF a carattere individuale) e 4 (DNF a carattere consolidato) dello stesso, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 8 precedentemente analizzato.

COMMA 3

Infine, “La Consob può altresì esercitare:

a) nei confronti dei revisori incaricati dei compiti di cui all'articolo 3, comma 10, i poteri di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 [per ottenere e dunque visionare l'elenco di tali poteri si rinvia il lettore alla lettura dell'articolo appena citato];

b) limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto legislativo, i poteri di cui all'articolo 115, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [per l'elenco di tali poteri si rinvia il lettore alla lettura della norma di legge appena

nominata], nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei soggetti diversi che pubblichino informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto nonché dei componenti dei loro organi sociali”.

Articolo 10

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 123-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversita' applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'eta', la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta.»;

b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 156, comma 4-bis, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», e le parole: «sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» sono sostituite dalle seguenti: «siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo»;

c) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa' che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.».

L'entrata in vigore del decreto legislativo oggetto di analisi (decreto legislativo 254/2016) ha comportato la necessità di attuare alcune modifiche con riferimento al decreto legislativo 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF -), e, più precisamente, con riferimento all'articolo 123bis (denominato *relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*) di tale decreto.

Per l'elenco di tali modifiche si rinvia il lettore alla lettura dell'articolo 10 del decreto legislativo 254/2016 il cui testo è sopra riportato.

A fini di maggiore completezza, ritengo comunque opportuno riportare di seguito quello che è il testo aggiornato dell'articolo 123bis del TUF.

Dopo le modifiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 254/2016, l'articolo 123bis del TUF risulta così strutturato:

Art. 123-bis

(Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

“(Comma 1) La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:

a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;

b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;

c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;

d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;

e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;

f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;

g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122;

h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;

i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;

l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.

(Comma 2) Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle

norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico;

b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;

c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;

d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta.

(Comma 3) Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento.

(Comma 4) La società di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo.

(Comma 5) Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

(Comma 5-bis) Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
- c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio finanziario pari a duecentocinquanta.”.

Articolo 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come oramai dovrebbe essere alquanto chiaro, il presente decreto legislativo si occupa della comunicazione delle informazioni non finanziarie verso l'esterno e lo fa sostanzialmente disciplinando un nuovo documento denominato *dichiarazione di carattere non finanziario (DNF)*.

Molti sono gli aspetti disciplinati dal legislatore con riferimento a tale nuovo documento, uno dei quali è espresso dall'articolo oggetto di analisi, il quale infatti dispone che “dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

2. In sede di prima applicazione della disciplina, gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 ed all'articolo 7 del presente decreto possono fornire un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.

A proposito di tale ultimo articolo del decreto legislativo oggetto di studio non c'è poi molto da dire e ciò in ragione del fatto che si tratta di una norma meramente dispositiva.

Ritengo tuttavia importante riportare l'osservazione che segue.

OSSERVAZIONE

Come si evince dalla lettura del primo comma dell'articolo in questione, il decreto legislativo 254/2016 è entrato in vigore in data 1 gennaio 2017, anno dunque questo di prima applicazione del decreto.

A ben vedere, tuttavia, saranno le DNF ex decreto legislativo 254/2016 relative all'esercizio finanziario iniziato in data 1 gennaio 2018 e tuttora in corso quelle che rispecchieranno totalmente quanto impartito dal decreto legislativo in questione, infatti, proseguendo con la lettura del secondo comma dell'articolo, si coglie come il legislatore abbia introdotto un'agevolazione con riferimento al primo anno di applicazione del decreto: "in sede di prima applicazione della disciplina, gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 ed all'articolo 7 del presente decreto possono fornire un raffronto solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti". Osservazione: questa è un'agevolazione per la quale è stato in qualche modo necessario optare in quanto gli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 2 e gli eventuali altri soggetti ex articolo 7 (che possono essere enti di interesse pubblico diversi da quelli di cui all'articolo 2, ma anche soggetti diversi dagli enti di interesse pubblico) che, rispettivamente o perché obbligati o per loro scelta, stilano per la prima volta una DNF ex decreto legislativo 254/2016, trattandosi appunto della loro prima DNF ex d.lgs. 254/2016, non ne possiedono altre relative agli esercizi precedenti su cui basare il raffronto.

CAPITOLO 3 POSSIBILI IMPATTI POSITIVI SULL'AMBIENTE E SULLA COLLETTIVITÀ IN GENERALE CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DELLA NORMATIVA ATTUALMENTE IN VIGORE IN TEMA DI INFORMATIVA NON FINANZIARIA DI BILANCIO¹⁸⁰ (D.LGS. 254/2016)

A seguito di una sola e semplice lettura del titolo, potrebbe sembrare che il fine ultimo di tale terzo capitolo sia quello di rispondere al quesito “quali potrebbero essere i possibili impatti positivi su ambiente e collettività in generale conseguenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016?”, e, dunque, potrebbe apparire come una cosa quasi ovvia e scontata che a seguito dell’introduzione del decreto legislativo 254/2016 in materia di informativa non finanziaria di bilancio conseguano impatti positivi su ambiente e collettività in generale.

A ben vedere, in realtà, non è cosa così ovvia e scontata che a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016 in materia di informativa non finanziaria di bilancio conseguano impatti positivi su ambiente e collettività in generale (a seguito dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo potrebbe derivare qualche impatto positivo su ambiente e collettività in generale, così come potrebbe anche invece non derivare alcun impatto positivo su di essi).

Il verificarsi o meno di un qualche impatto positivo sull’ambiente e sulla collettività in generale conseguente all’entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016 è una circostanza che dipende dalla presenza o meno all’interno delle aziende stesse di una cultura in materia di sostenibilità: se il documento DNF ex decreto legislativo 254/2016 è visto dalle aziende che lo redigono quale documento atto a riflettere agli stakeholder aziendali esterni una più profonda e radicata cultura aziendale circa tutte quelle tematiche rientranti sotto il cappello della sostenibilità, allora è molto probabile che dall’entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016 possano discendere e dunque derivare degli impatti positivi sull’ambiente e sulla collettività in generale; se invece la stesura di tale documento è vissuta dalle aziende come un mero obbligo giuridico a cui è necessario adempiere nel minor tempo possibile e con il minor sforzo possibile e, dunque, se tale documento non riflette alcuna più profonda cultura

¹⁸⁰ N.B: scrivendo “informativa non finanziaria *di bilancio*” intendo sintetizzare la più lunga frase “informativa non finanziaria *contenuta nel bilancio d’esercizio e nelle relazioni a suo corredo*” (informativa non finanziaria *di bilancio* = informativa non finanziaria *contenuta nel bilancio d’esercizio e nelle relazioni a suo corredo*).

aziendale circa la sostenibilità, allora in tal caso è ovvio e scontato che non ci sarà alcun impatto positivo su ambiente e collettività in generale conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui poc'anzi.

Da quanto appena illustrato, capiamo quindi che la domanda che dobbiamo porci e a cui quindi dobbiamo rispondere non è tanto "quali potrebbero essere i possibili impatti positivi su ambiente e collettività in generale conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016?", ma è invece "l'entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016 è probabile **comporti o meno** il verificarsi di impatti positivi sull'ambiente e sulla collettività in generale?", ed è proprio a quest'ultimo quesito che ora cercheremo di rispondere.

Come poc'anzi affermato, il verificarsi o meno di un qualche impatto positivo sull'ambiente e sulla collettività in generale conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016 è una circostanza che dipende dalla presenza o meno all'interno delle aziende stesse di una cultura in materia di sostenibilità. Capiamo quindi che, per rispondere alla domanda "l'entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016 è probabile **comporti o meno** il verificarsi di impatti positivi sull'ambiente e sulla collettività in generale?" dobbiamo preliminarmente rispondere alla domanda "nella gran parte delle aziende è attualmente presente e dunque riscontrabile una forte e radicata cultura in materia di sostenibilità?".

Come già detto in parti precedenti di questo elaborato, al giorno d'oggi non è ancora poi così facile trovare aziende caratterizzate dalla presenza di una forte cultura in materia di sostenibilità, di conseguenza deduciamo che, se la situazione rimane questa e se quindi tale cultura non inizia a diffondersi maggiormente¹⁸¹ tra le aziende, è assai difficile immaginare ed ipotizzare il verificarsi di impatti positivi su ambiente e collettività in generale conseguenti all'introduzione del decreto legislativo 254/2016.

È tuttavia cosa auspicabile che la situazione non rimanga questa, ma che invece questa cultura in materia di sostenibilità inizi a diffondersi maggiormente tra le aziende e quindi inizia ad essere una caratteristica tipica, se non di tutte, almeno di gran parte di queste, così che si possa sperare nel verificarsi di qualche impatto positivo sull'ambiente e sulla collettività in

¹⁸¹ N.B: scrivo "maggiormente" in quanto, in realtà, al giorno d'oggi sono già rintracciabili aziende attente a tutte quelle tematiche inerenti alla sostenibilità, tuttavia tali organizzazioni non sono ancora abbastanza.

generale conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo 254/2016, impatto questo assai desiderabile e ciò alla luce delle numerose problematiche ambientali che stanno sempre più emergendo a prova del fatto che il mondo sta soffrendo.

Ma ecco che allora sorge spontanea la domanda: come si potrebbe fare, quali strumenti e mezzi si potrebbero utilizzare per diffondere maggiormente tra le aziende questa tanto nominata cultura in materia di sostenibilità?

Come ben sappiamo, le aziende sono formate da individui, di conseguenza, se vogliamo che l'azienda sia caratterizzata da una forte e radicata cultura in materia di sostenibilità, dobbiamo innanzitutto diffondere tra i singoli individui tale cultura.

In che modo, attraverso l'impiego di quali strumenti è possibile sensibilizzare i singoli individui in merito a tutte quelle tematiche inerenti alla sostenibilità?

Molteplici e tra loro assai diversi sono gli strumenti per mezzo dei quali è possibile operare questa sensibilizzazione degli individui circa tali tematiche, e, dunque, per mezzo dei quali è possibile diffondere maggiormente tra essi una forte cultura in materia, tuttavia, non essendo l'elenco di tali strumenti il principale oggetto di studio di tale elaborato, ho ritenuto opportuno riportare di seguito solo quelli che, a mio avviso, sono, tra tutti, gli strumenti dal cui impiego deriverebbe la maggior diffusione:

- Come ben sappiamo, la *pubblicità*, in tutte le sue diverse forme, ha ormai invaso la vita di tutti noi, di conseguenza capiamo che valido ed efficace potrebbe rivelarsi un suo maggior* utilizzo quale mezzo di sensibilizzazione degli individui in merito alle tematiche ambientali e inerenti alla sostenibilità in generale;
- Un maggior* numero di *convegni e conferenze*, possibilmente a libero accesso (no pagamento), in cui vengano illustrate quelle che sono le più rilevanti problematiche ambientali conseguenti all'inquinamento in generale, ivi quindi e soprattutto compreso quello generato dalle aziende;
- L' inserimento, fin dalle scuole dell'infanzia, di *nuove materie di studio* che affrontino tutte quelle che sono le tematiche inerenti alla sostenibilità evidenziando come un atteggiamento poco sostenibile possa danneggiare l'ambiente e dunque la collettività stessa.

(*Osservazione: scrivo “*maggior utilizzo*” degli strumenti pubblicitari e “*maggior numero*” di convegni e conferenze in quanto sono consapevole che già attualmente esistono pubblicità e vengono fatti convegni e conferenze in materia di sostenibilità, tuttavia l’ignoranza ancora diffusa in materia è, a mio parere, indice del fatto che queste pubblicità, questi convegni e conferenze sono ancora troppo pochi e troppo poco invasivi e, dunque, andrebbero aumentati e resi più incisivi al fine di sensibilizzare maggiormente l’umanità, la collettività in generale e quindi anche e soprattutto le imprese sul tema).

La situazione attuale è pertanto migliorabile e ciò, a ben vedere, vale non solo con riferimento alle grandi organizzazioni obbligate – ex articolo 2 del decreto legislativo 254/2016 – alla stesura di DNF conformi a quanto sancito dal decreto legislativo 254/2016, bensì anche con riferimento a quelle società che non rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 254/2016 (intendo riferirmi a tutte quelle società che non sono obbligate¹⁸² – ex articolo 2 del decreto legislativo 254/2016 – a redigere DNF conformi a quanto sancito dal decreto legislativo 254/2016, ma che invece devono, se necessario¹⁸³, trattare gli argomenti attinenti alla sostenibilità nella relazione sulla gestione ex articolo 2428 del Codice Civile): solo quando sia nelle grandi organizzazioni che devono – ex articolo 2 del decreto legislativo 254/2016 – applicare quanto disposto dal decreto legislativo 254/2016 sia nelle società che invece devono applicare l’articolo 2428 del Codice Civile sarà ampiamente e maggiormente diffusa la cultura della sostenibilità, solo allora la comunicazione verso l’esterno delle informazioni attinenti alle tematiche socio-ambientali (informazioni non finanziarie), indipendentemente ed indifferentemente dal documento in cui queste saranno inserite (DNF ex decreto legislativo 254/2016 o relazione sulla gestione ex articolo 2428 Codice Civile), avrà un impatto realmente positivo non solo in termini di informativa destinata ai terzi, bensì anche a livello di ambiente, collettività, e sostenibilità in generale.

¹⁸² Ricorda che, tuttavia, ex articolo 7 del decreto legislativo 254/2016, anche tali società possono, se vogliono, redigere DNF conformi a quanto disposto dal decreto legislativo di cui sopra ottenendo così la facoltà di apporre ad esse (alle DNF) la dicitura di conformità allo stesso.

¹⁸³ N.B: scrivo “*se necessario*” in quanto, a ben vedere, l’articolo 2428 C.C. recita “[...] L’analisi di cui al primo comma [...] contiene [...] gli indicatori di risultato finanziari e, *se del caso*, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale [...]”.

BIBLIOGRAFIA CITATA E CONSULTATA

Andriola Luca, Iorizzo Mario, *Il bilancio di esercizio e le informazioni non finanziarie "ambientali, sociali e sulla governance": stato dell'arte in Europa*, rivista: Ambiente & sviluppo, numero 10, 2017.

Avi Maria Silvia, *Il bilancio come strumento di informazione verso l'esterno*, CEDAM, 1990.

Avi Maria Silvia, *La relazione sulla gestione: obbligatoria ma inutile oppure sostanziale "quarto elemento" del bilancio?*, rivista: Il fisco, numero 7, 2014.

Bartolini Monica, *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali a confronto, informazioni non finanziarie e report integrato. Aggiornato ai D. Lgs. n. 139/2015 e n. 254/2016*, Franco Angeli, 2018.

Beghetto Andrea, *La nuova disciplina giuridica del bilancio di esercizio dopo l'approvazione del d. legisl. 18 agosto 2015, n. 139 (Prima parte)*, rivista: Studium Iuris, numero 2, 2016.

Beghetto Andrea, *La nuova disciplina giuridica del bilancio di esercizio dopo l'approvazione del d. legisl. 18 agosto 2015, n. 139 (Seconda parte)*, rivista: Studium Iuris, numero 3, 2016.

Bellisario Elena, *Rischi di sostenibilità e obblighi di discolorure: il d.lgs. 254/16 di attuazione della dir. 2014/95/UE (d.lgs. 30 dicembre 2016, n.254 di attuazione della dir. 2014/95/UE)*, rivista: NLCC, numero 1, 2017.

Benedetta Gesuele, «Report» Integrato: prassi operativa, rivista: Guida alla Contabilità & Bilancio, numero 3 (pag. 6-10), 2015.

Bisio Luca, *Comunicazione aziendale di sostenibilità socio-ambientale*, Giappichelli, 2015.

Bordignon Marta, *Il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani nel contesto dell'attività di impresa: il piano di azione italiano e la sua attuazione*, rivista: I diritti dell'uomo: cronache e battaglie, numero 1, 2017.

Broer Wijnand – CREM -, van Wensen Katelijne – CREM -, Klein Johanna - adelphi Consult -, Knopf Jutta - adelphi Consult – (autori), Marjon van Opijnen – CREM -, Leo Verstappen - CREM- (co-autori), *The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union*, Arne Peter Braaksma, 2011.

Capelli Paolo, *Una nuova metrica di Rischio Esg – Environmental, Social and Governance – per i fondi etici (Environmental, Social and Governance Risk: a new measure for funds portfolios)*, rivista: Bancaria, numero 10, 2016.

Casadei Andrea, Amadei Filippo, Cembali Federica, *Il report integrato. Caratteristiche, esperienze internazionali, prospettive future*, rivista: Rivista Aiaf, numero 79, 2011.

Casadei Andrea, *Imprese verso la rendicontazione integrata evidenze ad un anno dal lancio del Pilot Programme IIRC*, rivista: Rivista Aiaf online, numero 85, 2012.

Chambers Rachel, Vastardis Anil Yilmaz, *The New EU Rules on Non-Financial Reporting: Potential Impacts on Access to Remedy?*, rivista: Human Rights and International Legal Discourse, vol. 10, no.1, 2016.

Commissione delle Comunità Europee, *Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, 2001.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria. Definizioni e criticità anche ai fini della compliance alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, sulla rendicontazione non finanziaria*, marzo, 2018.

Costa Giacomo, *Stato e imprese: la sostenibilità entra nei bilanci*, rivista: Aggiornamenti Sociali, giugno-luglio, 2017.

De Ferra Giampaolo, *La responsabilità sociale dell'impresa*, rivista: Rivista delle società, numero 2-3, 2008.

De Santis Gustavo, Ventrella Anna M., *Il bilancio sociale dell'impresa*, Franco Angeli, 1980.

Fasan Marco, Bianchi Stefano, *L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study*, Edizioni Ca'Foscari, 2017.

Fasciglione Marco, *Attività finanziarie e d'impresa. Il piano d'azione nazionale italiano su impresa e diritti umani e l'attuazione dei Principi guida ONU del 2011*, rivista: Diritti umani e diritto internazionale, numero 1, 2017.

Ferraro Olga, *Principi, struttura e forma del bilancio nei principi contabili internazionali. Profili evolutivi ed evidenze empiriche*, Franco Angeli, 2010.

Fiorani Gloria, Jannelli Roberto, Meneguzzo Marco, *CSR 2.0 proattiva e sostenibile. Tra mercati globali e gestione della crisi*, EGEA, 2012.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *Disclosure di sostenibilità: decreto legislativo n. 254/2016 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità. Elementi essenziali: soggetti obbligati, destinatari, previsioni, contenuti e sanzioni*, febbraio, 2017.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework. Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting*, settembre, 2015.

Gasperini Andrea, Bigotto Paolo, *Il Report Integrato e l'Intellectual Capital Statement*, rivista: Rivista Aiaf online, numero 86, 2013.

Gasperini Andrea, Doni Federica, *Integrated thinking e bilancio integrato*, rivista: Amministrazione & Finanza, numero 9, anno 2015.

Gasperini Andrea, Doni Federica, Romano Massimo, *Internal Integrated Thinking: l'esperienza del Gruppo Generali*, rivista: Rivista Aiaf, numero 92, 2014.

Gasperini Andrea, Doni Federica, Romano Massimo, *Intervista a Massimo Romano Head of Group Integrated Reporting and CFO HUB*, rivista: Rivista Aiaf, numero 92, 2014.

Gasperini Andrea, *Il vero bilancio integrato. Storie di creazione del valore a breve, medio e lungo termine*, IPSOA, 2013.

Gruppo di Lavoro del NIBR sulla Connectivity of Information (Andrea Gasperini e Stefano Zambon), *La connessione delle informazioni nel Report Integrato*, rivista: Rivista Aiaf online, numero 85, 2012.

Guarnoni Eliana, *Iso 26000: linee guida sulla responsabilità sociale e consumatori*, rivista: Consumatori, Diritti e Mercato (sezione: Argomenti), numero 2, 2011.

Guglielmetti Romina, *Corporate Governance. La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali*, rivista: Rivista dei Dottori Commercialisti, numero 1, 2018.

Guido Gianluigi, Massari Stefania, *Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di Michela Specchiariello*, Franco Angeli, 2013.

Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), *AA1000 Accountability Principles Standard 2008* (traduzione).

Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), *AA1000 Assurance Standard 2008* (traduzione).

Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA), *AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015*.

Jannone Angelo, *D.lgs. 254/2016 no financial reporting. Riflessi sul modello organizzativo*, rivista: La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, numero 4, 2017.

Keinert Christina, *Corporate Social Responsibility as an International Strategy*, Physica-Verlag, 2008.

Kolk Ans, *A decade of sustainability reporting: developments and significance*, rivista: *International Journal of Environment and Sustainable Development*, vol. 3, no.1, 2004.

Libertini Mario, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, rivista: *Rivista delle società*, numero 1, 2009.

Magrassi Lorenzo, *Principi contabili – “Environmental, social, Governance (ESG) reporting”*, rivista: *Guida alla Contabilità & Bilancio*, numero 19, 2010.

Maltese Demetrio, *Corporate Social Responsibility e informazione contabile nelle società per azioni*, rivista: *ODCC*, numero 1, 2016.

Mio Chiara, *Bilancio di esercizio e sostenibilità: quale intersezione dopo l'introduzione della Modernization Directive in Europa*, rivista: *Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale*, novembre-dicembre, 2009.

Perulli Adalberto, *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi*, Il Mulino, 2013.

Quaranta Andrea, *La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: la nuova disciplina colpisce nel segno*, rivista: *Ambiente & sviluppo*, numero 7, 2017.

Riva Patrizia, *Informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance*, EGEA, 2001.

Sottoriva Claudio, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)*, Giuffrè Editore, 2014.

Spiniello Marco, *Dizionario commentato del Testo Unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)*, Maggioli Editore, 2010.

Tarquinio Lara, *Corporate responsibility reporting e assurance esterna. Profili teorici, criticità e prospettive*, Giappichelli, 2018.

Zambon Stefano, Monciardini David, Girella Laura, *Reporting integrato: un'analisi delle risposte alla consultazione pubblica sulla Bozza di Framework*, rivista: Rivista Aiaf, numero 89, 2013.

SITOGRAFIA

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/la-responsabilita-sociale-d-impresa/@@reset-optout?came_from=http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/la-responsabilita-sociale-d-impresa

<http://wisesociety.it/economia-e-impresa/certificazioni-cosa-sono-a-chi-servono-come-si-ottengono/>

<http://www.corporateregister.com/aboutreports.html>

<http://www.milomb.camcom.it/documents/10157/158276/green-economy-step4-intervento-de-silvio-12-04-2011.pdf/52a19637-9ee0-481b-8b2f-ee0cff3fb077> (Power point riferito all'intervento di Manlio De Silvio circa "Le linee guida UNI ISO 26000 sulla Responsabilità Sociale delle Organizzazioni quale strumento di coinvolgimento nella green economy" al seminario tenutosi in data 12 aprile 2011 a Milano in collaborazione con l'ICSR – Italian Centre for Social Responsibility – e la Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese)

http://www.profilereports.com/socialpedia_category/dottrine-teorie-concetti/scienze-naturali-fisica-matematica/standard-di-rendicontazione-sociale-ambientale/

http://www.profilereports.com/socialpedia_category/strumenti/strumenti-di-rendicontazione/bilancio-sociale/

http://www.treccani.it/enciclopedia/unep_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

[https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_\(organization\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(organization))

https://it.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500

https://it.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative

https://it.wikipedia.org/wiki/Securities_and_Exchange_Commission

<https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema>

<https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-FAQ.pdf>

<https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G4-FAQ.pdf> (pagina uno del documento GRI G4 Faq trovato nel sito web appena indicato)

